

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	93
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	98
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	111
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	130
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	146
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	174
<i>INDICE GENERALE</i>	»	176

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 – Governo – approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza osservazioni né condizioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. AC 3505 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	4
Sui lavori del Comitato	5
ERRATA CORRIGE	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

C. 3514 – Governo – approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere senza osservazioni né condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Iannaccone,

impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3514 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto l'unico articolo di carattere sostanziale è finalizzato a sospendere demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria per talune tipologie di immobili siti nella regione Campania; in particolare la sospensione opera fino al giugno del 2011 (comma 1) ovvero – in seguito alle modifiche apportate dal Senato – fino al 31 dicembre 2010 per i soli immobili (rientranti nella tipologia indicata al comma 1) la cui demolizione sia disposta a seguito della violazione di vincoli paesaggistici definiti dalla normativa nazionale, sempre che la violazione si confermi anche in relazione all'eventuale successivo piano

paesaggistico, da adottare entro il medesimo termine del 31 dicembre prossimo (comma 2);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » e dell'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulati in data 8 maggio 2010.

AC 3505 – Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, *relatore*, passa direttamente ad illustrare la proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3505 e rilevato che:

il testo del decreto-legge, non modificato dal Senato, reca un contenuto omogeneo, in quanto finalizzato a creare

le condizioni per la partecipazione italiana al programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia ed al reperimento delle relative risorse attraverso l'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine;

tuttavia, a seguito dell'inserimento al Senato di un nuovo comma all'articolo unico del disegno di conversione, questo reca adesso una norma di carattere sostanziale, la cui introduzione – per costante giurisprudenza del Comitato – appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo; inoltre, la formulazione letterale della disposizione (e la conseguente riformulazione del titolo del provvedimento) configura un atipico ordine di esecuzione di accordi internazionali in mancanza della relativa autorizzazione alla ratifica, la cui presenza in un disegno di legge di conversione è fattispecie inedita e da valutare anche alla luce del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione (tra cui figurano anche i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali), interpretandosi il citato limite di contenuto come riferibile al testo del decreto ma anche del disegno di legge di conversione;

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis*

del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima la disposizione introdotta al Senato al comma 2 dell'articolo del disegno di legge di conversione in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, informa il Comitato che il prescritto *quorum*

di deputati ha formalizzato in Commissione Giustizia la richiesta di acquisire il parere del Comitato ai sensi dell'articolo 96, comma 3, sullo schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Auspica che il parere del Comitato potrà far emergere l'esigenza di effettuare talune correzioni di imperfezioni del testo che egli stesso ha avuto occasione di rilevare in qualità di relatore presso la Commissione competente.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 322 del 12 maggio 2010, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 3, nel titolo, sostituire le parole « 96-bis, comma 1 » con le parole « 16-bis, comma 6-bis » e conseguentemente aggiornare l'indice.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella X Circoscrizione Liguria 6

GIUNTA PLENARIA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sostituzione di un deputato nella X Circoscrizione Liguria.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Edoardo Rixi, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante

un seggio attribuito alla lista n. 8 – Lega Nord nella X Circoscrizione Liguria.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propongo che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Gian Carlo Di Vizia.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 10^a (Industria, commercio e turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
Audizione informale del Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, prof. Antonio Catricalà, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 giugno 2010.

**Audizione informale del Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, prof. Antonio Catricalà, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.
Atto n. 213.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata, Cosimo D'Arrigo 8

Audizione del Capo del Corpo di Polizia penitenziaria, dottor Franco Ionta 8

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata, Cosimo D'Arrigo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.

Audizione del Capo del Corpo di Polizia penitenziaria, dottor Franco Ionta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Guido Crosetto

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia

di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alle Commissioni riunite I e IV la proposta di legge del deputato Stucchi n. 2803, recante « Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di riserve di posti per i volontari di truppa delle Forze armate nonché di reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato ». Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia della proposta di legge C. 1527 Cirielli, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento a quest'ultima. Invita quindi la relatrice per la I Commissione, deputata Stasi, a integrare la relazione introduttiva.

Maria Elena STASI (PDL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che la proposta di legge n. 2803 Stucchi, di cui si è testé disposto l'abbinamento, novella l'articolo 16, comma 1, della legge n. 226 del 2004 nonché l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001.

Secondo la relazione illustrativa che correda la citata proposta di legge, le novelle introdotte all'articolo 16 della legge n. 226 del 2004 sono finalizzate a modificare le norme transitorie in materia di riserva di posti per l'accesso alle carriere iniziali nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, comprendendo espressamente, tra tali Forze di polizia, anche il Corpo forestale dello Stato. In particolare, la relazione illustrativa fa presente che sebbene il successivo comma 4 del citato articolo 16 abbia esplicitamente inserito anche il Corpo forestale dello Stato tra le destinazioni dei militari volontari in ferma annuale cessati dal servizio, in sede attuativa, si sono apparen-

temente verificate delle distorsioni. Più specificamente, la relazione illustrativa evidenzia come da tempo non risultino più indetti concorsi per il reclutamento nel Corpo forestale dello Stato aperti ai volontari militari cessati dal servizio al termine di un periodo di ferma prefissata di un anno.

Al riguardo, osserva che la vigente formulazione del comma 1 del citato articolo 16, richiamando ai fini dell'assegnazione delle riserve di posti le carriere iniziali di tutte le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dovrebbe includere anche il Corpo forestale dello Stato, come peraltro confermato dal successivo comma 4, che fa espressamente menzione proprio di tale Corpo. In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento del Governo in merito a quanto asserito dalla relazione illustrativa riguardo agli ultimi concorsi banditi dal Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, segnala che la modifica introdotta alla prima parte del comma 1 del predetto articolo 16, che fa salva la quota del 20 per cento di posti per i concorsi banditi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non appare coerente con la modifica introdotta nella seconda parte del medesimo comma 1, dal momento che in quest'ultima non vengono previste riserve di posti per le carriere iniziali dei vigili del fuoco.

Le modifiche introdotte all'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, invece, sono volte a precisare che le riserve di posti previste a regime, a partire dal 2021, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo militare della Croce rossa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono previste a beneficio del personale militare in ferma prefissata di un anno, in ferma breve e in ferma prefissata quadriennale. Al riguardo, osserva che la novella introdotta non appare necessaria in quanto il vigente comma 1 del citato articolo 18, riferendosi ai volontari di truppa in ferma prefissata comprende, come risulta dall'ar-

articolo 12 del medesimo decreto legislativo, sia volontari in ferma annuale, sia i volontari in ferma quadriennale.

Infine, segnala che le disposizioni oggetto di modifica da parte delle proposte di legge in esame, saranno abrogate, a far data dal prossimo 9 ottobre, dal decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'8 maggio scorso. Tutto ciò considerato, appare

quindi opportuno modificare i riferimenti normativi delle citate proposte di legge adeguandoli ai nuovi riferimenti risultanti dal predetto codice.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	12
ATTI COMUNITARI:	
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM (2010) 61 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	21
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di esperti della materia nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	14
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore 14.50 e relativi subemendamenti</i>)	24
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Parere contrario e nulla osta</i>)	27

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 giugno 2010.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.25 alle 10.40.

ATTI COMUNITARI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.40.

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM (2010) 61 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, presenta una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Roberto ZACCARIA (PD), nel concordare sulla necessità di un aggiornamento del regolamento CE n. 2007/2004, con cui è stata istituita l'Agenzia Frontex, ritiene necessario focalizzare la finalità in cui si inquadra la modifica proposta.

Rileva, infatti, che nella relazione illustrativa della relatrice e, quindi, nella proposta di parere presentata la finalità principale del documento in esame sembra essere quella delle strategie da assumere per un'efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e per il contrasto all'immigrazione illegale. Sottolinea invece come l'impostazione e le finalità date dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea rispetto alla proposta di modifica in esame sembrano essere in parte diverse. In particolare, ricorda che il considerando n. 1 della proposta in esame prevede espressamente che « uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità ».

Evidenzia quindi come l'Unione europea attribuisca alla proposta in esame uno spirito che non si coglie nella proposta di documento presentata dalla relatrice.

Rileva, altresì, che nel considerando n. 4 si evidenzia come il regolamento rispetti i diritti fondamentali ed osservi i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo.

Ritiene non secondario tale profilo, ricordando come nel regolamento si affronti il tema del rapporto con i Paesi terzi e delle modalità con cui si effettuano gli interventi di Frontex.

Evidenzia, pertanto, come questi aspetti presenti nella proposta dell'Unione europea non si ritrovano invece nella proposta di documento della relatrice: sembra

quindi una lettura parziale rispetto al documento elaborato in sede comunitaria.

Ricorda inoltre che nella proposta di documento conclusivo si fa incisivamente riferimento alla necessità di combattere sia le organizzazioni criminali che organizzano i flussi migratori sia quelle che sfruttano gli immigrati irregolari, impiegandoli in attività illegali o prive di tutele economiche e previdenziali. Non comprende peraltro perché non si ricorda anche che l'Italia non ha ancora recepito la direttiva dell'Unione europea sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono clandestini.

Rileva pertanto come, da una parte, si stigmatizza tale sfruttamento mentre dall'altra parte ci si trova di fronte ad un vistoso inadempimento da parte dell'Italia. È come dire che l'irregolarità si colpisce alle frontiere e poi non ce ne si cura più.

Per quanto riguarda i rimpatri, la proposta di documento riprende il tema dei rimpatri volontari, dimenticando tuttavia che in Italia non sono di fatto realizzabili con una legislazione che definisce come reato l'immigrazione clandestina. Ricorda inoltre che l'Italia non ha ancora recepito la direttiva dell'Unione europea sui rimpatri.

Ricorda inoltre che nel corso dell'audizione del ministro Maroni la relatrice ha posto all'attenzione della Commissione la questione dell'impatto finanziario per gli Stati membri: il ministro si è quindi soffermato sulla questione dei costi amministrativi, che opportunamente non devono essere eccessivi rispetto alle spese operative. Nel parere, inoltre, si chiede che vi sia un rimborso degli oneri relativi alla permanenza delle strutture di accoglienza in cui si svolgono gli accertamenti sull'identità degli immigrati ed in cui si avviano le verifiche per i singoli richiedenti asilo o destinati al rimpatrio. Ritiene che la questione potrebbe essere posta anche in considerazione della poca fiducia che nutre rispetto ai centri di accoglienza di alcuni Paesi, quali la Libia. Il ministro Maroni, nel corso dell'audizione, ha rile-

vato tuttavia che si tratta di un'ipotesi utopistica: non comprende dunque come si pensi di risolverla.

Ribadisce quindi l'opportunità di non limitare il documento della I Commissione ad una sola delle finalità che esso si prefigge. Evidenzia inoltre come nella proposta della relatrice non vi sia alcun riferimento alla necessità che i respingimenti in mare avvengano nel rispetto del diritto internazionale.

Mario TASSONE (UdC), nel prendere atto di quanto è emerso dal dibattito si sofferma su un provvedimento che può apparire marginale rispetto ai lavori della Commissione. Ritiene tuttavia necessaria una riflessione ulteriore, considerato che la questione di fondo che si pone riguarda l'operatività di organismi preposti al contrasto all'immigrazione illegale che tuttavia non svolgono appieno le proprie funzioni e non sviluppano le premesse che erano alla base della loro istituzione.

Occorre, a suo avviso, inserire la questione nell'ambito di una politica di insieme sull'immigrazione; l'interesse sembra invece solo quello di creare a livello di Unione europea ulteriori strutture burocratiche.

È quindi necessario chiarire preliminarmente qual è la politica dell'Unione europea sull'immigrazione, sul contrasto alla criminalità organizzata, sulla garanzia del rispetto dei diritti umani. Solo dopo potrà inserirsi un dibattito sull'attività e del ruolo di Frontex, inquadrandolo in una politica comunitaria organica e razionale. Dovrebbe essere interesse dell'intera Commissione comprendere con chiarezza che tipo di proiezione vi è per questa materia. Si potrebbe quindi valutare la possibilità di svolgere un'audizione del Ministro per le Politiche europee, Andrea Ronchi, per chiarire tali aspetti nonché per comprendere i risultati raggiunti nell'ambito dell'accordo di Schengen. Ritiene infatti che una valutazione complessiva sia preliminare rispetto alla conclusione dell'esame del documento in titolo.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, ricorda come il compito di Frontex sia

proprio quello di cooperare nelle operazioni che riguardano le frontiere esterne degli Stati membri. Ritiene quindi non rilevante, in questo quadro, il riferimento al mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva dell'Unione europea sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che assumono clandestini: non è infatti questo l'obiettivo dell'agenzia Frontex.

Con riferimento alla necessità di potenziare i principi di solidarietà e responsabilità, richiamata dal collega Zaccaria, intende tale rilievo nel senso che tali principi devono essere tenute presenti non solo da parte dello Stato membro che si trova ad affrontare numerose azioni di rimpatrio poiché è geograficamente posto al confine, ma anche da parte di Frontex, dell'Unione europea e, quindi, di tutti gli Stati membri. In questo senso, nella proposta di documento presentata si fa riferimento all'esigenza di una partecipazione ai costi da parte di tutti i Paesi dell'Unione europea, che oggi non sembrano sentirsi interamente coinvolti. Non è infatti condivisibile che tutte le spese per il controllo delle frontiere, per i rimpatri e per le strutture di accoglienza siano sostenute dallo Stato membro situato al confine per ragioni geografiche.

Per quanto riguarda la materia del diritto di asilo ricorda che, come è emerso anche nel corso dell'audizione del Ministro Maroni, il Presidente dell'Assemblea dell'ONU è di nazionalità libica. Non si può quindi pensare in maniera preconcepita che in tale Paese non ci sia rispetto dei diritti umani nell'ambito delle strutture di accoglienza.

Alla luce del dibattito, prospetta infine l'opportunità di integrare le premesse della proposta di documento, inserendo la seguente lettera: « i) la proposta rispetta i diritti fondamentali e le norme dell'Unione europea. »

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione informale di esperti della materia nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.05.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 14.50 del relatore (*vedi allegato 2*), presentato nella precedente seduta. Comunica che una proposta emendativa presentata dalla deputata Lanzillotta, tesa ad aggiungere un comma all'emendamento 14.50, è da considerarsi irricevibile in quanto non riferita

al testo dell'emendamento e in quanto modificativa di parti del provvedimento, in particolare il comma 1 dell'articolo 14 e il comma 3 dell'articolo 9, non toccate dall'emendamento medesimo. Ricorda infatti che, come ribadito da ultimo dal Presidente della Camera nella seduta della Giunta del Regolamento del 28 febbraio 2007, i subemendamenti hanno contenuto e portata più limitati rispetto all'emendamento cui si riferiscono, in quanto incidono soltanto sul testo di quest'ultimo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) invita la presidenza a rivedere la dichiarazione di irricevibilità della sua proposta emendativa, ricordando come l'esame dei progetti di legge in sede referente si caratterizzi per una maggiore flessibilità rispetto all'esame in Assemblea o in sede legislativa. A suo avviso, incidendo l'emendamento del relatore in modo molto significativo sulla delicata delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province, la presidenza non dovrebbe applicare un criterio eccessivamente formalistico, ma ammettere anche proposte emendative che si riferiscano in generale al meccanismo della delega. Fa presente, tra l'altro, che il peculiare regime di ammissibilità degli emendamenti a disegni di legge collegati fa sì che la sua proposta emendativa non potrà essere presentata neppure in Assemblea, se non viene considerata ricevibile dalla presidenza della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, chiarisce che la proposta emendativa presentata dalla deputata Lanzillotta, pur presentandosi formalmente come un subemendamento all'emendamento 14.50 del relatore, costituisce nella sostanza un nuovo emendamento al testo base, presentato però oltre il termine stabilito a questo fine, che è scaduto martedì 11 maggio alle ore 14. La proposta emendativa della deputata Lanzillotta – riducendo i termini di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 9, comma 3, del testo base – tende infatti nella sostanza a modificare non l'emendamento del relatore, ma parti del testo

base sulle quali l'emendamento del relatore non interviene. Conferma pertanto la dichiarazione di irricevibilità.

Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Lorenzin 0.14.50.11; invita al ritiro del subemendamento Lorenzin 0.14.50.2, in quanto la disposizione in esso prevista è già contenuta nella legge n. 42 del 2010; ed esprime parere contrario su tutti gli altri subemendamenti. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.50 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 14.

Con riferimento all'articolo 15, esaminato nella precedente seduta, avverte che il relatore e il Governo si riservano di valutare in vista della discussione in Assemblea l'opportunità di modificarne il testo per tenere conto di alcune proposte emendative meritevoli di riflessione.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Beatrice LORENZIN (Pdl) ritira il suo subemendamento 0.14.50.2.

Amedeo CICCANTI (UdC), con riferimento al subemendamento Lorenzin 0.14.50.11, sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole, fa presente che è necessario chiarire, eventualmente con un rinvio ad altra norma, che cosa si intenda per territorio montano.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ritiene corretta l'osservazione del deputato Ciccanti. Considerato tuttavia che la Commissione deve concludere l'esame degli emendamenti nella seduta di oggi e che non c'è quindi il tempo per un approfondimento sul punto, si riserva di proporre una definizione di territorio montano al momento della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, spetta alle regioni definire che cosa sia territorio mon-

tano: in passato è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione legislativa statale che definiva i territori montani sulla base di un criterio altimetrico. Ciò premesso, il Governo è in ogni caso disponibile a svolgere, insieme con il relatore, una riflessione più approfondita in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC) insiste sulla necessità di una definizione del territorio montano nel provvedimento in esame, onde evitare che la disposizione recata dall'emendamento del relatore debba poi essere interpretata alla luce delle diverse definizioni che le regioni danno della nozione di territorio montano.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che la questione debba essere risolta ora, e non rinviata al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea. La Commissione ha infatti il dovere di portare all'attenzione dell'Aula un testo quanto più possibile istruito e compiuto.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'emendamento 14.50 del relatore sia incostituzionale per contrasto con gli articoli 5 e 133 della Costituzione. L'articolo 5 infatti stabilisce che la Repubblica « riconosce » le autonomie locali, il che, alla luce degli atti dell'Assemblea costituente e della dottrina, deve intendersi nel senso che le autonomie locali non sono costituite o eliminate con atto di imperio del legislatore, ma sono preesistenti in quanto fondate su una unità storica. Quanto all'articolo 133, questo non solo non ammette espressamente la possibilità della soppressione di una o più province, di modo che sulla legittimità costituzionale di questo tipo di intervento si potrebbe discutere, ma delinea un procedimento per la modifica delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province che parte dal basso, ossia dall'iniziativa dei comuni. Preannuncia pertanto che il suo gruppo, ritenendo incostituzionale l'emendamento 14.50, si asterrà dalla votazione dei subemendamenti ad esso riferiti, con l'ecce-

zione del subemendamento Bressa 0.14.50.4, il quale propone l'unica forma di soppressione delle province ammissibile a Costituzione invariata, vale a dire la soppressione delle province coinvolte o contigue alle aree metropolitane. È infatti evidente che, nel momento in cui la Costituzione prevede espressamente le città metropolitane, la istituzione di queste ultime non può che portare con sé la soppressione delle province insistenti sullo stesso territorio.

Il ministro Roberto CALDEROLI chiede al deputato Bressa se la formulazione dell'articolo 14, comma 2, lettera c) del testo base sia, a suo avviso, più rispondente al dettato costituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) risponde che il testo base è formalmente più corretto, ma sostanzialmente equivalente al testo proposto dal relatore con il suo emendamento. In entrambi i casi infatti si dimentica che la Costituzione esige, per la modifica delle circoscrizioni provinciali, una iniziativa dal basso, ossia che parta dai comuni.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che la questione attenga principalmente al termine « soppressione », che non è contemplato dalla Costituzione con riguardo alle province.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'articolo 133 della Costituzione debba essere letto in chiave sistematica e che la disciplina procedurale da esso prevista riguardi soltanto l'ipotesi di modifica della circoscrizione di determinate e individuate province ovvero l'istituzione di nuove e specifiche province. L'articolo 133 non impedisce, quindi, al legislatore di dettare una disciplina di carattere generale ed astratto per la razionalizzazione del sistema delle province e per la soppressione di alcune di esse, individuate mediante criteri universali. Ricorda, per inciso, che un intervento di razionalizzazione a carattere generale ed astratto sulle province fu proposto al Parlamento anche

dal Governo Prodi nella passata legislatura.

Chiarisce che il suo subemendamento 0.14.50.9, volto ad elevare da 200 mila a 500 mila la soglia del numero di abitanti cui far riferimento ai fini della soppressione di province, è motivato dalla considerazione che, nel momento in cui le funzioni di area vasta sono affidate ai comuni, anziché – come da lei auspicato – alle province, la dimensione territoriale ottimale delle province è certamente più ampia di quella prevista dall'emendamento del relatore.

Richiama il suo subemendamento 0.14.50.3 per ribadire che le province che insistono su aree metropolitane devono essere soppresse con l'istituzione delle città metropolitane: in materia di città metropolitane, infatti, la legge n. 42 del 2010 reca disposizioni piuttosto confuse.

Invita il Governo ad una ulteriore riflessione sulla proposta del suo subemendamento 0.14.50.14, che tende in sostanza ad ampliare sensibilmente la circoscrizione delle prefetture, riducendo quindi il numero di queste ultime, sulla base della considerazione che nulla impone di far coincidere la circoscrizione delle prefetture con quella delle province.

Quanto infine alla sua proposta emendativa considerata irricevibile dalla presidenza, fa presente che essa affrontava una questione di grande rilevanza politica: attraverso la delega di cui all'articolo 14, infatti, l'intervento del Governo sulle province è in definitiva rinviato di ventiquattro mesi; sarebbe invece opportuno, anche per verificare l'effettiva volontà del Governo di ridurre le province, abbreviare il termine della delega legislativa a due mesi.

Pierluigi MANTINI (UdC) ricorda che la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, seppure ha lasciato aperte molte questioni, ne ha anche definite alcune: la individuazione delle funzioni fondamentali e dei relativi contenuti non è stata demandata alle regioni ma riservata al legislatore statale. Quanto alla soppressione delle province, ritiene che la Costituzione non la impedisca: è del resto un

principio generale del diritto che quel che si può disporre con un provvedimento si può anche revocare con un provvedimento dello stesso tipo. Nel caso di specie, la Costituzione consente l'istituzione di nuove province con legge della Repubblica; non si vede quindi perché con legge della Repubblica non si dovrebbe poter sopprimere determinate province. Certo, sarebbe opportuna una riflessione più approfondita: l'esigenza di contenimento delle spese per le istituzioni è un argomento, ma non può essere l'unico. Occorrerebbe, a suo avviso, una riforma *ad hoc*, una riforma più coraggiosa.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda che l'articolo 133 della Costituzione parla di modifica delle circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province e che dal 1948 ad oggi sono state istituite alcune nuove province e riviste le circoscrizioni di altre, ma non si è mai soppressa una provincia. Non c'è dubbio che il combinato disposto degli articoli 5 e 133 impedisce la soppressione delle province. Nell'articolo 5 le autonomie locali, tra cui rientrano le province, appaiono come entità che la Repubblica « riconosce », e non istituisce. Ai sensi dell'articolo 133, d'altra parte, il legislatore statale può negare l'istituzione di nuove province o la modifica dei confini di province esistenti, ma non può proporre: l'iniziativa spetta infatti ai comuni. Per tutte queste ragioni non c'è dubbio che l'emendamento del relatore sia incostituzionale. Ritiene essenziale che il Governo intervenga su questo punto prima che si proceda alla votazione.

Oriano GIOVANELLI (PD) deplora gli sforzi di quanti si sono ingegnanti a piegare il dettato costituzionale alle proprie volontà. Sulle province, il quadro costituzionale è molto chiaro e non richiede interpretazioni: se si vuole sopprimere le province, occorre rivedere l'articolo 114 della Costituzione; se si vuole trasformare la natura, per esempio configurandole come enti elettivi di secondo grado, come da alcuni gruppo proposto, è sufficiente una legge ordinaria; se si vuole

modificarne le circoscrizioni o istituirne di nuove, occorre l'iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Ciò premesso, ritiene che, se davvero la maggioranza vuole ridurre le province, la cosa più corretta da fare per evitare confusione e forzature è modificare l'articolo 133 della Costituzione: a suo avviso, è senz'altro possibile farlo in ventiquattro mesi, ossia prima che scada la delega al Governo.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) esprime preoccupazione per il fatto che nuovamente, nell'ambito della discussione della razionalizzazione delle province, si richiama la provincia di Isernia – la più piccola d'Italia – senza tenere conto del fatto che la regione Molise ha solo due province che, nel momento in cui fossero dimezzate, vedrebbero l'unica provincia coincidere con il territorio regionale.

Condivide, quindi, quanto evidenziato dal collega Mantini in ordine all'esigenza di definire in modo chiaro quali siano le deroghe rispetto al principio generale, tenendo conto di importanti parametri quali quello dello svolgimento delle funzioni e della densità della popolazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda come gli articoli 5 e 133 della Costituzione non siano stati oggetto di modifica da parte della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che è intervenuta sul Titolo V. Rileva come dagli atti preparatori dell'Assemblea costituente e da quanto evidenziato dalla dottrina, una lettura sistematica degli articoli 5 e 133 porta al riconoscimento della dimensione storica degli enti locali. Evidenzia come la Costituzione faccia riferimento al solo mutamento delle circoscrizioni provinciali ed all'istituzione di nuove province mentre il termine « soppressione » appare fuori da tali previsioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 114 della Costituzione che, nel prevedere che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, stabilisce che essi siano enti tra loro distinti. Rileva come la legge sulle città metropolitane

contenga elementi utili; appare evidente che se vi è una possibilità di prevedere con legge ordinaria la soppressione delle province questa si avrà solo nel momento in cui venga istituita la città metropolitana.

Richiama, a titolo esemplificativo, le due ipotesi che vi erano state per l'istituzione della città metropolitana di Venezia. Se si fosse acceduto all'ipotesi più ampia sarebbe stato chiaro che la nuova dimensione avrebbe assorbito altre province, quali quelle di Padova e di Treviso. Si tratta infatti dell'unica ipotesi che – a Costituzione vigente – consente di superare la dimensione provinciale.

Ribadisce quindi come non serva il richiamo all'articolo 133 della Costituzione nel momento in cui si prevede una procedura inversa rispetto a quella ivi prevista. A quel punto, l'unica strada percorribile è quella di una modifica costituzionale del suddetto articolo poiché altrimenti qualsiasi disposizione, salvo quanto evidenziato sulle città metropolitane, recata con legge ordinaria sarebbe incostituzionale. Ritiene che la I Commissione sia chiamata a svolgere il proprio ruolo senza far prelevare atteggiamenti demagogici.

Donato BRUNO, *presidente*, per quanto riguarda la questione posta dalla collega Lanzillotta con riguardo al proprio subemendamento, ribadisce che la dichiarazione di irricevibilità è dovuta al fatto che esso non è riferito al testo dell'emendamento ed è modificativo di parti del provvedimento non toccate dall'emendamento 14.50 del relatore. Ricorda infatti che i subemendamenti hanno contenuto e portata più limitati rispetto all'emendamento cui si riferiscono, in quanto incidono soltanto sul testo di quest'ultimo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ribadisce che la Commissione è riunita in sede referente con procedure che non hanno la rigidità della sede legislativa e che non possono non consentire di presentare in questa sede il subemendamento. Rileva che l'articolo 14 non è stato oggetto di votazione da parte della Commissione e non vede quindi quale sarebbe il momento per presentare il subemendamento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato dalla Commissione ed è uguale per tutti i deputati. Ricorda che l'articolo 14 è stato accantonato e che tutti i presentatori degli emendamenti sono stati invitati a ritirarli alla luce del nuovo emendamento 14.50 da lui presentato. Il subemendamento proposto dalla collega Lanzillotta è quindi irricevibile in quanto inerisce a parti non contemplate dall'emendamento del relatore.

Ricorda poi che, come convenuto nelle precedenti sedute, saranno considerati respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o subemendamenti sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del Governo. Ricorda che il parere del relatore e del Governo è favorevole sul subemendamento Lorenzin 0.14.50.11 e sull'emendamento 14.50 del relatore. Quanto al subemendamento Lorenzin 0.14.50.11, il relatore si è impegnato a verificare per l'esame in Assemblea la possibilità di una formulazione che contenga anche una definizione di « territorio montano ».

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia che il suo gruppo parteciperà alla votazione sul solo emendamento 14.50 del relatore, mentre non parteciperà – per i motivi esposti – alla votazione dei subemendamenti presentati.

Lorenzo RIA (UdC), intervenendo a titolo personale, preannuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento Lorenzin 0.14.50.11. Ritiene infatti opportuno stemperare l'eccessiva rigidità della delega, invitando il legislatore delegato a svolgere una riflessione più accurata, che tenga conto della specificità e dell'origine storica delle diverse province e non si limiti quindi a tagliare con un colpo d'accetta tutte quelle di popolazione inferiore a 200 mila abitanti.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Lorenzin 0.14.50.11.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dichiara il proprio voto contrario sul sube-

emendamento Lorenzin 0.14.50.11, rilevando che forse non è un caso che siano in corso iniziative per istituire province montane che hanno proprio i requisiti previsti dal suddetto subemendamento. Personalmente condivide la soppressione delle province e ritiene fondamentale evitare in futuro l'istituzione di nuove.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Lorenzin 0.14.50.11 e l'emendamento 14.50 del relatore, come risultante dal subemendamento approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva e al Comitato per la legislazione per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 giugno 2010.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 1.33 e 1.35, Occhiuto 2.6, Palagiano 2.11, Calgaro 2.31, Palagiano 2.13, Livia Turco 2.34, Calgaro 2.35, Palagiano 2.36 e 2.14, Livia Turco 2.38, Occhiuto 3.50, Binetti 3.33, Palagiano 3.13, Livia Turco 3.32, Palagiano 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5, Livia Turco 3.35, Palagiano 3.7, Lo Monte 3.30, Livia Turco 3.34, Binetti 3.41, Mura 3.10, Palagiano 3.9, Calgaro 3.36 e 3.37, Farina Coscioni 3.38, Palagiano 3.11, Livia Turco 3.40, Binetti 3.48, Calgaro 4.45, Livia Turco 4.32, Pedoto 4.33, Livia Turco 4.34, Livia Turco 4.35, Palagiano 4.16, Binetti 4.36, Calgaro 4.37, gli identici emendamenti Palagiano 4.17 e Lo Monte 4.30,

Mura 4.22, Palagiano 4.38, Palagiano 4.18, Livia Turco 4.9 e 4.10, Palagiano 4.19 e 4.39, Mura 4.23, Palagiano 4.25, Binetti 4.40, Mura 4.27, Livia Turco 4.41, Palagiano 4.20, Calgaro 4.42, Mura 4.26, Palagiano 4.21, Pedoto 4.43, Palagiano 4.44, Livia Turco 4.02, Mura 4.03, Palagiano 6.3, Calgaro 9.44 e Farina Coscioni 11.031, in aderenza a quanto evidenziato dal Comitato nei pareri espressi sul provvedimento in esame. Propone invece di esprimere nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM (2010) 61 def.)

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminata la proposta di modifica del regolamento n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce una Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Frontex);

rilevato che:

a) la proposta riguarda un tema che ha assunto un'importanza cruciale nell'ambito del confronto politico a livello europeo: quello delle strategie da assumere per un efficace controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea e per il contrasto all'immigrazione illegale;

b) il controllo delle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;

c) l'immigrazione illegale rimane un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto da parte di alcuni degli Stati membri e dall'istituzione di Frontex (che dimostra la crescente consapevolezza da parte dell'Unione Europea);

d) è necessario combattere sia le organizzazioni criminali che organizzano i flussi migratori sia quelle che sfruttano gli

immigrati irregolari, impiegandoli in attività illegali o prive di tutele economiche e previdenziali;

e) l'intervento dell'Unione Europea è necessario per ottenere risultati concreti e per evitare che gli Stati membri più esposti a causa della loro collocazione geografica, come l'Italia, si sentano abbandonati e siano costretti a fronteggiare da soli le emergenze;

f) l'Italia, insieme ad altri partner, ha ripetutamente sollecitato le istituzioni europee al massimo impegno perché il problema deve essere affrontato in un'ottica comunitaria basata sui principi di solidarietà tra gli Stati membri nei confronti dei Paesi più esposti e di cooperazione con i Paesi terzi. Ed è apprezzabile che il Programma di Stoccolma, accogliendo le richieste di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, abbia posto il rafforzamento di Frontex tra le priorità dell'Unione Europea nel prossimo quinquennio;

g) i dati a disposizione consentono di affermare che Frontex può diventare uno strumento decisivo per quanto riguarda il pattugliamento e la vigilanza dei confini marittimi, anche se la sua operatività appare ancora insoddisfacente;

h) appaiono condivisibili gli obiettivi, che la proposta di modifica del regolamento si prefigge, di incrementare la capacità operativa dell'Agenzia, così come di rafforzarne la collaborazione con i

Paesi terzi, specie quelli di partenza o di transito degli immigrati, di garantirne l'integrazione con altre agenzie europee, in particolare Europol, di consentire a Frontex di acquisire attrezzature proprie per il controllo e la sorveglianza delle frontiere;

l) rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale, unitamente al testo del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale nonché al Parlamento europeo;

esprime una valutazione positiva sulla proposta di modifica del regolamento con le seguenti osservazioni:

1) ogni modifica, anche di natura legislativa, sul ruolo e sull'attività di Frontex deve essere diretta a trasformare l'Agenzia in un efficace strumento per la protezione delle frontiere comuni anche in coordinamento con Europol e con gli altri attori europei;

2) il concetto di operazione congiunta deve comprendere, oltre alle attività di vigilanza e controllo delle frontiere, anche i diversi adempimenti connessi con la gestione degli immigrati clandestini rintracciati e soccorsi, per i quali lo Stato membro dovrebbe ottenere da Frontex un adeguato finanziamento. Infatti, occorre considerare le consistenti spese relative al trasporto degli immigrati irregolari alle strutture di accoglienza nelle quali si svolgono gli accertamenti sulla loro identità e sono avviate le verifiche amministrative relative allo status dei singoli immigrati richiedenti asilo o destinati al rimpatrio. Particolarmente onerosi sono anche i costi relativi alla permanenza nelle strutture e all'attività di collaborazione con le rappresentanze consolari competenti al fine dell'identificazione. Anche per sostenere tali oneri lo Stato membro dovrebbe ricevere adeguato finanziamento o, comunque, occorrerebbe prevedere forme di cofinanziamento da parte di Frontex per sostenere tali adempimenti;

3) in tema di operazioni congiunte, occorre prevedere e rendere operativi voli congiunti di rimpatrio organizzati e finanziati o cofinanziati dall'Agenzia;

4) è necessario garantire la massima efficienza da parte di Frontex. In particolare, occorre evitare che le risorse di bilancio siano destinate in ampia misura a spese di carattere amministrativo invece che a spese operative, alle quali andrebbe attribuita la quasi totalità delle somme stanziare;

5) il previsto rafforzamento di Frontex deve riguardare anche l'istituzione e la gestione di centri europei per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati clandestini e la creazione di un sistema europeo per la gestione delle domande di asilo, come auspicato dalle stesse istituzioni dell'Unione Europea;

6) è necessario sostenere e conferire maggiore efficacia alla politica di collaborazione tra Frontex ed i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale prevedendo che gli Stati membri ricevano un sostegno tecnico e finanziario dall'Agenzia per le iniziative di cooperazione bi e multilaterali che gli stessi intraprendono con i Paesi terzi;

7) occorre rafforzare il ruolo di Frontex nella cooperazione con i Paesi terzi attraverso la sottoscrizione di accordi tra l'Unione Europea e i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. In particolare, si ricorda che l'accordo sottoscritto dall'Italia con la Libia (e con altri Paesi africani) sta dando proficui risultati sul piano dell'impegno libico per il pattugliamento delle proprie coste e della lotta ai trafficanti di esseri umani;

8) è necessario definire meccanismi di concertazione tra Frontex e gli Stati membri che, senza pregiudicare il processo di rafforzamento dell'Agenzia incentrato su una più efficiente gestione del personale e dei mezzi tecnici messi a

disposizione dai Paesi membri, garantisca comunque ai Paesi membri la necessaria autonomia operativa in termini di modalità e tempistica di impiego;

9) al fine di consentire l'effettiva operatività di Frontex e di rilanciare l'at-

tività dell'Agenzia sulla base di una effettiva solidarietà tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere, si ritiene inoltre necessario l'impegno finanziario e tecnico di tutti i Paesi membri della Unione Europea.

ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

**EMENDAMENTO DEL RELATORE 14.50
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 14.

Alla lettera a), dopo le parole: , tenendo conto inserire le seguenti: dell'identità storica delle provincie e.

0. 14. 50. 1. Ria.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione della soppressione delle provincie nei cui capoluoghi vengono istituite le città metropolitane. I comuni che non entrano a far parte delle aree metropolitane confluiscono, secondo il principio della continuità territoriale, con le modalità previste dalle leggi vigenti, nelle provincie confinanti con la provincia soppressa.

0. 14. 50. 2. Lorenzin.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) previsione della soppressione delle provincie aventi come capoluogo un comune appartenente a una città metropolitana ovvero una città metropolitana.

Conseguentemente, alla lettera e), dopo la parola: contigue, aggiungere le seguenti: o alla città metropolitana.

0. 14. 50. 3. Lanzillotta.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione della soppressione delle provincie coinvolte o contigue alle aree metropolitane;

0. 14. 50. 4. Bressa, Amici, Giovanelli.

Alla lettera b) sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: di norma.

0. 14. 50. 5. Ria.

Alla lettera b) sostituire le parole: ai 200.000 abitanti con le seguenti: ad 1.000.000 di abitanti.

0. 14. 50. 6. Donadi, Borghesi, Favia.

Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.

* **0. 14. 50. 7.** Ciccanti, Tassone, Man-
nino, Mantini.

Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.

* **0. 14. 50. 8.** Borghesi, Favia, Donadi.

Alla lettera b) sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 500.000.

* **0. 14. 50. 9.** Lanzillotta.

Alla lettera b) sostituire le parole: 200.000 con la seguente: 300.000.

0. 14. 50. 10. Favia, Borghesi, Donadi.

Alla lettera b) aggiungere, in fine, le parole: , oppure 150.000 abitanti, laddove il territorio sia montano per oltre il 50 per cento.

0. 14. 50. 11. Lorenzin.

(Approvato)

Alla lettera b) aggiungere, in fine le parole: e soppressione delle Prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300, le funzioni delle quali saranno trasferite, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, alle Questure e ai comuni;

0. 14. 50. 12. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

b)-bis. revisione delle circoscrizioni territoriali delle provincie a partire da

quelle istituite dopo il 1990 e da quelle che insistono in aree interessate all'istituzione delle città metropolitane.

0. 14. 50. 13. Ria.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato accorpandoli in modo che la popolazione residente in ciascun ambito non sia inferiore al milione e mezzo di abitanti;

0. 14. 50. 14. Lanzillotta.

Aggiungere in fine il seguente periodo:

Le regioni a statuto speciale applicano le disposizioni di cui al presente comma in quanto principi generali dell'ordinamento della Repubblica e norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

0. 14. 50. 15. Ria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;

b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;

c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;

e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;

f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini ».

14. 50. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 3

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(C. 278-A Farina Coscioni, ed abb.)**

PARERE CONTRARIO E NULLA OSTA

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Livia Turco 1.33, Livia Turco 1.35, Occhiuto 2.6, Palagiano 2.11, Calgaro 2.31, Palagiano 2.13, Livia Turco 2.34, Calgaro 2.35, Palagiano 2.36, Palagiano 2.14, Livia Turco 2.38, Occhiuto 3.50, Binetti 3.33, Palagiano 3.13, Livia Turco 3.32, Palagiano 3.14, Nunzio Francesco Testa 3.5, Livia Turco 3.35, Palagiano 3.7, Lo Monte 3.30, Livia Turco 3.34, Binetti 3.41, Mura 3.10, Palagiano 3.9, Calgaro 3.36 e 3.37, Farina Coscioni 3.38, Palagiano 3.11, Livia Turco 3.40, Binetti

3.48, Calgaro 4.45, Livia Turco 4.32, Pedoto 4.33, Livia Turco 4.34, Livia Turco 4.35, Palagiano 4.16, Binetti 4.36, Calgaro 4.37, gli identici emendamenti Palagiano 4.17 e Lo Monte 4.30, Mura 4.22, Palagiano 4.38, Palagiano 4.18, Livia Turco 4.9 e 4.10, Palagiano 4.19 e 4.39, Mura 4.23, Palagiano 4.25, Binetti 4.40, Mura 4.27, Livia Turco 4.41, Palagiano 4.20, Calgaro 4.42, Mura 4.26, Palagiano 4.21, Pedoto 4.43, Palagiano 4.44, Livia Turco 4.02, Mura 4.03, Palagiano 6.3, Calgaro 9.44 e Farina Coscioni 11.031,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 657 D'Antona</i>)	28
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. C. 3143 Rao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	32
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	33

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana.

(*Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 657 D'Antona*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che alla proposta di legge in esame è abbinata la proposta n. 657, presentata dall'onorevole D'antona, vertente anch'essa sui limiti al giudizio abbreviato.

Carolina LUSSANA (LNP), *relatore*, si sofferma in primo luogo sulla proposta di legge n. 668, che consta di un unico articolo.

In particolare, attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del

comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, essa mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Ricorda che il giudizio abbreviato è un giudizio predibattimentale, esteso al merito, che si svolge in udienza camerale innanzi al giudice per le indagini preliminari e si caratterizza per la decisione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che hanno qui piena valenza probatoria.

Si tratta di un procedimento di tipo volontario, che presuppone la richiesta del giudicabile, avente natura premiale, dal momento che se l'imputato non viene assolto bensì condannato si opera una riduzione della pena nella misura fissa di un terzo in modo che la pena irrogata sarà pari a due terzi rispetto a quella altrimenti applicabile.

Il rito è ammissibile anche per i delitti ipoteticamente punibili con l'ergastolo: la pena in genere viene automaticamente ridotta di un terzo e, nella specie, quella all'ergastolo viene sostituita la reclusione di anni trenta, mentre quella all'ergastolo con isolamento diurno viene sostituita la pena dell'ergastolo.

Con la disciplina attualmente in vigore, mancando qualsiasi limite di natura oggettiva per l'applicabilità di questo rito speciale, possono quindi definirsi anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni per reati molto gravi. Oltretutto, l'esperienza processuale di questi anni dimostra come tale giudizio non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento, mentre oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali.

Per tali ragioni, la proposta di legge in oggetto intende stabilire l'impossibilità di ricorrere a tale rito per i delitti più gravi puniti con l'ergastolo, come l'omicidio volontario. Se, infatti, consentire la scelta del rito risulta giustificabile in via generale per motivi legati ad esigenze deflative, ciò non sembra accettabile per quei reati che,

in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente. Si interviene, quindi, sull'articolo 442 del codice di procedura penale con la soppressione della parte del comma 2 dove è stabilito espressamente che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta, mentre a quella dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella dell'ergastolo.

Passa pertanto ad illustrare la proposta presentata dall'onorevole D'antona, appena abbinata alla proposta n. 668. Rileva che quella condivide la medesima ratio della proposta già illustrata, essendo diretta a ridurre gli effetti della « Riforma Carotti » sul giudizio abbreviato in relazione a reati gravissimi puniti con l'ergastolo.

Rispetto a questa, quella in esame interviene anche su altre disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, che stabiliscono che alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. E che alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

In particolare, si modifica anche l'articolo 438 del codice di procedura penale prevedendo espressamente l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Altra differenza è data dall'articolo 2, che, sostituendo l'articolo 441-*bis* del codice di procedura penale, sancisce che nei casi in cui, a seguito di una integrazione probatoria, si è proceduto alla modifica dell'imputazione, il procedimento prosegue d'ufficio secondo il rito ordinario, nel corso del quale solo attraverso una formazione della prova nella dialettica delle parti è possibile accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 27 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la proposta di legge C. 2011 Ferranti è iscritta nel calendario dell'Assemblea, in quota opposizione, a partire da lunedì 28 giugno, con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame.

Donatella FERRANTI (PD), auspicando che la Commissione riesca a concludere l'esame in tempo utile per rispettare il calendario dell'Assemblea, ritiene che la materia oggetto delle proposte di legge abbinate debba essere approfondita anche attraverso audizioni mirate che siano in grado di far emergere le diverse esigenze delle quali il Parlamento deve tener conto nell'affrontare un tema tanto delicato quanto quelle dei rapporti tra detenute madri e figli minori.

Enrico COSTA (PdL) condivide l'esigenza di svolgere delle audizioni, ritenendo che queste possano essere utili per poter valutare meglio le proposte di legge in esame. A tale proposito si riserva di indicare dei soggetti da audire.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la questione relativa alle audizioni sarà affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere la ratio di fondo dei provvedimenti in esame, pur esprimendo forti perplessità sull'articolo 8 della proposta di legge n. 2011, che incide sul testo unico in materia di immigrazione.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che la Commissione non ha ancora scelto un

testo base o un testo unificato sul quale proseguire l'esame in sede referente, ritenendo che nel corso delle audizioni si potranno affrontare anche le questioni relative alla normativa in materia di immigrazione con particolare riferimento al caso in cui la detenuta madre sia straniera. Auspica che il Governo fornisca alla Commissione il necessario contributo per poter approvare una legge condivisa ed efficace.

Carolina LUSSANA (LNP), riservandosi di intervenire in maniera più approfondita, si limita a ricordare il lavoro svolto nella scorsa legislatura nella Commissione giustizia sempre in tema di rapporto tra detenute madri e figli minori, rilevando come in quella occasione si decise di stralciare la parte relativa alla modifica del testo unico in materia di immigrazione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che per il Governo l'oggetto delle proposte di legge in esame è estremamente rilevante, in quanto si tratta di una materia che coinvolge diritti insopprimibili, come quelli dei genitori e dei figli.

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo aver fatto riferimento ad una serie di visite che ha compiuto nella scorsa settimana presso istituti carcerari piemontesi, sottolinea l'esigenza di approvare una normativa che impedisca la permanenza dei bambini in carcere, senza distinguere tra italiani, comunitari ed extracomunitari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea, in quota opposizione, a partire da lunedì 28 giugno. Considerato che già più volte la Commissione ha chiesto un rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea in considerazione di una preannunciata prossima presentazione da parte del Governo di un disegno di legge sulla medesima materia, ritiene, quale Presidente della Commissione, che si dovrebbero organizzare i lavori in maniera tale da rispettare il calendario dell'Assemblea.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI annuncia, in relazione a quanto appena dichiarato dal Presidente, che nella prossima riunione del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia presenterà uno schema di disegno di legge sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame. Pur comprendendo l'esigenza di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene che, proprio alla luce della imminente presentazione del disegno di legge del Governo, sarebbe opportuno un ulteriore slittamento dell'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento presentato dall'onorevole Vietti, al quale sarà sicuramente abbinato il predetto disegno di legge.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore*, dopo aver preso atto che finalmente il Governo si appresta a presentare un disegno di legge da tanto tempo annunciato, sottolinea come l'interesse del suo gruppo sia quello di pervenire ad una riforma che tenga conto di tutte le diverse esigenze che devono stare alla base di una nuova disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. A tal fine auspica un serio confronto tra le diverse forze politiche ed il Governo, pur ricordando i ristretti tempi della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

C. 3143 Rao.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 maggio 2010.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ritiene che dal dibattito in Commissione sia già emersa una discreta convergenza dei gruppi e, considerato che il provvedimento si compone di un solo articolo, invita il presidente Bongiorno a valutare le possibilità di accelerarne l'esame, eventualmente prevedendo la fissazione del termine per gli emendamenti. Esiste infatti un'oggettiva ragione di urgenza, rappresentata dalla prossima scadenza del Consiglio superiore della magistratura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento non è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che, in difetto di tale dato vincolante per la definizione dei tempi di esame in Commissione, l'opportunità di una accelerazione dell'esame dovrà essere discussa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Cinzia CAPANO (PD) rileva come dal dibattito siano emerse non solo convergenze ma anche molte perplessità. Il provvedimento, quindi, proprio in considerazione della delicatezza del suo contenuto, necessita di tempi di esame adeguati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 26 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi *Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2010*).

Manlio CONTENTO (PdL) preso atto della proposta di parere del relatore, invita il Governo a fornire ulteriori precisazioni che possano contribuire a chiarire la natura del sistema per la conservazione degli atti e dei repertori notarili configurato dallo schema di decreto legislativo in esame. Sottolinea, infatti, come il provvedimento sembri consentire la realizzazione di un sistema di archiviazione in sicurezza, senza oneri per lo Stato e senza che si realizzi in realtà, come invece paventato dal relatore, una sostituzione ai pubblici archivi notarili.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fornisce i chiarimenti richiesti dall'onorevole Contento, richiamandosi sostanzialmente al dettagliato intervento svolto nella seduta del 25 maggio scorso. Con riferimento alla proposta di parere del relatore, ritiene che la stessa

potrebbe essere riformulata sopprimendo la condizione di cui alla lettera a) e trasformando in osservazione la condizione di cui alla lettera b).

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, dichiara di accogliere l'invito alla riformulazione della parte dispositiva della proposta di parere, precisando peraltro che i rilievi e le considerazioni contenuti nelle premesse, della cui fondatezza rimane fortemente convinta, saranno non solo confermate ma anzi integrate. Ritiene infatti evidente la necessità di coordinare la tenuta di atti e repertori notarili per prevenire duplicazioni di sistemi informatici di trasmissione, consentendo anzi all'Archivio centrale informatico di svolgere al meglio le proprie previste prerogative istituzionali, anche sotto il profilo dei controlli sull'attività notarile. Ritiene altresì opportuno che si eviti lo stravolgimento delle modalità di ispezione e controllo degli atti ed attività notarili, legate anche al noto principio della competenza territoriale degli archivi e della relativa circoscrizione di distretto notarile.

Preannuncia quindi che nella seduta di domani presenterà una nuova proposta di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che si sono svolte le audizioni previste. Avverte che il prescritto quorum di deputati ha chiesto che sullo schema in esame si esprima il Comitato per la legi-

slazione e che il relatore, assente per altri impegni istituzionali, le ha comunicato che entro questa settimana presenterà una proposta di parere che potrà essere posta in votazione la prossima settimana.

Ricorda che il termine di scadenza del parere è il 18 giugno, mentre quello della delega è il 4 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nella riunione appena svolta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha invitato i gruppi ad esprimersi sulla prosecuzione dell'iter del disegno di legge in esame, in merito al quale già oltre i quattro quinti dei membri della Commissione hanno dato l'assenso per il trasferimento in sede legislativa.

Ricorda che non è ancora pervenuto l'assenso del Governo, mentre, in merito ai pareri delle altre Commissioni, la Com-

missione Bilancio ha espresso delle condizioni relativamente ad alcune disposizioni del provvedimento. Dichiara di aver sottolineato l'esigenza di verificare se il Governo intenda dare l'assenso e se, alla luce del parere della Commissione bilancio, sussistano ancora le condizioni per il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento.

Ritiene che si tratti di una verifica che si deve fare celermente, in quanto il provvedimento è stato espunto dal calendario dell'Assemblea su sua richiesta, a nome della Commissione giustizia, proprio in vista di un trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Dopo aver ricordato la drammaticità nella quale versano attualmente le carceri italiane a causa di un sovraffollamento oramai intollerabile, sottolinea l'esigenza di pervenire quanto prima all'approvazione del provvedimento in esame. Conclude dichiarando che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare giovedì prossimo come data ultima entro la quale sarà possibile verificare se sussistano ancora le condizioni per il trasferimento in sede legislativa, avvertendo che qualora queste non sussistessero chiederà al Presidente della Camera l'inserimento del provvedimento nel calendario di giugno dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.

C. 2919 Paniz, C. 1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36

RISOLUZIONI:

7-00265 Pianetta: Sulla partecipazione italiana alle iniziative previste a Tallin « Capitale europea della cultura » per il 2011 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.

DL 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » e dell'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00265 Pianetta: Sulla partecipazione italiana alle iniziative previste a Tallin «Capitale europea della cultura» per il 2011.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Enrico PIANETTA (Pdl) illustra la risoluzione in titolo, di cui è primo firmatario, sottolineando che essa è finalizzata a promuovere una rafforzata presenza italiana in occasione delle iniziative che saranno assunte a Tallinn quale «Capitale europea della cultura» per il 2011.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime il consenso del

Governo sul testo della risoluzione in discussione, a condizione che il dispositivo sia riformulato al fine di impegnare il Governo a prevedere le risorse necessarie ai fini della partecipazione alle iniziative compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Enrico PIANETTA (Pdl) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00265, come riformulata, che assume il n. 8-00071 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

**DL 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «*Intercreditor Agreement*» e dell'accordo denominato «*Loan Facility Agreement*» stipulati in data 8 maggio 2010.
(C. 3505 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante « Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «*Intercreditor Agreement*» e dell'accordo denominato «*Loan Facility Agreement*», stipulati in data 8 maggio 2010 », approvato con modificazioni dal Senato;

osservato che la partecipazione dell'Italia al programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia, deciso in sede europea al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'euro, è fondata sul principio generale dell'Unione europea della coesione economica, sociale e territoriale, nonché sulla solidarietà tra gli Stati membri;

auspicato che l'attuale crisi possa avviare un processo di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria sotto il profilo politico, affinché il governo dell'economia europea abbia una più solida base istituzionale;

apprezzate le ragioni di necessità ed urgenza che hanno motivato l'adozione del provvedimento in esame e, successiva-

mente, l'integrazione nel suo testo degli accordi intervenuti a Bruxelles l'8 maggio scorso tra i ministri dell'Eurogruppo, ovvero l'«*Intercreditor Agreement*» ed il «*Loan Facility Agreement*»;

rilevato che gli accordi in questione non sono omogenei, essendo solo il primo firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea;

preso atto che l'inserimento, mediante modifica apportata dal Senato, di una norma contenente l'ordine di esecuzione dei citati accordi non è stato accompagnato dalla previsione di un'autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione;

ritenuto che la formula dell'ordine di esecuzione non risulta coerente con le ordinarie procedure di recepimento nell'ordinamento interno, né adeguata alla natura degli accordi intercorsi;

valutata, infine, l'opportunità di allegare integralmente al provvedimento in titolo i testi degli accordi denominati «*Intercreditor Agreement*» e «*Loan Facility Agreement*», sottoscritti a Bruxelles l'8 maggio 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere il comma 2 e, conseguentemente, all'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere infine il seguente

comma: « 2. È autorizzata l'assunzione ed attuazione da parte dell'Italia degli impegni di cui all'allegato accordo denominato « *Intercreditor Agreement* », sottoscritto a Bruxelles l'8 maggio 2010, nei modi e nei termini ulteriormente specificati nell'allegato accordo denominato « *Loan Facility Agreement* », sottoscritto nello stesso luogo e in pari data.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00265 Pianetta: Sulla partecipazione italiana alle iniziative previste a Tallin « Capitale europea della cultura » per il 2011.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

nel 2011 Tallinn sarà Capitale europea della Cultura, la città di Tallinn sta predisponendo un folto programma di eventi, comprendente sia un'edizione speciale di eventi tradizionali come il festival delle canzoni, il festival cinematografico delle « notti buie » (le lunghe notti invernali che iniziano alle quattro del pomeriggio, durante le quali si va volentieri al cinema) e i « giorni del mare »;

si calcola che per visitare gli eventi del 2011 vi sarà a Tallinn un aumento dell'8-12 per cento nel flusso di turisti;

in tutti questi eventi (dal festival del cinema a quello delle canzoni) la locale popolazione si attende dall'Italia, che è permanentemente capitale mondiale della cultura, un contributo importante;

in Estonia c'è un grande interesse per tutti i settori della cultura italiana; a parte le affinità derivanti dall'importanza delle tematiche e problematiche marine per tutti e due i Paesi (il mar Baltico per l'Estonia è un fattore importante) vi è in Estonia un grande amore per la musica (si tratta del Paese, dopo l'Irlanda, con il maggior numero di canti popolari) e per i musicisti italiani;

il centro storico della capitale Tallinn (patrimonio UNESCO) è stato restaurato in buona parte anche da architetti italiani;

moltissimi studenti si recano in Italia per studiare materie artistiche e per imparare la nostra lingua e molti turisti visitano il nostro Paese;

non vi è a Tallinn un istituto di cultura e nemmeno un addetto culturale presso l'Ambasciata. Vi è solo un lettore presso la celebre università di Tartu (presso la quale aveva insegnato, nel 1938, Indro Montanelli) e nessuno presso l'università della capitale;

la lingua italiana non è ancora insegnata nelle scuole dell'Estonia anche se vi è una rilevante domanda di italiano da parte della popolazione adulta. Alcune scuole sarebbero disposte ad offrire l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera se da parte nostra si potesse offrire un appoggio finanziario;

purtroppo i fondi a disposizione della nostra ambasciata per le iniziative culturali stanziati dal Ministero, ammontavano per l'anno scorso a 13.000 euro e quest'anno subiranno probabilmente un taglio;

oltre all'interesse della popolazione dell'Estonia per la cultura italiana vi è da considerare che Tallinn è comunque un'importante vetrina d'esposizione per i nostri prodotti e la nostra cultura;

il Ministero commisurando le risorse destinate alle varie sedi a fattori strutturali, come il numero (qui esiguo) della popolazione permanente, non tiene conto dei milioni di turisti che visitano

Tallinn tutti gli anni, sbarcando dalle navi da crociera che fanno il giro dei paesi nordici;

vi è inoltre un rilevante flusso di turisti che, dalle vicine San Pietroburgo ed Helsinki vengono nel fine settimana a fare acquisti ed escursioni a Tallinn;

con un aumento di risorse a disposizione per la promozione della nostra lingua e cultura si potrebbe quindi ottenere un risultato di utilità più che proporzionale rispetto alle risorse investite;

per le ragioni espresse l'investimento in immagine del nostro Paese sul-

l'Estonia è opportuno che sia maggiore e non semplicemente calibrato al rapporto abitanti,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, le risorse necessarie ed adeguate al fine di partecipare attivamente e positivamente alle iniziative che si svolgeranno a Tallinn Capitale dell'Estonia nel corso del 2011 che vedrà la città « capitale europea della cultura ».

(8-00071) « Pianetta, Vannucci, Tempestini, Migliori, Pisicchio, Picchi, Razzi, Volontè, Zucchi, Pini ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	40
Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. C. 799 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	42
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>) ..	49

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2010, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010	50
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	51
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Marino Zorzato, che ringrazia sentitamente per il lavoro

svolto, ed è entrato a farne parte l'onorevole Fabio Garagnani, al quale porge i migliori auguri di buon lavoro. Comunica, altresì, che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Siegfried Brugger, ringraziandolo per il lavoro svolto.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.

Atto n. 206.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di convenzione rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente, in relazione all'articolo 1, la necessità di integrare la definizione di « Canone di concessione » specificando che tale canone deve essere corrisposto non solo al concedente, ma anche allo Stato, in virtù di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993 e dall'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006, ritenendo necessario prevedere una analoga integrazione anche nell'articolo 12 dello schema di convenzione. Per quanti riguarda, l'articolo 14, ritiene che potrebbe essere utile chiarire la disposizione dell'articolo 14, ai sensi della quale la tariffa media sarà oggetto di rivalutazione in funzione del tasso di inflazione reale, fino alla data di entrata in esercizio del collegamento autostradale, osservando che detto meccanismo non è previsto dalla disciplina di cui alla delibera CIPE n. 39 del 2007. Per quanto attiene, infine, all'Allegato E, che reca il piano economico e finanziario dell'opera, rileva che la copertura del fabbisogno finanziario totale del progetto, pari ad euro 1.821 milioni di euro, viene assicurata attraverso l'impiego di risorse fornite sia da azionisti, pari a 464,9 milioni di euro, sia reperite sul

mercato finanziario, pari a circa 1.287 milioni di euro, sia, infine, provenienti da *cash flow* gestionale, per circa 69 milioni di euro. A quest'ultimo proposito, ritiene che potrebbe essere utile chiarire la natura di tale flusso di cassa, atteso che il periodo considerato è quello di costruzione, precedente a quello di generazione dei ricavi operativi.

Claudio D'AMICO (LNP) *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa (atto n. 206),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

è necessario modificare gli articoli 1 e 12 al fine di precisare che il canone di concessione debba essere corrisposto anche allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993 dell'articolo 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006;

con riferimento all'Allegato E, recante il Piano economico-finanziario e la relativa relazione, appare opportuno precisare la natura delle risorse provenienti dal *cash flow* gestionale, dal momento che tale flusso di cassa si produrrebbe durante la costruzione dell'opera, e, quindi, in una fase anteriore alla produzione di ricavi operativi;

ritenuto che:

all'articolo 14 occorre precisare che il periodico adeguamento delle tariffe di pedaggio si riferisce solo alla fase successiva all'entrata in esercizio del collegamento autostradale;

appare opportuno riformulare l'articolo 18 secondo le indicazioni contenute della delibera CIPE n. 109/2009, che reca la disciplina delle procedure per l'adeguamento annuale delle tariffe;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 3, al capoverso: Canone di concessione dopo le parole: è tenuto a corrispondere *aggiungere le seguenti*: allo Stato e;

all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: corrispondere aggiungere le seguenti: allo Stato e;

conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 sopprimere le parole: al Concedente;

all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: e sarà periodicamente adeguata in relazione alla normativa vigente *con le seguenti*: ed è adeguata, successivamente all'entrata in esercizio del Collegamento Autostradale, ai sensi degli articoli 15 e 18;

riformulare l'articolo 18 in conformità a quanto previsto nel numero 1), lettera e), della delibera CIPE n. 109/2009;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo, con riferimento all'Allegato E, recante il Piano economico-finanziario e la relativa relazione, se l'inclusione, tra le fonti di copertura del fabbisogno finanziario, del *cash flow* gestionale, possa determinare uno squilibrio del predetto Piano con effetti negativi sulla sostenibilità della realizzazione dell'opera sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;

valuti il Governo la possibilità di individuare i finanziamenti opportuni, eventualmente tramite prelievo dai ricavi previsti dalla Convenzione in esame, per implementare la rete viaria di accesso alle due infrastrutture principali dirette ad incanalare il traffico del sistema di mobilità della zona est di Milano, ossia alle Autostrade Tangenziale esterna e Bre-BreMi, con particolare riguardo alla creazione di sottopassaggi che evitano l'attraversamento da tale rete viaria dei centri abitati dei comuni limitrofi, in modo par-

ticolare per l'asse costituito dall'ex SS 11 nel tratto compreso tra le nuove infrastrutture autostradali e la città di Milano;

ai fini della fluidificazione del traffico alla zona Est di Milano e contestualmente all'entrata in esercizio della Tangenziale esterna di Milano di cui al presente schema di convenzione unica, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la convenzione della soc. Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, con lo scopo di sopprimere la barriera di esazione di Agrate sull'attuale Tangenziale Est di Milano con eventuale copertura dei costi derivanti da detta soppressione mediante prelievo dai ricavi previsti dalla Convenzione in esame ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

C. 799 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 giugno 2010, ricordando come in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando alcune condizioni al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che le condizioni erano volte a prevedere che ai componenti della Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non venisse corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese; a coordinare le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale richiamate al comma 1, lettera a), dell'articolo 4; a sopprimere l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e dei professori universitari; nonché a precisare, all'articolo 10, che le spese di carattere organizzativo sostenute dalle aziende per l'attivazione della libera professione per gli operatori sanitari non medici, dovranno essere integralmente rimborsate a valere sulle tariffe corrisposte dagli utenti. In proposito, rappresenta che la XII Commissione, nella seduta del 3 giugno 2010, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ad eccezione di quella concernente l'articolo 8. Osserva, inoltre, che il testo all'esame dell'Assemblea presenta alcune modifiche rispetto a quello esaminato dalla Commissione bilancio. In particolare, è stato modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, che disciplina la competenza delle regioni in merito alla composizione del Collegio di direzione, ed è stato soppresso l'articolo 13 recante l'abrogazione della disciplina vigente in materia di rapporto esclusivo dei dirigenti sanitari. Ritiene che tali modifiche rivestano carattere meramente ordinamentale e non presentino, quindi, profili problematici di carattere finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al

mancato recepimento della condizione espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta alla soppressione dell'articolo 8, ricorda che il Governo ha ritenuto le disposizioni ivi contenute suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali politiche limitative del *turn over* adottate in ambito regionale ed alla circostanza che, nel caso di sostituzione del relativo personale, il trattamento economico riconosciuto ai nuovi assunti risulterebbe, comunque, inferiore al trattamento goduto dai soggetti più anziani collocati in quiescenza. Tali criticità si produrrebbero soprattutto con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del *turn over*. Alla luce dei profili critici richiamati, ritiene opportuno, salvo che il Governo esprima un avviso diverso, ribadire la necessità della soppressione dell'articolo 8.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che talune proposte emendative presentino una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala al riguardo l'emendamento Livia Turco 1.31, il quale sopprime la clausola di neutralità finanziaria contenuta nella disposizione del comma 2 dell'articolo 1, ai sensi della quale la definizione delle soluzioni organizzative da parte delle regioni deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi, che gli articoli aggiuntivi De Poli 2.01 e Livia Turco 2.030 prevedono che ai direttori socio-sanitari o dei servizi sociali si applichi la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui alla legge in esame. Al riguardo, rileva che le proposte emendative riproducono il contenuto dell'articolo 2-*bis* del primo testo trasmesso dalla Commissione di merito e sul quale, con lettera interlocutoria trasmessa in data 6 maggio 2010, la Commissione bilancio aveva evidenziato alcuni profili

critici sotto il profilo finanziario. Rileva, poi, che l'emendamento Mura 3.10 è volto ad istituire presso ciascuna regione o provincia autonoma un'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, composte da cinque membri, senza prevedere alcuna forma di copertura per gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle autorità. Con riferimento all'emendamento Livia Turco 8.33, osserva che la proposta emendativa estende la disciplina dell'articolo 8, comma 3, anche ai ricercatori universitari, ricordando che sulla disciplina di cui al comma 3 e, più in generale, sull'articolo 8, la Commissione bilancio ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione nella seduta del 3 giugno 2010. Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Palagiano 11.030 stabilisce l'obbligo per tutte le strutture sanitarie ospedaliere, pubbliche e private, e per il relativo personale medico di stipulare apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti, prevedendo che gli oneri derivanti dalla stipula delle polizze riguardanti il personale medico siano posti a carico di tale personale.

Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In primo luogo, richiama, in proposito, l'emendamento Livia Turco 1.34, il quale prevede che le regioni promuovano forme di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie con il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti e l'emendamento Occhiuto 2.6, il quale prevede l'inserimento tra gli organi delle aziende USL della Commissione di garanzia, composta da due esperti, due dirigenti regionali e dal Presidente della Conferenza dei sindaci, disponendo che la partecipazione alle riunioni della Commissione dia titolo al solo al rimborso delle spese sostenute, che non possono superare l'importo di trenta euro a seduta. Rileva, poi, che l'emendamento Palagiano 2.11 prevede che ciascuna Regione istituisca un Comitato tecnico-scien-

tifico regionale, composto da dirigenti della medesima regione, che individui precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, senza indicare con quali risorse si farà fronte alle spese per l'istituzione e il funzionamento di tale Comitato e che l'emendamento Occhiuto 3.50 prevede che le regioni adottino misure di pubblicità e trasparenza delle procedure per la formazione dell'albo dei direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere. Segnala, poi, che gli emendamenti Palagiano 3.14 e Nunzio Federico Testa 3.5 prevedono tra i requisiti per la nomina a direttore generale la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali con oneri a carico dei partecipanti. Al riguardo, ferma rimanendo la previsione che allo svolgimento dei corsi si provvederà con oneri a carico dei partecipanti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare, comunque, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che l'emendamento Calgaro 3.37 prevede che i *curricula* degli aspiranti direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere siano valutati da un'apposita commissione, stabilendo che i relativi componenti ricevano una remunerazione determinata con decreto del Ministro della salute nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritenendo necessario un chiarimento in ordine all'effettività di tale ultima previsione. Fa presente, poi, che l'emendamento Livia Turco 3.40 è volto a prevedere la definizione di albi regionali dei direttori generali, ritenendo necessario che il Governo chiarisca l'eventuale impatto di tale disposizione sulla finanza pubblica. Osserva, inoltre, che l'emendamento Farina Coscioni 3.44 è volto ad istituire, presso l'AGENAS l'anagrafe dei direttori generali nominati dalle regioni, ritenendo necessario che il Governo chiarisca l'eventuale impatto di tale disposizione sulla finanza pubblica, e che l'emendamento Palagiano 4.19 è volto a disporre che i componenti della commissione di valutazione per il conferimento degli in-

carichi di struttura complessa siano sorvegliati nell'ambito di un elenco nazionale anziché regionale. A tale ultimo riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se, dalla richiamata disposizione, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alle spese di trasferta dei membri della commissione. Con riferimento all'emendamento Palagiano 4.39, che è volto a disporre che i componenti della commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa siano comunque esterni all'azienda sanitaria interessata alla copertura del posto, fa presente che appare opportuno che il Governo chiarisca se, dalla richiamata disposizione, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alle spese di trasferta dei membri della commissione.

Rileva, poi, che l'emendamento Zeller 4.29 prevede che possano essere stipulati contratti a tempo determinato per incarichi di responsabile di struttura semplice e complessa nella provincia autonoma di Bolzano al fine di consentire il conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo se dal conseguimento dell'attestato di bilinguismo da parte dei responsabili sanitari possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica in relazione al trattamento economico da corrispondere agli stessi. Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo Livia Turco 4.01 prevede l'inquadramento a domanda nel ruolo sanitario dei medici in servizio di emergenza, anche con contratto a tempo determinato, che l'articolo aggiuntivo Mura 4.03 prevede la costituzione di commissioni esaminatrici specifiche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo, composte anche da membri esterni all'azienda ospedaliera e che l'emendamento Livia Turco 5.35 sopprime la previsione in base alla quale, in sede di verifica delle strategie adottate nell'uso delle risorse, si debba fare riferimento anche al contenimento dei costi. Per quanto attiene al-

l'emendamento Palagiano 6.32, che sopprime la previsione per cui il direttore di dipartimento all'atto della nomina rimane titolare della struttura complessa cui è preposto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo se il venir meno della titolarità della struttura complessa in capo al direttore di dipartimento possa comportare la necessità di nominare un nuovo direttore di struttura complessa con eventuali nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'emendamento Binetti 6.35 prevede la possibilità di istituire nuove tipologie di dipartimento che rispondano a nuovi bisogni clinici, mentre l'emendamento Palagiano 7.30 prevede un piano annuale di aggiornamento e formazione di tutto il personale dei dipartimenti e l'emendamento Calgaro 8.38 prevede la cessazione delle attività assistenziali dei professori ordinari di ruolo al compimento del sessantasettesimo anno di età o a domanda del settantesimo anno. Segnala, altresì, che gli identici emendamenti Palagiano 8.4 e Delfino 8.36 prevedono che le disposizioni in materia di limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici si applichino anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, concernente il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti di ricovero universitari e che l'emendamento Calgaro 8.37 dispone la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 230 del 2005 che prevede che i professori di materie cliniche mantengano le proprie funzioni assistenziali e primarie fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. Con riferimento agli emendamenti Calgaro 9.44 e Livia Turco 9.46, che rendono obbligatoria l'attivazione della libera professione intramuraria da parte dell'Azienda sanitaria ospedaliera, giudica opportuno che il Governo chiarisca se tale disposizione, facendo venire meno il carattere facoltativo della predetta attivazione, sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva, poi,

che l'emendamento Livia Turco 9.31 sopprime la disposizione secondo la quale l'indennità di esclusività va attribuita ai dirigenti « nella misura e nei limiti delle risorse destinati alla contrattazione collettiva », ritenendo, in proposito, opportuno che il Governo chiarisca se la mera previsione di un diritto ad indennità di esclusività sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene all'emendamento Binetti 10.40, che prevede che il direttore generale valuti le modalità per agevolare l'attività intramuraria delle professioni sanitarie non mediche, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione interna ed esterna, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali iniziative possono essere intraprese senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel rilevare, poi, che l'emendamento Binetti 11.31 dà la facoltà alle Aziende sanitarie di stipulare convenzioni con corsi di laurea orientati allo sviluppo di un'alta tecnologia in campo sanitario, reputa necessario che il Governo chiarisca se risulti possibile stipulare tali convenzioni senza effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Zeller 11.02, volto ad esentare i dirigenti medici dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con effetto retroattivo, degli identici emendamenti Livia Turco 12.30 e Vietti 12.32, che estendono al personale degli istituti zooprofilattici l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché dell'emendamento Livia Turco 12.31, che estende le disposizioni recate dal provvedimento, in quanto compatibili, a tutto il personale del comparto sanitario del Servizio sanitario nazionale. Non ha, invece, osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il viceministro Giuseppe VEGAS con riferimento al testo del provvedimento, concorda con il relatore sull'opportunità di ribadire la condizione soppresiva dell'articolo 8. Esprime quindi parere contrario sulle proposte emendative Livia Turco 1.31, De Poli 2.01, Livia Turco

2.030, Mura 3.10, Livia Turco 8.33 e Palagiano 11.030, sulle quali il relatore ha evidenziato una carenza o inidoneità di copertura. Con riferimento alle altre proposte emendative presentate esprime un nulla osta.

Maino MARCHI (PD) nel sottolineare come il provvedimento in esame sia molto atteso dagli operatori del settore, ricorda la posizione dell'Associazione medici dirigenti Anaa, che ha espresso preoccupazione sull'impatto, all'interno di quella categoria e con riferimento alla tenuta complessiva del sistema, della legge in esame. Fa quindi presente che, oltre ai problemi che essa creerebbe nel settore medico, rappresenterebbe anche per diversi aspetti un'invasione delle competenze regionali in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ritiene che la posizione dell'Anaa, a lui ben nota, pur essendo legittima e rispettabile, sia tuttavia largamente minoritaria.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede al relatore di approfondire la questione relativa all'articolo 8, richiamando all'uopo un intervento del presidente Palombo, reso in data odierna, proprio a difesa dell'articolo 8.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 799 e abb.-A recante principi fondamentali in materia di governo dell'attività cliniche e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sopprimere l'articolo 8.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.31, 1.34, 2.6, 2.11, 3.10, 3.37, 3.44, 4.29, 5.35, 6.35, 7.30, 8.4, 8.33, 8.36, 8.37, 8.38, 9.31, 9.44, 9.46, 10.40, 11.31, 12.30, 12.31 e 12.32 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.030, 4.01, 4.03, 11.02 e 11.030, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti. ».

Massimo VANNUCCI (PD) non comprende la ragione per cui il relatore abbia richiesto di acquisire la valutazione del rappresentante del Governo sugli effetti finanziari di determinate proposte emendative per poi discostarsi, in modo apodittico, dalla valutazione fornita dal vice ministro Vegas. Non condivide, pertanto, la proposta di parere formulata dal relatore, che esprime un giudizio contrario su un gran numero di proposte emendative sulle quali l'Esecutivo non aveva formulato alcun rilievo.

Maino MARCHI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Vannucci, sottolinea che il Governo aveva espresso un parere di nulla osta sulle proposte emendative per le quali non vi era un'esplicita contrarietà del relatore. Al proposito fa presente che le proposte emendative in questione mirano, comunque, a non aggravare la spesa pubblica, ma, al contrario, talune potrebbero avere effetti virtuosi.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadendo le proprie critiche sul metodo seguito dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere, nel merito esprime perplessità anche con riferimento alle valutazioni formulate con riferimento a talune proposte emendative. A titolo di esempio, osserva che l'emendamento Livia Turco 1.34 a suo avviso non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che le regioni debbano promuovere forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie. Nell'osservare come, qualora sussistessero dubbi sugli effetti della proposta, potrebbe comunque inserirsi una clausola volta ad assicurarne la neutralità finanziaria, ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore sia eccessivamente severa.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ritiene che, anche al di là dell'avviso del Governo, l'emendamento Livia Turco 1.34 sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che il relatore, in un primo momento, ha richiesto l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento Livia Turco 1.34 e – a fronte di una valutazione non ostativa da parte dell'Esecutivo – ha poi deciso autonomamente di esprimere un parere contrario sulla proposta emendativa.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, fa presente di avere tratto in maniera autonoma le proprie conclusioni e sottolinea l'importanza che i pareri resi dalla Commissione non si limitino a recepire pedissequamente le indicazioni del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur rilevando che la legge di contabilità e finanza pubblica non richiede l'acquisizione di una relazione tecnica su tutte le proposte emendative, ritiene, comunque, necessario

che l'espressione di un parere contrario sia sorretta da una valutazione di carattere tecnico effettuata dalla Commissione e dal Ministero dell'economia e delle finanze. A suo avviso, pertanto, il relatore, nel formulare una proposta di parere contrario su determinate proposte emendative, dovrebbe analiticamente indicare le ragioni per le quali ritiene che esse determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con specifico riferimento all'emendamento Livia Turco 1.34, osserva come la Commissione dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di esprimere un parere contrario su una proposta emendativa che prevede esclusivamente la promozione di forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie, ritenendo che sarebbe particolarmente grave una valutazione contraria, peraltro non suffragata dal giudizio del Governo, su una disposizione volta a garantire una maggiore partecipazione da parte degli enti territoriali alla fase di programmazione socio-sanitaria.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, con riferimento alla questione da ultimo posta della partecipazione democratica, segnala che tale possibilità è già oggi prevista attraverso la consultazione dei rappresentanti degli enti locali a livello provinciale e che tale possibilità non ha comportato alcuna economia nella spesa.

Massimo POLLEDRI (LNP) ribadisce le proprie perplessità sulla condizione, contenuta nella proposta di parere, che prevede la soppressione dell'articolo 8, ritenendo che l'innalzamento dell'età pensionabile, che può essere discusso nel merito, sul piano finanziario sia suscettibile di determinare non un incremento della spesa, ma addirittura effetti di risparmio. Ritiene, pertanto, che la condizione contenuta nel parere dovrebbe, quanto meno, non essere motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, conferma la propria proposta di parere.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime voto contrario sulla proposta di parere, richiamando in proposito non solo ragioni di merito, quanto anche ragioni di metodo, poiché ritiene non adeguatamente motivate e supportate in sede tecnica le scelte del relatore. In definitiva, non ritiene corretta la procedura adottata.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, osserva come spesso accada che il Governo non esprima apertamente il proprio parere sui provvedimenti e sulle proposte emendative ad esso riferite, lasciando alla maggioranza parlamentare il compito di esprimere la valutazione contraria che l'Esecutivo non ha inteso esplicitare. Ritiene, pertanto, ampiamente insoddisfacente la proposta di parere del relatore, che non affronta i numerosi profili critici del testo elaborato dalla Commissione, che, a suo giudizio, potrebbe determinare un incremento degli oneri a carico della finanza pubblica per l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Pier Paolo BARETTA (PD) pur ritenendo legittima la differenza di opinioni, sottolinea come sia necessaria una conferma in sede tecnica delle argomentazioni del relatore. Anche alla luce di tale considerazione, annuncia un voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore, ribadendo che un parere contrario della Commissione non può essere suffragato da una mera opinione. Invita, quindi, anche la presidenza a riflettere sul punto.

Massimo POLLEDRI (LNP), a titolo personale, annuncia la propria astensione sulla proposta di parere.

Gioacchino ALFANO (PdL) nel sottolineare che l'Assemblea potrà comunque approvare le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ritiene che in sede di esame delle proposte emendative i presentatori potranno adeguatamente illustrare le ragioni per le quali sono convinti che le proposte emendative da loro presentate non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osservando, invece, come maggiori problemi potrebbero porsi con riferimento alla condizione espressa sull'articolo 8 del provvedimento, che interviene su una questione a lungo esaminata dalla Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso quattro ulteriori emendamenti della Commissione, nonché un subemendamento riferiti al disegno di legge in esame. In particolare, segnala che l'emendamento 4-bis.200, recando una novella all'articolo 54 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevede che, ai fini della certificazione di qualità delle materie atipiche utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, sia sufficiente una dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva del responsabile della pro-

duzione del medicinale che utilizza tale materia. Nel rilevare che la disposizione non sembrerebbe determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche, valuta, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione. Osserva, poi, che il subemendamento Favia 0.4-bis.200.1 precisa che la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione deve essere verificata e rilasciata dall'AIFA. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i compiti attribuiti all'Agenzia italiana del farmaco possano essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'emendamento 4-bis.201 dispone che nei casi di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo dei farmaci l'AIFA, qualora il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non abbia ottemperato alle prescrizioni relative all'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, possa stabilire lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica. Al riguardo, rileva che attualmente l'articolo 4-bis dispone che l'AIFA possa stabilire i termini per il ritiro delle confezioni in commercio non conformi, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte. Osserva, in proposito, che lo smaltimento delle scorte non sembrerebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, infine, che l'emendamento 5-bis.200 dispone la soppressione dell'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi e non appare, pertanto, presentare profili problematici di carattere finanziario, così come l'emendamento 30.200, che reca modifiche di carattere meramente formale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che gli emendamenti 4-bis.200, 4-bis.201, 5-bis.200 e 30.200 non presentano profili di criticità sotto il profilo finanziario, mentre il subemendamento

0.4-bis.200.1 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 4-bis.200, 4-bis.201, 5-bis.200 e 30.200 e il subemendamento 0.4-bis.200.1 al disegno di legge C. 3209-bis-A/R, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.4-bis.200.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2010, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabi-

lità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercréditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15. alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercréditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ricorda che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca l'ordine di esecuzione di due accordi stipulati in ambito comunitario a valle delle deliberazioni assunte dal Consiglio in merito al sostegno finanziario da concedere alla Grecia. Fa presente che la Commissione esteri ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a far venir meno la previsione dell'ordine di esecuzione e ad introdurre un'autorizzazione all'attuazione degli accordi in questione nell'articolo 1 del decreto-legge. Ritiene che, al riguardo, occorrerebbe preliminarmente chiarire se si sia in presenza di accordi internazionali in senso proprio, ovvero, tesi questa sostenuta dal parere della Commissione affari esteri e che personalmente dichiara di condividere, di ac-

cordi *sui generis* conclusi nell'ambito dell'ordinamento comunitario sulla base di procedure concordate dagli attori istituzionali coinvolti, al fine di affrontare una situazione di carattere eccezionale che richiedeva di agire con la massima tempestività. Sottolinea che genera in ogni caso una qualche perplessità la previsione di un ordine di esecuzione di un accordo internazionale distinto da un atto di autorizzazione alla sua ratifica, nonché l'inserimento di una disposizione di tale tenore nel disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Fa presente che l'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988 vieta, infatti, al Governo di provvedere con decreto-legge nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, tra le quali rientra l'autorizzazione di trattati internazionali, e che tale divieto viene interpretato, almeno presso questo ramo del Parlamento, come riferito anche al disegno di legge di conversione. Ritiene conclusivamente che, qualora non si intenda recepire la condizione contenuta nel parere della Commissione esteri che comporterebbe una nuova lettura da parte del Senato, andrebbe chiarito, eventualmente tramite l'approvazione di un ordine del giorno, che l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione non va inteso in senso tecnico, ma come un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si deve conformare in sede di attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle considerazioni del relatore, osserva che il testo iniziale del disegno di legge di conversione non conteneva una previsione relativa all'esecuzione degli accordi stipulati l'8 maggio 2010, ricordando come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è ritenuto opportuno richiamare il contenuto di tali accordi, al fine di rafforzare il legame tra il provvedimento in esame e gli accordi stipulati in sede comunitaria. In ogni caso, ritiene che l'ordine di esecuzione non debba intendersi in senso tecnico, in

quanto gli accordi in esame non necessitano di una ratifica, ma rappresenti un mero rinvio ai contenuti degli accordi in questione ai quali il Governo si dovrà conformare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento: Rinvia, quindi, il seguito del suo esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta di giovedì 3 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel fare presente che è pervenuta la richiesta relazione tecnica e che la medesima è stata positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto;

considerati i chiarimenti contenuti nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale ha precisato che:

con riferimento all'articolo 2, agli oneri derivanti dall'utilizzo da parte dello sportello unico di strumenti informatici può provvedersi nell'ambito delle risorse allo stato disponibili, dal momento che si tratta di adempimenti già previsti dalla legislazione vigente, salva, comunque, la facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge n. 112 del 2008;

con riferimento all'articolo 4, la neutralità finanziaria della disposizione che prevede l'istituzione di appositi uffici per la gestione degli sportelli unici presso gli enti locali è garantita dalla facoltà di delegare lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 4;

la diffusione dello strumento dello sportello unico è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, con particolare riferimento ai costi sostenuti dalla Pubblica amministrazione per il servizio postale;

l'esclusione di contributi o sovvenzioni alle Agenzie per le imprese, prevista dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese » (Atto n. 208), si intende riferita anche ai casi nei quali esse svolgano attività istruttorie ai sensi degli articoli 6 e 7 dello schema in esame;

l'articolo 11, comma 2, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto al piano di formazione

ivi previsto si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già destinati alle attività formative;

l'articolo 12 non determina effetti apprezzabili in termini organizzativi e amministrativi;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo;

all'articolo 12, sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) chiede un rinvio al fine di poter approfondire il contenuto della relazione tecnica, ricordando di aver chiesto chiarimenti in ordine agli oneri a carico degli enti locali, già pesantemente interessati dai tagli disposti dalla manovra finanziaria adottata dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone, la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani prima dell'inizio dei lavori anti-meridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Sui lavori della Commissione	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo, e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 3118, recante individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione

delle Province e degli Uffici territoriali del Governo e riordino di enti ed organismi decentrati.

A distanza di dieci anni dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, ritiene auspicabile dare attuazione a tale riforma costituzionale, rilevando come ciò corrisponda ad un'esigenza ampiamente avvertita dalla concreta esperienza di gestione degli enti locali. In particolare considera opportuno giungere ad una reale definizione delle diverse funzioni degli enti locali cui vengono collegate distinte forme di finanziamento, evitando, inoltre, ogni forma di sovrapposizione fra diversi livelli di governo e organismi, con l'obiettivo di snellire e razionalizzare l'apparato amministrativo locale e giungere ad una conseguente riduzione delle spese.

Per quanto attiene agli aspetti tecnico-normativi, rileva come, nella stesura del provvedimento, siano stati presi in considerazione 46 progetti di legge vertenti sulla stessa materia all'esame del Parlamento.

Illustra, quindi, il contenuto del provvedimento, il cui articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo.

In particolare, il comma 1 annovera l'individuazione e la disciplina delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione; la disciplina dell'esercizio in forma associata di tali funzioni e la razionalizzazione delle province.

Il comma 2 reca un secondo elenco, più ampio, di obiettivi del provvedimento, costituiti dalla razionalizzazione o soppressione di enti e organismi che operano a livello statale, regionale e locale e il trasferimento delle loro funzioni a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; la riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali e provinciali e delle giunte e la modifica delle funzioni dei consigli; la definizione e la disciplina dei piccoli comuni; l'individuazione e il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione; modifiche alla disciplina dei direttori generali degli enti locali e alle norme relative ai controlli.

Gli articoli 2 e 3 recano l'elenco delle funzioni fondamentali rispettivamente dei comuni e delle province.

I due elenchi comprendono due tipologie di funzioni: le funzioni strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, e le funzioni essenziali rivolte alla comunità territoriale.

Le prime sono analoghe per comuni e province e riguardano:

la normazione sulla organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;

la programmazione e la pianificazione nell'ambito delle funzioni spettanti;

l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

il controllo interno;

la gestione finanziaria e contabile;

la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni « operative », un primo nucleo di materie,

su cui insistono competenze sia comunali, sia provinciali, ciascuna nel proprio ambito territoriale, riguarda:

l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (ai comuni sono attribuiti quelli di ambito comunale e alle province quelli di ambito sovracomunale);

l'attività di protezione civile;

il trasporto pubblico locale;

la gestione delle strade e la regolazione della circolazione stradale.

Un secondo gruppo di funzioni riguarda materie specifiche di competenza di comuni e province.

Per quanto riguarda i comuni, le funzioni elencate dall'articolo 2 possono essere raggruppate in quattro ambiti:

attività produttive (coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, semplificazione amministrativa per la localizzazione e realizzazione delle attività produttive, edilizia, compresa la vigilanza e il controllo di base), di cui alle lettere *h*), *i*) e *l*) dell'articolo 2;

infrastrutture e territorio (partecipazione alla pianificazione urbanistica e agli interventi di recupero del territorio), di cui alla lettera *m*) dell'articolo 2:

settore socio-culturale (sistema locale dei servizi sociali, edilizia scolastica e gestione dei servizi scolastici fino all'istruzione secondaria di primo grado, beni culturali di interesse comunale), di cui alle lettere *q*), *r*) e *s*) dell'articolo 2;

sicurezza (sicurezza urbana, polizia municipale, polizia amministrativa e stradale), di cui alle lettere *t*) e *v*) dell'articolo 2.

Inoltre, l'articolo 2, al comma 1, lettera *z*), indica come ulteriore funzione fondamentale dei comuni, la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici.

L'articolo 3 individua le funzioni fondamentali delle province.

Un primo gruppo di funzioni, indicate dalle lettere da *a)* a *g)* del comma 1, definite strumentali, sono analoghe per province e comuni. Rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 per i comuni, per le province è stata inserita, alla lettera *g)* del comma 1, tra le funzioni strumentali, anche la competenza della polizia locale, accanto alla vigilanza e il controllo delle aree funzionali di competenza.

Un secondo gruppo di funzioni, indicate dalle lettere *h)* ed *i)* del comma 1, concerne in generale l'attività di coordinamento e di pianificazione, e riguarda in particolare l'assistenza tecnico-amministrativa ai comuni ad alle forme associative; la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.

Un terzo gruppo di funzioni, indicate dalle lettere da *l)* a *u)* del comma 1, attiene alle funzioni « operative » della provincia, in gran parte già previste dalla normativa vigente. Esse riguardano principalmente il settore ambientale, oltre che la sicurezza, la scuola e il lavoro, i trasporti e le strade, con l'inserimento, alla lettera *u)*, della funzione, non prevista dalla normativa vigente, relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego.

Rispetto alle funzioni provinciali attualmente previste dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non risultano comprese nel disegno di legge, né attribuite ai Comuni, le seguenti funzioni:

valorizzazione dei beni culturali;

protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

L'articolo 4 definisce le funzioni fondamentali delle città metropolitane. Oltre alle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, sono assegnate alle città metropolitane le seguenti funzioni:

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (lettera *a)*);

l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni (lettera *b)*);

la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali (lettera *c)*);

la mobilità e la viabilità metropolitana (lettera *d)*);

la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici (lettera *e)*);

la promozione e il coordinamento dello sviluppo sociale (lettera *f)*).

L'articolo 5 introduce la possibilità, per le regioni, di trasferire funzioni fondamentali dalle province ai comuni e viceversa, qualora ciò si renda necessario al fine di garantirne l'effettivo esercizio.

La disposizione individua l'oggetto del trasferimento innanzitutto nelle funzioni fondamentali che la legislazione statale attribuisce a province e comuni. Nell'ambito di tali funzioni, sono trasferibili esclusivamente quelle che afferiscono alle materie affidate alla legislazione concorrente Stato-regioni e alle materie nelle quali le regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva, ossia quelle individuate in via residuale rispetto alle materie a competenza legislativa statale e alle materie a legislazione concorrente.

Il trasferimento deve avvenire nel rispetto dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità.

Inoltre, l'esercizio del potere di trasferimento delle funzioni da parte delle regioni è subordinato all'accordo tra la regione e gli enti interessati, nel rispetto delle forme di consultazione fissate da

ciascuna regione, ed alla sussistenza di un accordo in sede di Conferenza unificata.

La disposizione fa inoltre salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali, fissate dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

L'articolo 6 prevede che le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, indicate negli articoli precedenti, sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale, secondo il riparto della competenza per materia ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

Pertanto saranno disciplinate dalla legge statale le funzioni afferenti alle materie indicate al secondo comma dell'articolo 117, per le quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva; saranno regolate sia da legge statale, sia da legge regionale, nei rispettivi ambiti, le funzioni rientranti tra le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117, mentre le altre funzioni rientreranno nella piena potestà legislativa regionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 117.

L'articolo 7 reca una norma di salvaguardia, volta a precisare che le funzioni fondamentali degli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali o regionali, al fine di garantire che l'esercizio delle funzioni fondamentali avvenga nel livello cui è stato assegnato dal legislatore, senza poter essere avocate né dallo Stato, né dalle regioni.

L'articolo 8 disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni fondamentali da parte degli enti locali.

Il comma 1 stabilisce l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

In base al comma 2, i comuni possono esercitare le funzioni «strumentali» singolarmente oppure in forma associata, compatibilmente con la natura della funzione, utilizzando in tale ultimo caso lo strumento dell'unione di comuni.

Non viene invece indicata la forma giuridica per l'esercizio associato delle funzioni «operative», per la quale i co-

muni possono scegliere quindi una delle forme previste dal comma 7 dell'articolo (unione di comuni, convenzione).

Il comma 3 stabilisce che, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è obbligatorio l'esercizio associato delle funzioni operative, mentre è facoltativo l'esercizio associato delle funzioni strumentali.

Al fine di evitare duplicazioni, il comma 4 precisa che i comuni non possono svolgere singolarmente una funzione il cui esercizio è stato demandato ad una forma associativa, stabilendo inoltre che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

In base al comma 5, anche per le province è possibile l'esercizio associato delle proprie funzioni, ma solamente a decorrere dal momento di approvazione della razionalizzazione del sistema provinciale previsto dall'articolo 14 del provvedimento.

Ai sensi del comma 6, le regioni hanno il compito di individuare con legge la dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni associate, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito dei Consigli delle autonomie locali. Le funzioni su cui la regione può legiferare sono quelle operative e, fra queste, le regioni intervengono esclusivamente su quelle afferenti alle materie in cui hanno potestà legislativa (o esclusiva o concorrente). Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

Il comma 7 individua come forme dell'associazione, salvo quanto previsto dalle leggi regionali, esclusivamente l'unione dei comuni e la convenzione, prevedendo inoltre che ogni comune possa far parte di una sola unione di comuni.

Il comma 8 novella i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al fine di dettare una disciplina più dettagliata relativamente alla composizione degli organi dell'unione di comuni ed ai contenuti

obbligatori dello statuto dell'unione, il quale deve prevedere: un presidente scelto a rotazione tra i sindaci dei comuni partecipanti; una giunta composta esclusivamente dai sindaci; un consiglio eletto dai singoli consigli dei comuni, composto da un numero di membri non superiore a quello previsto per un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente e che non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 9 reca una delega al Governo, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.

Ai sensi del comma 2, i principi ed i criteri direttivi della delega prevedono:

il conferimento ad un livello diverso da quello comunale solo le funzioni di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

l'attribuzione ai comuni di tutte le funzioni amministrative residuali;

favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi del principio di sussidiarietà;

disciplinare, nel caso in cui la titolarità delle funzioni sia attribuita ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la data di decorrenza del loro esercizio e le procedure per la determinazione e il trasferimento contestuale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie al loro esercizio; qualora le funzioni da trasferire risultino esercitate dallo Stato, si procede con intesa conclusa in sede di Conferenza unificata; qualora invece le funzioni risultino esercitate dalle regioni o da enti locali si procede tramite intesa tra la Regione interessata e gli enti di riferimento ovvero tramite intesa in ambito regionale tra gli enti locali interessati.

Il comma 5 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei

decreti legislativi, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative con regolamento di organizzazione. Inoltre si stabilisce che per quanto riguarda l'amministrazione indiretta e strumentale dello Stato, si provveda all'eliminazione delle duplicazioni di funzioni rispetto agli enti territoriali ed all'eliminazione di sovrapposizioni di competenze.

L'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita, ai sensi del capo II del disegno di legge, ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 1 concerne il trasferimento delle risorse da un ente locale ad altro ente locale (comune, provincia, città metropolitana), prevedendo che, in tal caso, alla determinazione e al trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio della funzione fondamentale si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono definite le modalità per superare un eventuale dissenso in sede locale.

Il comma 2 stabilisce che al trasferimento delle risorse dallo Stato agli enti locali si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza Unificata.

Il comma 3 prevede che al trasferimento, dalle regioni agli enti locali, delle risorse strumentali connesse all'esercizio della funzione trasferita provvedono le regioni stesse.

Il comma 4 specifica che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali è

subordinata all'effettivo trasferimento di risorse strumentali all'esercizio delle medesime.

L'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva regionale, prevedendo a tal fine, al comma 1, la presentazione alle Camere da parte del Governo di disegni di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che procedano alla individuazione e al trasferimento delle predette funzioni.

Il comma 2 rimette a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione, il trasferimento e la ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

L'articolo 12 riguarda la disciplina regionale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.

Il comma 1 prevede che, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, regolandone le modalità di esercizio e sopprimono ed accorpano strutture, enti intermedi, agenzie od organismi titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni allocate ai comuni e alle province, evitando in ogni caso la duplicazione di funzioni amministrative.

Il comma 2 dispone che, in caso di inerzia delle Regioni, il Governo provveda in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle predette leggi regionali.

Il comma 3 prevede che le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati

nei Consigli delle autonomie locali o in altra sede di concertazione:

allocano le funzioni amministrative e le relative risorse in modo organico a Comuni, Province e Città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

conferiscono agli enti locali, nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 10, che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale;

conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla Regione, che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale;

razionalizzano e semplificano, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di legalità nell'organizzazione dei pubblici uffici.

Il comma 4 dispone che, al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale disciplini ulteriori forme e modalità di associazionismo comunale, nonché forme e modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni.

L'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione della cosiddetta « Carta delle autonomie locali », al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali, da esercitare nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

I criteri ed i principi direttivi della delega prevedono:

il coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale,

apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistemica della normativa;

l'ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico, recepite nel Codice e nelle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate;

il rispetto dei principi desumibili in materia dalla giurisprudenza costituzionale.

L'articolo 14, reca, al comma 1, una delega al Governo per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali.

I principi e i criteri direttivi della delega, definiti dal comma 2, prevedono in particolare:

che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

la revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato, in considerazione del fatto il territorio provinciale costituisce circoscrizione di decentramento per varie amministrazioni statali;

l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa;

che la soppressione di province sia effettuata in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio;

l'attribuzione ad una o più province contigue, nell'ambito della stessa regione, delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;

l'individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini.

L'articolo 15 reca, al comma 1, una delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato.

I principi e i criteri direttivi della delega, definiti dal comma 2, prevedono in particolare:

a) il contenimento della spesa pubblica;

b) il rispetto delle previsioni in materia di ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni statali contenute nell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;

c) l'individuazione delle amministrazioni periferiche escluse dal riordino in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano:

d) il mantenimento in capo agli Uffici territoriali di Governo (UTG) di tutte le funzioni di competenza della Prefettura;

e) il mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture – UTG;

f) la titolarità in capo alle Prefetture – UTG di funzioni espressamente conferite e di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;

g) l'accorpamento, nell'ambito dell'UTG, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono conferite all'Ufficio medesimo;

h) la garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

i) la disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte dell'UTG di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale;

l) il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) l'assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito della Strategia di Lisbona, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture – UTG entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi;

n) la previsione della nomina e delle funzioni dei Prefetti preposti alle Prefetture – UTG, quali Commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche inadempienti che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

o) adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

Il comma 3 fa salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 16, comma 1, sopprime, a far data dall'entrata in vigore del disegno di legge, la figura del difensore civico comunale, le cui funzioni possono essere attribuite ai difensori civici della provincia nel

cui territorio rientra il comune, i quali assumono la denominazione di difensori civici territoriali.

Il comma 2 ribadisce la previsione, già contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo la quale i difensori civici segnalano, anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni nei confronti dei cittadini.

Il comma 3 stabilisce che i difensori civici comunali eletti e in carica all'entrata in vigore del disegno di legge cessano dalle proprie funzioni alla scadenza del proprio incarico.

Il comma 4 prevede la facoltà per i comuni di stipulare apposite convenzioni con le province al fine di assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria amministrazione, attribuendo, in tale eventualità, i compiti di difesa ai predetti difensori civici territoriali.

L'articolo 17, al comma 1, attribuisce alla competenza legislativa regionale la facoltà di disporre la soppressione delle Comunità montane, isolate e di arcipelago, a decorrere dal 2010, con la conseguente possibilità di riassegnare le funzioni già spettanti a tali enti territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il comma 2 dispone, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 2, comma 187, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, ammontante per il 2010 a 50 milioni di euro. In attesa dell'attuazione della legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale, la disposizione prevede inoltre l'assegnazione del 30 per cento di tale contributo in favore dei comuni montani. Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell'interno, previo parere della Conferenza unificata, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.

Ai sensi del comma 3 le risorse di cui al comma 2 sono attribuite alle regioni

secondo le modalità stabilite dalla medesima legge n. 42, e dalle relative norme di attuazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

L'articolo 18 prevede, al comma 1, la soppressione delle circoscrizioni comunali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

Il comma 2 statuisce che i Comuni provvedano a disciplinare gli effetti conseguenti alle soppressioni relativamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali e succedono alle circoscrizioni soppresse in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto, anche processuale.

Ai sensi del comma 3, le nuove disposizioni si applicheranno, per le circoscrizioni comunali esistenti alla data di entrata in vigore della norma in commento, dalla cessazione dei rispettivi organi già in carica.

Il comma 4 prevede la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, a condizione che esse abbiano: non più di otto componenti nei Comuni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti; non più di dodici componenti nei Comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti. La disposizione precisa, inoltre, che nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, il limite del numero dei componenti si applica dalla data di cessazione degli organi delle circoscrizioni in carica alla medesima data.

Il comma 5 prescrive che per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, i componenti degli organi delle circoscrizioni hanno diritto a percepire esclusivamente un unico gettone di presenza, che comunque non può superare l'importo spettante ad un consigliere comunale.

L'articolo 19, comma 1, dispone la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni e la conseguente cessazione dalle proprie funzioni degli organi dei medesimi consorzi, a decorrere dal 365° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sono invece fatti salvi i consorzi già costituiti

dagli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, nonché i bacini imbriferi montani.

Il comma 2 affida alle regioni il compito di conferire con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le funzioni già spettanti a tutti i consorzi tra gli enti locali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre si affida alle regioni il compito di disciplinare gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi avuto riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e assicurando che i trasferimenti avvengano entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

Gli enti territoriali (comuni, province o regioni) succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.

Il comma 3 circoscrive l'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 2 ai soli consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, mentre per i consorzi costituiti esclusivamente da enti locali, è rimessa a questi ultimi la regolazione degli effetti conseguenti al loro scioglimento.

L'articolo 20 novella l'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativamente alla composizione dei consigli comunali e provinciali.

In particolare, per i comuni con oltre 1 milione di abitanti i componenti dei consigli passano da 60 a 45; per comuni con oltre 500.000 abitanti i componenti passano da 50 a 40; per comuni con oltre 250.000 abitanti i componenti passano da 46 a 37; per comuni con oltre 100.000 abitanti i componenti passano da 40 a 32; per comuni con oltre 30.000 abitanti i componenti passano da 30 a 22; per comuni con oltre 10.000 abitanti i componenti passano da 20 a 15; per comuni con oltre 3.000 abitanti i componenti passano da 16 a 12; per comuni con oltre

1.000 abitanti i componenti passano da 12 a 10; per comuni fino a 1.000 abitanti i componenti passano da 12 a 8.

Per quanto riguarda invece i consigli provinciali, per le province con oltre 1.400.000 abitanti i componenti passano da 45 a 36; per le province con oltre 700.000 abitanti i componenti passano da 36 a 30; per le province con oltre 300.000 abitanti i componenti passano da 30 a 24; per le province fino a 300.000 abitanti i componenti passano da 24 a 20.

L'articolo 21 novella l'articolo 47 del TUEL, relativamente al numero dei componenti delle giunte comunali e provinciali.

In particolare, il numero massimo degli assessori comunali non è più parametrato a quello dei consiglieri, ma è determinato in un numero fisso, sulla base della popolazione.

In dettaglio, per i comuni con popolazione di oltre 1 milione di abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 12; per i comuni con popolazione di oltre 500.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 10; per i comuni con popolazione di oltre 250.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 9; per i comuni con popolazione di oltre 100.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 8; per i comuni con popolazione di oltre 30.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 5; per i comuni con popolazione di oltre 10.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 3; per i comuni con popolazione di oltre 3.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 3; per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il numero dei componenti della giunta è stabilito in 2.

Per quanto riguarda invece le giunte provinciali, per le province con oltre 1.400.000 abitanti il numero dei componenti è stabilito in 10; per le province con oltre 700.000 abitanti il numero dei componenti è stabilito in 8; per le province con oltre 300.000 abitanti il numero dei com-

ponenti è stabilito in 6; per le province fino a 300.000 abitanti il numero dei componenti è stabilito in 4.

L'articolo 22 reca una disposizione di natura transitoria, la quale stabilisce che le norme relative alla riduzione dei membri dei consigli e delle giunte degli enti locali, di cui agli articoli 21 e 22, si applicano dal momento della cessazione dei mandati degli organi in carica.

L'articolo 23 dispone che, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, il sindaco, in alternativa alla nomina degli assessori, può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri.

L'articolo 24 modifica l'articolo 42 del TUEL in materia di attribuzioni dei consigli comunali e provinciali.

In particolare, i commi 1, lettera *a*), e 3 eliminano, rispettivamente, la competenza dei consigli comunali e provinciali sulla determinazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e la competenza delle giunte sui regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le lettere da *b*) ad *f*) del medesimo comma 1 estendono la competenza dei consigli comunali e provinciali viene estesa alle seguenti materie:

dotazioni organiche dell'ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati;

nomina degli organismi di valutazione e controllo;

determinazione delle aliquote dei tributi;

ricapitalizzazioni di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime;

approvazione, entro il 31 gennaio antecedente alla scadenza del mandato consiliare, del documento di verifica conclusiva delle linee programmatiche del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

Il comma 2 attribuisce al consiglio comunale o provinciale la facoltà di ascol-

tare in audizione personalità particolarmente esperte, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, secondo modalità previste dal regolamento consiliare.

L'articolo 25 introduce, ai fini di quanto previsto dagli articoli 26 e 27, la definizione di piccolo comune, intendendosi come tali quelli con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, calcolata ogni 5 anni, secondo i dati ISTAT. In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 26 dispone che nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici vengano attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.

L'articolo 27 introduce alcune semplificazioni in favore dei piccoli comuni per quanto riguarda l'adozione dei documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale, nonché dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione – rendiconto, conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio, conti degli agenti contabili interni.

A tal fine, la disposizione prevede l'adozione di modelli semplificati, purché in grado di garantire la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

I modelli semplificati di bilancio di previsione e di rendiconto dovranno essere approvati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, con apposito regolamento.

Per i piccoli comuni è inoltre resa facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del TUEL, relativo alla redazione del conto economico.

L'articolo 28 modifica le disposizioni contenute del TUEL relativamente alla figura del Direttore generale degli enti locali, innalzando da 15.000 a 65.000 il numero minimo di abitanti dei comuni nei quali può essere nominato il Direttore generale.

L'articolo 29 modifica una serie di disposizioni del TUEL relative ai controlli negli enti locali.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 49 del TUEL disponendo che, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo e comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; quest'ultimo è richiesto nel qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Il comma 2 introduce nel TUEL i nuovi articoli da 147-*bis* e 147-*sexies*, recanti la disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo strategico.

In particolare, il nuovo articolo 147-*bis* indica momenti e modalità per l'espletamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile, prevedendo che esso sia assicurato:

nella fase di formazione dell'atto: da ogni responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché dal responsabile del servizio finan-

ziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;

nella fase successiva, sotto la direzione del segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Sono oggetto di tale controllo gli atti di impegno e di liquidazione della spesa, gli atti di accertamento di entrata, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche a campione.

È prevista la trasmissione periodica, a cura del segretario, delle risultanze del controllo successivo. Tali risultanze debbono essere inviate ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, quali documenti utili per la valutazione da parte di tali soggetti.

Il nuovo articolo 147-ter disciplina il controllo strategico, le cui metodologie sono definite dall'ente locale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Finalità di tale controllo è la verificare dello stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio.

In particolare, le metodologie del controllo strategico devono essere dirette alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti e degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; dei tempi effettivi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate, confrontate con i progetti elaborati; della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

È inoltre prevista l'elaborazione di rapporti periodici da parte dell'unità preposta al controllo strategico, che dovranno essere sottoposti all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definirsi in un regolamento di contabilità adottato dall'ente locale, in base a quanto previsto dallo statuto.

Il nuovo articolo 147-quater introduce la specifica previsione dei controlli sulle società partecipate, demandandone la definizione all'ente locale, secondo la propria autonomia organizzativa.

Al fine di realizzare tali controlli l'amministrazione locale: definisce preventivamente obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in ossequio a standard qualitativi e quantitativi; organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; monitora periodicamente, in base alle informazioni suddette, l'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

Il nuovo articolo 147-sexies specifica che le disposizioni recate dall'articolo 147-quater costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il nuovo articolo 147-quinquies disciplina il controllo sulla qualità dei servizi, prescrivendo che tale tipologia di verifica riguardi sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto, e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Il comma 3 novella l'articolo 151 del TUEL, recante principi in materia di contabilità.

La nuova formulazione dell'articolo 151 conferma, in sostanza, i principi contabili contenuti nella normativa vigente concernente i documenti di bilancio degli enti locali, relativi:

all'unicità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità del bilancio, nonché al termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre;

all'obbligo di corredare il bilancio con alcuni documenti, quali la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale;

al principio generale secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa divengono esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

all'obbligo di rilevazione dei risultati di gestione anche mediante contabilità economica e di dimostrazione di tali risultati nel rendiconto;

all'obbligo di allegare al rendiconto una relazione della Giunta che esprime le valutazioni sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

al termine di deliberazione del rendiconto, fissato al 30 aprile.

Rispetto alla norma vigente sono introdotti i nuovi commi 5 e 6 con i quali si stabilisce, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province, l'obbligo di trasmissione dei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa da parte del responsabile del servizio proponente al responsabile del servizio finanziario, previo rilascio del parere di congruità da parte del responsabile del servizio interessato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità amministrativa e contabile, la rispondenza dell'atto alla normativa vigente ed il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza.

Il parere di congruità è rilasciato anche nel caso di determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nel caso di stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 169 del TUEL, che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Rispetto alla norma vigente, la nuova formulazione dell'articolo prevede che il piano esecutivo di gestione — adottato dall'organo esecutivo prima dell'inizio

dell'esercizio finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio — determina non solo gli obiettivi di gestione da raggiungere, affidati ai responsabili dei servizi, ma anche le attività da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi.

È confermata la norma secondo cui l'applicazione delle disposizioni relative al piano di gestione è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e si precisa che i suddetti comuni debbono comunque garantire, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega delle attività da svolgere ai responsabili dei servizi, nonché degli obiettivi da raggiungere e delle relative risorse necessarie.

Rispetto al testo vigente dell'articolo 169 sono inoltre introdotti i nuovi commi 4 e 5, i quali, rispettivamente, dispongono che la rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati siano deliberate dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento ed estendono l'applicazione delle norme sul piano di gestione anche alle unioni di Comuni.

Il comma 5 dell'articolo 29 sostituisce l'articolo 196 del TUEL, relativo al controllo di gestione.

La nuova formulazione dell'articolo riproduce, nella sostanza, la disciplina sul controllo di gestione attualmente contenuta negli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del TUEL.

Per quanto riguarda le principali novità, nella nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 196 del TUEL è introdotta una disposizione volta a specificare che, nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e che tale controllo può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

Per quanto concerne le fasi del controllo di gestione, per le quali si conferma l'articolazione in tre fasi, la nuova nor-

mativa specifica che la prima fase del controllo, cioè la predisposizione del piano degli obiettivi, avviene sulla base degli obiettivi delineati nel piano esecutivo di gestione, ove approvato.

Rispetto invece all'attuale disciplina sui risultati del controllo di gestione e sulla comunicazione del referto, attualmente contenuta negli articoli 198 e 198-*bis* del TUEL, il nuovo articolo 196, al comma 7, specifica che la struttura operativa cui è assegnata la funzione dei controlli di gestione fornisce, con cadenza periodica e con modalità definite secondo la propria autonomia organizzativa, le conclusioni del controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili, prevedendo inoltre che il resoconto annuale finale del controllo è trasmesso anche alla Corte dei Conti.

Il nuovo articolo 196 introduce inoltre una previsione che richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio dell'ente locale per l'elezione dei revisori contabili, salvo diversa disposizione statutaria.

Il comma 6 dell'articolo 29 dispone l'abrogazione degli articoli 197, 198 e 198-*bis* del TUEL, relativi al controllo di gestione, la cui nuova disciplina viene inserita nel novellato articolo 196.

Il comma 7 reca una clausola di salvaguardia con riguardo a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in tema di adeguamento degli enti locali ad alcuni principi dettati da quella riforma concernente l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 30 novella alcuni articoli del TUEL relativi alla disciplina dell'organo di revisione economico-finanziario.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 234, comma 2, del TUEL, con riferimento alle modalità di composizione

dell'organo di revisione, integrando i criteri di scelta dei tre componenti del collegio dei revisori dei conti.

Rispetto alla normativa vigente si prevede che i componenti del collegio siano scelti sulla base di criteri individuati dallo Statuto stesso dell'ente, volti a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo, che deriva anche dalla partecipazione a corsi di formazione.

Inoltre, le categorie entro le quali è possibile effettuare la scelta dei componenti vengono limitate agli iscritti al registro dei revisori contabili e agli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, espungendo la categoria degli iscritti nell'albo dei ragionieri e facendo venir meno il principio secondo cui ciascuno dei membri del collegio deve appartenere alle categorie dei revisori contabili, dei commercialisti e dei ragionieri.

Inoltre viene modificato il comma 3 dell'articolo 234 del TUEL, limitando ai soli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (anziché 15.000) la figura del revisore unico. Per i comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti è prevista la possibilità di scegliere l'affidamento della funzione di revisione economico-finanziaria ad un revisore unico o, a parità di costi, ad un organo collegiale composto di tre membri, secondo criteri definiti dallo Statuto dell'ente. In mancanza di tale definizione statutaria, la revisione deve essere affidata ad un revisore unico.

Il comma 2 dell'articolo 30 novella l'articolo 236, comma 2, del TUEL, relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori, espungendo il riferimento ai membri dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) dall'elenco dei soggetti ineleggibili nell'organo di revisione contabile.

Il comma 3 novella l'articolo 239 del TUEL, che reca la disciplina delle funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario.

In particolare, la lettera *a*) del comma 3 sostituisce la lettera *b*) del comma 1

dell'articolo 239, relativa ai pareri espressi dall'organo di revisione, estendendo l'ambito di espressione dei pareri – oltre che alla proposta di bilancio di previsione e relative variazioni, come già previsto dall'attuale disciplina – alle seguenti materie:

strumenti della programmazione economico finanziaria;

modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

proposte di ricorso all'indebitamento;

proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

La lettera *b)* del comma 3 modifica ulteriormente il comma 1 dell'articolo 239, introducendo una nuova lettera *c-bis*), la quale introduce, tra le funzioni dell'organo di revisione, anche quella relativa al controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta ed indiretta dell'ente, nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.

La lettera *c)* del comma 3 introduce un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 239 del TUEL, ribadendo che i pareri espressi sulla proposta di bilancio di previsione devono esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è altresì

tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

La lettera *d)* modifica il comma 2 dell'articolo 234 del TUEL, relativo agli atti che debbono essere obbligatoriamente inviati all'organo di revisione, al fine di rendere obbligatorio l'invio, da parte della Corte dei Conti, dei rilievi e delle decisioni assunte a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente, in luogo dell'invio da parte dell'organo regionale di controllo (soppresso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione) delle decisioni di annullamento delle delibere adottate dagli organi degli enti locali.

L'articolo 31 reca una serie di norme abrogative e modificative del TUEL e di altre disposizioni di legge.

Il comma 1 abroga o modifica una serie di disposizioni del TUEL e di altre disposizioni di legge.

Il comma 2 abroga le disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992 in tema di finanziamento delle comunità montane.

Il comma 3 abroga le disposizioni che disciplinano gli enti soppressi dal disegno di legge.

Il comma 4 abroga le disposizioni incompatibili con il disegno di legge.

L'articolo 32 reca una norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, enti i quali hanno competenza legislativa primaria in materia di enti locali, in relazione all'ordinamento, alle circoscrizioni territoriali ed alla finanza.

In linea generale, rileva come il provvedimento interessi gli ambiti di competenza della Commissione Finanze nella misura in cui esso incide sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni, in quanto tale riassetto avrà evidenti ricadute sulla concreta attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, principalmente sotto il profilo del finanziamento di tali funzioni fondamentali.

Informa quindi che la Commissione Affari costituzionali non ha ancora con-

cluso l'esame degli emendamenti presentati, proponendo quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, in attesa di poter disporre del testo che risulterà dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che nella giornata di giovedì sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2699-*ter*, approvata dal Senato, e C. 1964, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Propone quindi di procedere ad un ciclo di audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui provvedimenti, evidenziando in tale contesto come l'esigenza di affrontare il tema del contrasto ai fenomeni fraudolenti nel settore assicurativo sia stata sottolineata anche in occasione dell'odierna Relazione annuale dell'ISVAP.

Sottolinea quindi, sempre con riferimento al settore assicurativo, come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato un'istruttoria sui costi dei servizi assicurativi in Italia, e come, recentemente, l'ISVAP abbia adottato un proprio regolamento sulle problematiche afferenti alle polizze assicurative richieste per la stipula di contratti di finanziamento, stabilendo un regime di incompatibilità tra il collocamento al pubblico di tali polizze e l'erogazione dei finanziamenti.

Ritiene, a quest'ultimo proposito, che l'accresciuta attenzione su tale problematica sia anche il frutto del proficuo lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione Finanze, la quale ha segnalato tali questioni nel documento conclusivo approvato al termine dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Su un piano più generale, ritiene che la Commissione dovrebbe focalizzare maggiore attenzione sui temi della semplificazione nei settori tributario e finanziario, attraverso iniziative sia di carattere conoscitivo sia di natura legislativa o di indirizzo, che potranno essere sviluppate nei prossimi mesi.

Alberto FLUVI (PD) concorda in linea di massima con la proposta avanzata dal Presidente, ritenendo tuttavia opportuno delimitare con precisione l'ambito di interesse della Commissione, ad esempio concentrandosi sui temi della semplificazione nei rapporti tra cittadini ed Amministrazione finanziaria, prendendo anche spunto dal decennale dell'entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le considerazioni del deputato Fluvi, richiamando in particolare il tema della riscossione coattiva, nel cui ambito si segnala l'esigenza di rivedere taluni meccanismi interni che non sono stati ancora messi a punto, nonostante il susseguirsi di numerosi interventi normativi in materia nel corso degli ultimi anni, nonché quello del rapporto tra debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e crediti tributari vantati dall'Erario.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rileva come la questione dell'esposizione debitoria della Pubblica Amministrazione nei confronti del settore delle imprese risulti particolarmente delicata, costituendo un gravissimo elemento di sofferenza per moltissime imprese che rischia, in alcuni casi, di pregiudicarne la stessa sopravvivenza. Concorda pertanto con l'esigenza di affrontare tale problematica, in particolare sotto il profilo della compensazione con i tributi, individuando una soluzione rispettosa sia dei diritti dei cittadini sia delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica.

Francesco BARBATO (IdV), in riferimento al tema, ricordato dal Presidente, del livello dei costi delle polizze assicurative, rileva come spesso la politica di prezzi seguita dalle compagnie assicurative nel settore della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sia sostanzialmente volta, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, ad eludere l'obbligo a contrarre vigente nei loro confronti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita i gruppi ad individuare una serie di temi da proporre all'attenzione della Commissione, che potranno essere ulteriormente approfonditi in occasione della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, specificamente dedicato alla programmazione dei lavori.

La seduta termina alle 13.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02436 Siragusa: Inserimento nelle graduatorie di sostegno dei frequentanti la II edizione del corso di specializzazione 2008/2009 presso il Sis di Torino	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-02672 Ghizzoni: Questioni relative ai contributi volontari versati dalle famiglie alle scuole ..	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-02680 De Pasquale: Questioni relative alle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	82
5-02735 Garagnani: Emanazione di un codice di comportamento dei dirigenti scolastici ..	72
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	84
5-02747 Contento: Sullo spazio riservato all'insegnamento della storia dell'arte dalla legge di riforma della scuola	72
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	86
5-02753 Antonino Russo: Sulla mancata confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di « istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo » ...	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	87
5-02763 Graziano: Impatto della riduzione di cattedre sul sistema formativo della Campania ..	72
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	88
5-02785 Braga: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Como	73
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	90
5-02787 Melis: Ammissione al finanziamento di tutti i progetti segnalati dalla commissione FIRB 2009 – programma « Futuro in Ricerca » del Miur	73
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	91

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abbinato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione del Senato, ed abbinato, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (<i>Deliberazione</i>)	75
<i>ALLEGATO 10 (Programma)</i>	92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del CONI, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, ed abbinata, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo internazionale

75

INTERROGAZIONI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.

5-02436 Siragusa: Inserimento nelle graduatorie di sostegno dei frequentanti la II edizione del corso di specializzazione 2008/2009 presso il Sis di Torino.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, in quanto dalla stessa risulta che è stato dato un parziale riscontro positivo a un problema urgente con la possibilità dell'inserimento in coda alle graduatorie esistenti, sottolineando peraltro che è stata rinviata al 2011 la soluzione del problema delle « graduatorie a pettine ». Occorre in ogni caso, a suo giudizio, riflettere ancora sull'opportunità di dare a chi ha fatto la specializzazione a marzo 2010 la possibilità di concorrere con gli altri per l'assegnazione dei posti.

5-02672 Ghizzoni: Questioni relative ai contributi volontari versati dalle famiglie alle scuole.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) replicando si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta nonostante la stessa consista di sei pagine, rilevando che solamente ad uno dei tre quesiti si è data risposta circostanziata. Si tratta del quesito relativo ai contributi volontari che le famiglie versano alle scuole e che non possono essere oggetto di coercizione da parte delle scuole, neanche attraverso il richiamo al principio di legalità. Rileva peraltro che la risposta non fornisce alcuna indicazione riguardo gli ulteriori due quesiti posti e cioè quello che mirava ad avere contezza dell'ammontare complessivo che le famiglie versano alle scuole come contributi volontari e quello relativo alla reale destinazione dei contributi stessi ai fini specifici previsti dalla legge. Ritiene pertanto che il Ministero dovrebbe fornire un'integrazione alla risposta fornita.

5-02680 De Pasquale: Questioni relative alle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD) replicando si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando che se da una parte essa evidenzia uno sforzo di maggior attenzione, dall'altra non si danno indicazioni chiare rispetto a come si intende procedere per porre rimedio ai notevolissimi tagli alle risorse destinate alle scuole. Non corrisponde al vero inoltre, quanto si afferma nella risposta in merito al fatto che i contributi sono rimasti invariati.

5-02735 Garagnani: Emanazione di un codice di comportamento dei dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fabio GARAGNANI (PdL) replicando si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta, rilevando innanzitutto che la versione che il dirigente scolastico ha dato da ultimo non corrisponde con quella che è stata fornita alle persone interessate. Condivide la prima parte della risposta relativamente al significato culturale del crocifisso, rilevando peraltro che resta il fatto che il crocifisso è stato prima rimosso e poi ricollocato al suo posto. Giudica positivamente anche la prima parte della risposta per quel che riguarda il codice di comportamento dei dirigenti pubblici, che a suo giudizio può costituire uno strumento fondamentale per definire diritti e doveri dei dirigenti scolastici, stigmatizzando a tal proposito il fatto che vi sia stato un blocco degli scrutini in diciotto istituti della provincia di Bologna. Rileva in conclusione che sull'intera vicenda è necessario che la direzione scolastica dell'Emilia-Romagna svolga un ulteriore approfondimento.

5-02747 Contento: Sullo spazio riservato all'insegnamento della storia dell'arte dalla legge di riforma della scuola.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto non vengono date indicazioni in merito alla «sfasatura» segnalata nell'atto di sindacato ispettivo tra l'insegnamento della storia dell'arte e quello della storia e della letteratura nel riordino del ciclo della scuola secondaria di secondo grado. Osserva che per un paese come l'Italia si tratta di una situazione singo-

lare. Sottolinea inoltre che la risposta è di tipo burocratico e che in ogni caso non sempre la quantità dell'insegnamento è accompagnata da scarsa qualità e che quindi non basta giustificare la riduzione delle ore di insegnamento sostenendo che l'insegnamento qualitativamente valido prescinde dall'ammontare di ore ad esso dedicate.

Ritiene infine che il Governo dovrebbe farsi promotore di un indirizzo alle scuole, volto a ripristinare l'insegnamento della storia dell'arte, almeno nell'ambito dell'autonomia relativa alla disciplina dell'orario scolastico.

5-02753 Antonino Russo: Sulla mancata confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di « istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo ».

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), in qualità di cofirmataria, replicando si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, ringraziando in particolare la direzione regionale scolastica della Sicilia, che ha condiviso la tesi della necessità della confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di « istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo ».

5-02763 Graziano: Impatto della riduzione di cattedre sul sistema formativo della Campania.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Stefano GRAZIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando che si tratta di un problema molto serio e che la riduzione delle risorse comporta disagi rilevanti per tutti gli insegnanti che perdono il lavoro e che

necessitano successivamente di reinserirsi in ambito lavorativo.

5-02785 Braga: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Como.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando in particolare che la stessa si occupa solo molto parzialmente dei quesiti posti. In particolare, non viene dato alcun riscontro alle criticità segnalate relativamente ai costi delle supplenze brevi, criticità che comportano disagi notevoli per la corresponsione degli stipendi agli insegnanti. Inoltre, a fronte della situazione oggettivamente difficile, non vi è nella risposta alcuna indicazione su come il ministro intenda recuperare i « crediti scolastici pregressi » e su come si voglia far fronte alle difficoltà delle scuole sul fronte dei finanziamenti in generale, al fine di garantire la continuità didattica. Osserva, infine, che l'ipotesi di attribuire le risorse con rate mensili costituisce un atto di attenzione tardivo.

5-02787 Melis: Ammissione al finanziamento di tutti i progetti segnalati dalla commissione FIRB 2009 – programma « Futuro in Ricerca » del Miur.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Guido MELIS (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che per i giovani ricercatori i bandi FIRB sono essenziali e che dalla risposta non si evince se il finanziamento di cento milioni di euro disposto con due successivi decreti ministeriali possa essere utilizzato interamente con il bando in corso o se si debba invece intendere riferito a due bandi diversi e quindi a due anni finanziari diversi. Pur

rendendosi conto delle difficoltà di valutare progetti afferenti a discipline molto diverse, ritiene che una parte delle richieste presentate, cioè quelle relative all'area umanistica sono state valutate con minore attenzione dalla commissione esaminatrice. In ogni caso occorre evitare di ridurre eccessivamente le risorse a disposizione della ricerca, in quanto il settore della ricerca è fondamentale per la ripresa economica del Paese.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.25.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abbinato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento è volto a stabilire i principi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile, assicurando la tutela della concorrenza, dei consumatori e dei lavoratori. L'ambito di applicazione della disciplina è delineato dai primi due commi dell'articolo 2, recante la « Definizione delle attività e dei requisiti ». Il comma 3 precisa poi che l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9. La loro mancanza determina l'applica-

zione delle sanzioni stabilite dagli articoli 12, 14 e 15.

Aggiunge che presso ciascuna Camera di Commercio è istituita la « sezione speciale dell'edilizia » alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che esercitano una delle attività previste dall'articolo 2 (articolo 3). L'esercizio della professione di costruttore edile, in particolare, è subordinato alla designazione, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale, del responsabile tecnico. La qualifica di responsabile tecnico è attribuita ai soggetti indicati dall'articolo 4.

In base all'articolo 5, inoltre, l'esercizio della professione di costruttore edile è subordinato al possesso di una serie di requisiti di onorabilità. È necessaria, in sostanza, l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misura di prevenzione e non devono sussistere sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: per delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina; per il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale. Non devono sussistere, infine, sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

Ricorda inoltre che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico non può esercitare l'attività di cui all'articolo 2, qualora abbia riportato una condanna per i reati previsti dall'articolo 6, che disciplina specificamente i requisiti morali del responsabile tecnico. Segnala al riguardo che la Commissione di merito ha inserito fra i predetti requisiti anche il fatto di non avere riportato condanne per reati che offendono beni ambientali, paesaggistici

ed archeologici.(articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Fra i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico previsti dall'articolo 7, sono previsti, in via alternativa, l'iscrizione ad ordini o collegi professionali, la laurea, l'esperienza lavorativa protratta per almeno 48 mesi ovvero la frequenza a un corso di apprendimento di almeno 150 ore.

Sottolinea che l'articolo 8, che tocca anche aspetti di competenza della VII Commissione, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico; mentre le Regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove.

Osserva altresì che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa che devono essere posseduti all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia; l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi; l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-*bis* e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; l'articolo 12 disciplina i casi di sospensione e decadenza dell'attività, mentre gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni ammini-

strative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.30.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, ed abbinata, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

(Deliberazione).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, ed abbinata, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato 10*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del CONI, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, ed abbinata, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo internazionale.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, Giancarlo ABETE, *presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)*; Luca PANCALLI, *vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)*, Maurizio BERETTA, *presidente della Lega Nazionale Professionisti*; Mario MACALLI, *presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico* e Carlo TAVECCHIO, *presidente della Lega Nazionale Dilettanti*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni LOLLI (PD), Luciano CIOCCHETTI (UdC), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Paola GOISIS (LNP), Ricardo Franco LEVI (PD) e Claudio BARBARO (Pdl).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assem-

blea. Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-02436 Siragusa: Inserimento nelle graduatorie di sostegno dei frequentanti la II edizione del corso di specializzazione 2008/2009 presso il Sis di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione chiede l'emanazione di un provvedimento che permetta ai frequentanti la seconda edizione del corso di specializzazione per il sostegno attivato presso la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario di Torino di inserirsi, già da giugno, negli elenchi di sostegno con il punteggio corrispondente alla classe di concorso.

Al riguardo faccio presente che la richiesta è stata già in parte accolta.

Infatti, con il decreto ministeriale 39 del 22 aprile 2010 sono stati fissati, tra l'altro, modalità e termini per la presentazione del titolo di specializzazione ai fini dell'inserimento in un elenco del sostegno da utilizzare sin dal prossimo anno scolastico.

L'elenco in questione potrà essere utilizzato dopo l'esaurimento dell'elenco principale, predisposto nel 2009 ai fini delle nomine per il biennio scolastico 2009/2011, che comprende i nominativi di coloro i quali entro il 30 giugno 2009 hanno conseguito e presentato il titolo in questione.

Faccio altresì presente che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad

esaurimento per gli anni scolastici, 2011/2013, verrà ricostituito un unico elenco di sostegno, in cui, come auspicato dall'Onorevole interrogante, gli interessati saranno iscritti con il punteggio corrispondente alla classe di concorso.

Ciò, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 42 dell'8 aprile 2009 (aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2011).

In buona sostanza, con la disposizione sopra citata, considerato che manca una autonoma classe di concorso che comprenda l'attività di sostegno e che vi è un forte interesse pubblico all'utilizzazione di personale che, nel tempo, consegue il relativo titolo di specializzazione, si è inteso svincolare il settore, a regime, dalle norme restrittive che regolano l'accesso alle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse in cui si entra solo a seguito della emanazione di una apposita norma di legge), consentendo ai « nuovi specializzati », l'accesso al sostegno, pur nel rispetto della validità biennale delle graduatorie (« in coda », nell'anno intermedio, « a pettine » nell'anno dell'aggiornamento).

ALLEGATO 2

5-02672 Ghizzoni: Questioni relative ai contributi volontari versati dalle famiglie alle scuole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul tema di carattere generale, riguardante i finanziamenti alle istituzioni scolastiche, si è più volte riferito sia in questa sede, in relazione ad interrogazioni a risposta in commissione, sia in Aula Camera dove si è risposto, fra l'altro, all'interpellanza n. 2-00613 presentata proprio dall'Onorevole Ghizzoni.

Nel confermare quanto già comunicato nelle precedenti occasioni, riferisco sui casi segnalati nell'atto in discussione, relativi al versamento di contributi da parte delle famiglie degli alunni.

Va premesso che in materia, con FAQ (*Frequently asked questions*) pubblicata sul sito www.istruzione.it, nella sezione « Famiglie », il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni:

« I contributi scolastici sono deliberati dal Consiglio di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, tra l'altro stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226" ».

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività *curricolari* e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio assicurazione individuale degli studenti

per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, eccetera). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.

Ciò preliminarmente precisato sul piano generale, riferisco in merito ai singoli casi cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Incomincio dal caso del Liceo « Cassini » di Genova.

In merito la Direzione scolastica regionale per la Liguria ha acquisito gli opportuni chiarimenti dal dirigente scolastico del predetto liceo ed ha comunicato che, come si evince dalla relazione inviata dal medesimo dirigente, il contributo che viene richiesto alle famiglie è esclusivamente relativo al rimborso delle spese « vive » sostenute dalla scuola per conto delle famiglie (libretto assenze, libretto dei voti, modulo pagella, eccetera) ed è quindi conforme alle legittime indicazioni fornite con la FAQ sopra riportata.

La Direzione scolastica regionale per la Liguria ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, secondo quanto documentato dal dirigente scolastico del Liceo « Cassini », i genitori dell'alunna cui si fa riferimento nell'interrogazione erano stati informati già in data 23 febbraio che la pagella era a loro disposizione per il ritiro (ritiro effettuato solo in data 5 marzo, a seguito di sollecitazioni varie da parte della scuola), ben prima, quindi, che i genitori stessi si rivolgessero alla stampa, dando risalto alla vicenda.

Passando al caso del Liceo « Giovanni Verga » di Adrano, in provincia di Catania,

il dirigente dello stesso liceo, su richiesta della Direzione scolastica regionale per la Sicilia di chiarimenti in merito a quanto segnalato nell'interrogazione parlamentare, ha precisato quanto segue. « Nei quadri di fine anno scolastico 2008/2009 non sono stati pubblicati soltanto i voti di quegli studenti non ancora in regola con le tasse erariali; i voti comunque sono stati comunicati agli interessati non appena hanno presentato in segreteria le ricevute dei versamenti effettuati. ».

Il medesimo dirigente ha inoltre ritenuto di evidenziare che:

« Gli studenti fuori dalla fascia dell'obbligo scolastico (quarto e quinto anno) sono tenuti al pagamento di:

a) tasse erariali: iscrizione (4° anno), frequenza (4° e 5° anno), esami e ritiro diploma (5° anno);

b) un modesto « contributo di euro 50,00, utilizzato per la fornitura del libretto delle giustificazioni, l'assicurazione contro gli infortuni, il trasporto per le visite guidate, il rimborso spese per i viaggi d'istruzione e i soggiorni-studio all'estero, le borse di studio e quanto altro di utilità per gli alunni stessi » (articolo 29-bis del Regolamento d'Istituto: Contributo scolastico).

E ancora, « Gli alunni della fascia dell'obbligo "under 16" non sono stati esonerati dalla scuola "dai pagamenti" in quanto ne sono già esonerati dalla legge, ma la scuola anticipa per loro conto la spesa per l'acquisto del libretto delle giustificazioni, per l'assicurazione contro gli infortuni e per la copertura della responsabilità civile, per il consumo di materiale didattico e di cancelleria, il tutto quantificabile forfettariamente in Euro 10.

Il rimborso della spesa sostenuta dalla scuola viene effettuato tramite versamento con bollettino postale e assume la denominazione di contributo speciale.

Le famiglie che non intendono aderire all'iniziativa provvederanno autonomamente a usufruire dei servizi di cui sopra (Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 14 gennaio 2010) ».

Questo è quanto ha comunicato il dirigente del Liceo « Verga » di Adrano alla Direzione scolastica regionale. Per quello che riguarda in particolare la sopra riportata precisazione che « Nei quadri di fine anno scolastico 2008/2009 non sono stati pubblicati soltanto i voti di quegli studenti non ancora in regola con le tasse erariali; i voti comunque sono stati comunicati agli interessati non appena hanno presentato in segreteria le ricevute dei versamenti effettuati », faccio presente che, pur apparendo discutibile il comportamento del dirigente scolastico, può ritenersi che tale comportamento sia riconducibile alla volontà di affermare nell'ambiente scolastico, ed in particolare negli studenti, il valore educativo del rispetto delle regole.

Circa, poi, il caso dell'Istituto professionale « Verri » di Busto Arsizio, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha acquisito le necessarie informazioni, da cui risulta quanto segue.

Il dirigente dell'Istituto professionale « Verri » di Busto Arsizio, in una nota inviata al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese, ha contestualizzato nell'ambito delle condizioni dell'istituto scolastico da lui diretto quanto riferito nell'interrogazione parlamentare, specificando che il contributo di 140 euro per gli studenti del corso diurno e di 120 euro per quelli del corso serale è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 dicembre 2008, tenuto conto della complessità della scuola dotata di numerosi laboratori che necessitano di una costante opera di manutenzione, nonché di rifornimenti di materiale di consumo. Alle famiglie che versano in difficoltà economiche, purché note alla scuola, non è mai stato richiesto alcun contributo, se sprovviste di dote scuola fornita dalla Regione Lombardia.

Riguardo al caso specifico richiamato nell'atto in discussione, risulta che il giorno 16 febbraio 2010 la scuola ha inviato agli 81 studenti del corso diurno e ai 18 studenti del corso serale un sollecito di pagamento per l'anno in corso, relativo sia al pagamento delle tasse scolastiche

dovute, sia al versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Il dirigente scolastico sostiene che la frase inserita nella circolare a sua firma « Nel caso in cui non si dovesse provvedere ... all'alunno non sarà più rilasciata alcun tipo di documentazione... » sarebbe da intendersi non già come negazione del dovere istituzionale di rilasciare la documentazione richiesta, ma, nell'eventualità di mancato pagamento delle tasse scolastiche, come difficoltà a fornire documenti quali pagella o altri certificati.

Il medesimo dirigente scolastico, specificamente sollecitato a fornire chiarimenti, ha assicurato che sino ad ora tutte le richieste da parte di alunni e famiglie sono state soddisfatte, a prescindere dall'avvenuto versamento del contributo scolastico.

La Direzione scolastica regionale ha raccolto, su quanto accaduto e sulle posizioni espresse dal dirigente scolastico, anche il parere del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese, a giudizio del quale la comunicazione del 16 febbraio 2010 non risulta chiara, in quanto in essa non appare inequivocabilmente specificato se le conseguenze di eventuali inadempienze facciano riferimento anche al mancato pagamento del contributo scolastico.

La Direzione scolastica regionale ritiene di condividere il parere del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, secondo cui la scuola avrebbe correttamente dovuto comunicare, contestualmente all'iscrizione, la natura obbligatoria e quella facoltativa delle diverse tipologie di versamenti e le loro distinte finalità, specificando che soltanto le contribuzioni obbligatorie possono dare luogo ad eventuali conseguenze connesse alla loro mancata erogazione.

La Direzione generale regionale ha fatto presente, infine, che il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese ha invitato il dirigente scolastico in parola ad un chiarimento pieno, nel senso sopra descritto, nei confronti di tutti gli interessati.

Quanto, infine, alle istituzioni scolastiche di Roma menzionate nell'atto di sin-

dacato ispettivo, la Direzione scolastica regionale per il Lazio ha interpellato i dirigenti scolastici dell'Istituto Superiore « Ambrosoli » e dell'Istituto Comprensivo « Tacito Guareschi » di Roma. Dai chiarimenti forniti dai medesimi dirigenti le accuse mosse alle suddette scuole non appaiono fondate.

In particolare, per quanto attiene all'Istituto « G. Ambrosoli », il dirigente scolastico afferma che la presunta mancata consegna del pagellino ad un alto numero di studenti non corrisponde alla realtà.

Tale pagellino, peraltro, non si configura come giuridicamente rilevante, essendo solo una "informativa" di medio termine redatta a mano, al fine di dar conto dell'andamento scolastico degli alunni prima della scadenza quadrimestrale.

Il pagellino e, quel che più conta, la pagella quadrimestrale, sono stati sempre dati a tutti gli studenti e mai si è pensato di subordinarne la consegna ad una verifica dell'avvenuto versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto all'unanimità.

Alle accuse mossegli, il dirigente scolastico dell'Istituto « Ambrosoli » ha risposto anche con una circostanziata smentita inviata al direttore del quotidiano *La Stampa* che aveva pubblicato un articolo nel quale si riportava la notizia della mancata consegna della pagella ad uno studente non in regola con il versamento del contributo (*La Stampa* – 7 marzo 2010 – p. 19).

Pertanto, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti, il dirigente scolastico dell'« Ambrosoli », ha inviato alla Direzione scolastica regionale una dettagliata ricostruzione della vicenda smentendo categoricamente che vi possano essere state discriminazioni nei confronti delle famiglie (un esiguo 5 per cento del totale) che non ha versato il contributo scolastico deliberato all'unanimità in Consiglio di Istituto. Afferma infatti il dirigente scolastico « ...lo scrivente in mancanza di una valutazione giuridica approfondita del problema, ha agito sempre con estrema prudenza e dunque in questi anni gli

allievi iscritti hanno sempre potuto frequentare l'Istituto indipendentemente dal pagamento del contributo integrativo... ».

Quanto all'Istituto Comprensivo « Tacito Guareschi », il dirigente scolastico ha ribadito il carattere volontario del contributo scolastico. Tale contributo, peraltro espressamente finalizzato ai sensi del comma 3 articolo 13 della legge n. 40 del 2007, da parte di molte famiglie, all'atto

del versamento, è stato sempre destinato al funzionamento di aule speciali all'acquisto di materiali, al supporto di attività destinate all'arricchimento dell'offerta formativa o comunque ad iniziative che avessero una diretta ricaduta sulla formazione e sull'esperienza scolastica degli allievi.

Infine, anche il Liceo « Newton » di Roma ha affermato il carattere volontario dei contributi.

ALLEGATO 3

5-02680 De Pasquale: Questioni relative alle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla tematica relativa ai finanziamenti alle istituzioni scolastiche si è più volte riferito in questa stessa sede. Da ultimo, si è riferito nella seduta della VII Commissione (Cultura) del 13 maggio scorso rispondendo proprio all'Onorevole De Pasquale in relazione all'atto n. 5-02673, concernente i criteri dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento amministrativo e didattico.

Confermando quanto già comunicato nelle precedenti occasioni, desidero ribadire che, per quanto riguarda le assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico, sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009 gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta « clausola di salvaguardia », introdotta dall'articolo 1, comma 621, della legge finanziaria 2007, che ha previsto interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale da realizzare in attuazione dei commi da 605 al 619 dello stesso articolo 1.

Per l'esercizio finanziario 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per 60 milioni di euro. Tali risorse finanziarie sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica come previsto da specifici provvedimenti ministeriali. Le risorse, assegnate secondo detti criteri, costituiscono un incremento straordinario rispetto a quello programmato ed assicurato a tutte le istituzioni scolastiche.

Per l'anno finanziario 2010, con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 citata nell'interrogazione, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per la compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata. Ulteriori indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010 sono state poi fornite con circolare in data 22 febbraio 2010. Relativamente alla gestione della cassa, altre indicazioni sono state fornite con circolare del 22 aprile scorso, nella quale, fra l'altro, si è data informazione che è in corso di svolgimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'*iter* previsto dalla legge finanziaria 2010 per l'assegnazione a questo Ministero dei fondi relativi alle spese per il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia a mezzo di contratti di servizio con ditte impieganti personale ex lavoratore socialmente utile (direttiva n. 92 del 2005).

Venendo alle specifiche domande poste nell'atto in discussione, comunico quanto segue.

Gli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2010 per le spese di personale (supplenze, miglioramento dell'offerta formativa, Fondo dell'istituzione scolastica (FIS) e Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), esami di Stato,

mensa scolastica) e per le spese di funzionamento (appalti storici per circa 3000 scuole, contratti di servizio di pulizia, TARSU, TIA) ammontano rispettivamente ad euro 2.290.594.336 e ad euro 252.174.359.

Il monitoraggio dei bilanci trasmessi dalle scuole (9950 istituzioni scolastiche su un totale di 10.909) alla data del 31 dicembre 2009 ha evidenziato la situazione amministrativa di seguito riportata: fondo cassa al 31 dicembre 2009 pari ad euro 1.407.405.008,00; residui passivi per euro 892.215.054 e residui attivi per euro 1.793.191.232 (di cui euro 1.100.000.000 dallo Stato); l'avanzo di amministrazione pari ad euro 2.308.381.196.

Va ricordato che laddove il fondo di cassa risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni (la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero corrisponde anticipatamente il FIS).

Infine, per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009, comunico che sono stati regolarmente erogati i finanziamenti per il fondo dell'istituto e tutti gli altri istituti contrattuali (tra cui l'avviamento per la pratica sportiva e la sostituzione dei colleghi assenti).

ALLEGATO 4

5-02735 Garagnani: Emanazione di un codice di comportamento dei dirigenti scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in discussione si segnala che, nella Scuola primaria di Minerbio, in provincia di Bologna, sarebbe stato tolto il crocefisso dalle varie aule con la motivazione che era «vetusto» e che il dirigente scolastico si sarebbe rifiutato di fare affiggere nuovi crocefissi con la motivazione che si è in attesa del giudizio di appello presso la *Grand Chambre* della Corte europea.

Sono note all'onorevole interrogante le valutazioni del Governo circa la sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009, relativa al ricorso individuale Lautsi contro l'Italia sull'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche. Sull'argomento, infatti, ha già riferito il Ministro Gelmini in Aula Camera lo scorso 11 novembre, in relazione all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00761 presentata proprio dall'Onorevole Garagnani.

Nel confermare, quindi, quanto riferito in quella sede, ribadisco che il Governo è convinto che la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche, contrariamente a quanto ritenuto in prima istanza dalla Corte di Strasburgo, non costituisce affatto una violazione del diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni e non limita in alcun modo la libertà religiosa.

Il crocefisso è, ripeto, un simbolo delle nostre radici, della nostra tradizione e della nostra cultura, permeata di valori civili – quali l'accoglienza, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inviolabilità dei diritti umani – che sono alla base del nostro ordinamento, come riconosciuto da pro-

nunce del Consiglio di Stato, e sono anche alla base delle tradizioni e del patrimonio culturale dell'Europa.

È parimenti noto che, per questi motivi, il Governo italiano ha presentato domanda di rinvio alla Grande Camera (in seconda istanza) per ottenere un secondo esame di merito sulla questione oggetto del suddetto ricorso. I numerosi e articolati motivi di appello che l'Italia ha presentato sono stati accolti e, pertanto, il caso sarà ora esaminato dalla Grande Camera.

Ciò premesso, vengo allo specifico caso segnalato, riguardante la scuola primaria di Minerbio.

A tale riguardo, il Direttore scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, sentito l'Ufficio scolastico provinciale competente ed esaminata la documentazione da questi fornita, ha comunicato quanto segue.

Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Minerbio ha riferito di non aver mai rilasciato dichiarazioni in merito alla mancanza di crocefissi nella scuola, né di essersi mai rifiutato di affiggerne di nuovi adducendo la motivazione di dover attendere apposita sentenza della Corte europea. In relazione agli articoli che riferivano dell'interrogazione dell'Onorevole Garagnani, pubblicati in data 10 aprile 2010 da *L'Informazione* e da *Il Resto del Carlino*, il dirigente in parola ha precisato di aver immediatamente chiesto apposita smentita, ottenendo l'immediata rettifica di quanto riferito con la relativa pubblicazione su *L'Informazione* del 13 aprile 2010 a firma del giornalista Massimo

Corsini e in data 15 aprile 2010 su *Il Resto del Carlino* a firma del giornalista Matteo Radogna.

Il dirigente scolastico ha altresì smentito categoricamente che nella Scuola primaria di Minerbio sarebbero stati tolti i crocefissi, precisando che risultano mancanti solo in alcune aule di un unico plesso, a causa di rotture o usura degli originari crocefissi, verificatesi a seguito dei traslochi interni e dei lavori che l'edificio ha subito per l'adeguamento alle norme antincendio e antisismiche.

Il medesimo dirigente ha sottolineato che negli altri plessi dell'Istituto, non interessati da tali lavori, i crocefissi risultano presenti in tutte le aule. Il dirigente scolastico ha anche negato qualsivoglia atteggiamento di parte e di politicizzazione della propria condotta, evidenziando altresì come il proprio Istituto scolastico si sia distinto nel concorso diocesano sull'allestimento dei presepi, a comprova dell'assoluto interesse e del rispetto per i valori cristiani e della fede religiosa.

Detto questo, vengo alla richiesta di iniziative per la elaborazione di uno statuto dei diritti e dei doveri dei dirigenti scolastici, quale presupposto necessario per interventi sanzionatori più efficaci nei confronti dei medesimi dirigenti.

Ebbene, specifiche richieste al riguardo sono state avanzate da questa amministrazione all'ARAN in occasione del rinnovo del CCNL dei dirigenti dell'Area V.

L'ipotesi di accordo sottoscritta il 19 maggio scorso, nel recepire le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2008, ha quindi previsto anche per i dirigenti scolastici la responsabilità disciplinare, alla quale si riferiscono le norme del titolo VI del medesimo accordo. In particolare l'articolo 16, concernente il Codice disciplinare, contiene norme che vanno nella direzione cui sembra tendere anche la risoluzione del medesimo interrogante n. 7-00209, all'esame della Commissione Cultura.

Per ciò che riguarda segnatamente il dovere di imparzialità, è appena il caso di ricordare che detto dovere è già espressamente sancito nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », in base al quale « Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. ».

ALLEGATO 5

5-02747 Contento: Sullo spazio riservato all'insegnamento della storia dell'arte dalla legge di riforma della scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante rileva che i piani di riordino della scuola secondaria di secondo grado hanno rivisto lo spazio riservato all'insegnamento di storia dell'arte nei licei con possibili ripercussioni per lo sviluppo della cultura del « bello » che appartiene all'identità nazionale.

Al riguardo premetto che la riforma della scuola secondaria di secondo grado persegue, tra gli altri, l'obiettivo di razionalizzare i piani di studio privilegiando la qualità e l'approfondimento delle discipline.

Pertanto, la rimodulazione delle ore di insegnamento nelle diverse discipline intende valorizzare la qualità degli apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie; i quadri orari, infatti, sono stati adeguati a quelli dei Paesi che hanno raggiunto i migliori risultati nelle classifiche OCSE PISA.

Lo stesso quadro orario, inoltre, è stabilito su base annuale e non più settimanale in modo da conferire alle istituzioni scolastiche, strumenti di flessibilità, al fine di realizzare la personalizzazione dei percorsi di studio.

Per quanto riguarda in particolare l'insegnamento di storia dell'arte nel liceo classico faccio presente che nel confrontare il quadro orario del vecchio e del nuovo ordinamento appare evidente l'incremento di un'ora nel terzo e nel quarto

anno; si passa infatti dalla sequenza 1-1-2 alla sequenza 2-2-2 rispettivamente nel 3°, 4° e 5° anno.

Invero le sperimentazioni avevano permesso di introdurre la storia dell'arte anche nel Ginnasio ed un consistente numero di scuole aveva attivato in merito progetti autonomi o assistiti, almeno in alcuni corsi. Il monte orario del primo biennio del nuovo liceo, che prevede 27 ore settimanali, non ha lasciato spazio per tale disciplina.

Comunque la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche prevede, per i licei, spazi di autonomia del 20 per cento nel biennio iniziale e del 30 per cento nel secondo biennio e pertanto le istituzioni scolastiche potranno prevederne l'insegnamento anche in questo primo segmento.

Per quanto riguarda il liceo scientifico i quadri orario del vecchio ordinamento, delle sperimentazioni e del nuovo ordinamento non contengono sostanziali scollamenti, infatti l'insegnamento di disegno e storia dell'arte previsto per 2 ore in tutti gli anni di corso, riflette complessivamente la situazione esistente. Anche in questo caso le scuole potranno esercitare la propria autonomia potenziando l'orario della disciplina in questione secondo i parametri previsti dal regolamento dei nuovi licei.

ALLEGATO 6

5-02753 Antonino Russo: Sulla mancata confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di « istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto evidenziato dall'Onorevole interrogante con riguardo all'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Duca degli Abruzzi » di Palermo confermo che presso detto istituto a tutt'oggi è in atto una maxi sperimentazione denominata « Liceo Tecnico per le Attività Gestionali » che riguarda le classi del biennio e « Triennio dell'Autonomia » che riguarda le classi del triennio.

Il decreto del 1° giugno 1999 che ha autorizzato la sperimentazione nel triennio prevede i seguenti indirizzi:

indirizzo economico – Servizi e terziario avanzato – amministrazione e controllo al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo giuridico-economico-aziendale;

indirizzo economico Servizi e terziario avanzato – Comunicazione e *Marketing* al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica di: Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;

indirizzo economico Servizi e terziario avanzato – Turistico al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo turistico.

Come già noto all'Onorevole interrogante il regolamento di riordino degli istituti tecnici prevede, per il settore economico, due indirizzi: amministrativo finanza e *marketing* e indirizzo turistico. Il medesimo regolamento all'articolo 8 prevede altresì che gli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo, confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nei nuovi istituti tecnici secondo quanto previsto dall'apposita tabella D allegata al regolamento medesimo.

Per la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nella tabella D compete agli Uffici scolastici regionali valutare a quale nuovo indirizzo far confluire i percorsi medesimi.

Ed invero l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in un primo tempo aveva ravvisato la confluenza di tale sperimentazione nel settore economico, indirizzo amministrazione finanza e *marketing* e non già turistico, come richiesto dall'istituzione scolastica, in quanto l'istituto medesimo rilascia a conclusione dell'esame di Stato il titolo di studio di perito commerciale ad indirizzo turistico.

Tenuto conto tuttavia che il suddetto decreto dell'1 giugno 1999 prevedeva la sperimentazione del « Triennio dell'Autonomia » per undici istituti del territorio nazionale che oggi risultano confluiti nella nuova tipologia « Istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo », l'Ufficio scolastico regionale in data 29 marzo 2010 ha chiesto al Ministero parere circa la possibilità di attribuire anche all'istituto in questione, a tutela degli interessi della popolazione scolastica, la stessa confluenza nel settore economico – indirizzo turistico.

Il medesimo ufficio scolastico regionale, preso atto della comunicazione resa dal Ministero in data 22 aprile 2010, comparati i nuovi piani di studio e la corrispondenza di massima con le materie del triennio sperimentale attualmente in vigore, ha riconosciuto la confluenza dell'attuale indirizzo economico – servizi e terziario avanzato – turistico nel settore economico ad indirizzo turistico risolvendo positivamente la questione.

ALLEGATO 7

5-02763 Graziano: Impatto della riduzione di cattedre sul sistema formativo della Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in discussione muove dall'assunto secondo cui le criticità del sistema scolastico sarebbero da riferire alle misure contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

Al riguardo va premesso che le disposizioni introdotte dal citato articolo 64 in materia di organizzazione scolastica, inserendosi nel più ampio contesto della riqualificazione della spesa pubblica – anche in relazione alla difficile congiuntura finanziaria ed economica internazionale – hanno inteso salvaguardare quanto più possibile il sistema scolastico.

Gli interventi previsti rientrano nell'ambito del processo di riqualificazione del sistema scolastico italiano e mirano a realizzare il riordino complessivo del sistema attraverso la valorizzazione dell'autonomia scolastica, il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali, una nuova governante dell'istruzione – formazione ed un più appropriato ed efficace utilizzo delle risorse.

Per quanto riguarda in particolare la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale, la consistenza stessa risulta definita secondo quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4 della suddetta legge che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e di misure volti ad incrementare gradualmente, nell'arco del triennio 2009-2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle previsioni contenute nel piano programmatico e nei regolamenti ivi previsti.

Gli obiettivi da conseguire sono stati dettagliati nella relazione tecnica di ac-

compagnamento al citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché nel Piano programmatico di cui al medesimo articolo 64, comma 3, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata.

Si sottolinea al riguardo che sia la relazione tecnica che il piano programmatico hanno declinato gli obiettivi annuali di contenimento della spesa, previsti dall'articolo 64, in termini di riduzioni di posti di organico.

Dette riduzioni si sono espresse attraverso una serie di adempimenti che hanno rappresentato il primo fondamentale passo nel processo di riorganizzazione globale del sistema scuola e hanno riguardato essenzialmente: la revisione degli ordinamenti scolastici, dei piani di studio e dei quadri orari, prevedendone una riduzione in linea con gli altri paesi della comunità europea; l'attivazione di politiche del territorio funzionanti ad un più razionale dimensionamento della rete scolastica; la definizione e il riordino del sistema di istruzione professionale corrispondente alle attese ed ai bisogni della collettività, il tutto all'insegna della « essenzialità » e della « continuità »; il migliore e proficuo utilizzo del personale scolastico; la riduzione dei curricoli e del numero degli indirizzi nella scuola superiore, la riorganizzazione delle cattedre.

La legge ha inoltre mantenuto la clausola di salvaguardia che prevede la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione delle com-

petenze spettanti al personale, in misura corrispondente alla quota di riduzioni non operata in ciascun anno.

I criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche sono quelli già adottati nei decorsi anni scolastici (entità della popolazione scolastica, presenza alunni portatori di *handicap*, presenza di alunni di cittadinanza non italiana, caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà, la presenza di plessi, sezioni staccate distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di I grado).

Gli organici sono stati altresì determinati tenendo conto dei nuovi quadri orario previsti dai regolamenti sia per il primo che per il secondo ciclo di istruzione per quest'ultimo limitatamente alle classi prime. Per il secondo ciclo si è altresì tenuto conto delle riduzioni orarie previste per le classi seconde, terze e quarte dall'articolo 1, comma 4 del regolamento degli istituti tecnici (da 38/36 a 32 ore) e

per le classi seconde e terze dall'articolo 1, comma 3 del regolamento degli istituti professionali (da 36 a 32 ore).

Per quanto riguarda la regione Campania, è stata prevista una diminuzione del numero degli alunni di oltre 10.000 unità che, sommate alle riduzioni derivanti dall'abbassamento delle ore del tempo scuola dei vari gradi di istruzione in applicazione dei regolamenti *ex* articolo 64, hanno comportato una riduzione di 3.686 posti di cui 525 in organico di fatto. I dati comunicati dalle istituzioni scolastiche attraverso il sistema informativo, confermano il calo degli alunni anche se di poco inferiore alla previsione del Ministero.

Il decremento di tali posti, appunto in quanto legato all'andamento in calo degli alunni e alla riduzione delle ore settimanali di lezione derivanti dall'applicazione dei regolamenti di revisione e riordino del primo e del secondo ciclo, non recherà pregiudizio all'apprendimento degli alunni né diminuirà la quantità e la qualità del servizio offerto dalle scuole della Regione Campania.

ALLEGATO 8

**5-02785 Braga: Sulla situazione
delle scuole nella provincia di Como.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla specifica situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della provincia di Como, alle quali l'Onorevole interrogante fa riferimento nella interrogazione parlamentare in discussione, rappresento che la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, interessata al riguardo, ha fatto presente che da rilevazione effettuata su n. 71 delle n. 76 istituzioni scolastiche presenti nel territorio alla data del 31 dicembre 2009 risulta che i residui attivi delle istituzioni scolastiche della provincia medesima ammontano ad euro 13.002.266,01 mentre i debiti ammontano ad euro 4.725.096,21. Le scuole dispongono inoltre di un fondo di cassa pari ad euro 5.472.181,57 e di un avanzo di esercizio di euro 1.560.472,94.

Va ricordato che laddove il fondo di cassa risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi diffi-

coltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni; la direzione ricorda a tale riguardo di corrispondere anticipatamente il fondo di istituto.

Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata ad ogni istituzione scolastica la risorsa complessiva annuale determinata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 21 del 2007; comunque le maggiori esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previa verifica del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte.

A tale ultimo riguardo si precisa anche che da quest'anno il Ministero attribuisce risorse finanziarie alle scuole non più in due sole tranche annuali, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007, bensì con cadenza mensile in modo da assegnare con tempestività eventuali integrazioni qualora si evidenziassero reali e accertate situazioni di difficoltà.

ALLEGATO 9

5-02787 Melis: Ammissione al finanziamento di tutti i progetti segnalati dalla commissione FIRB 2009 – programma «Futuro in Ricerca» del Miur.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale n. 992/Ric. Fondo per gli investimenti della ricerca di base del 6 ottobre 2008 sono stati assegnati euro 50.000.000,00 ad interventi FIRB destinati a favorire il ricambio generazionale all'interno degli Atenei attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strutturati e non.

Il Ministero, con decreto Direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008, ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca», destinando le risorse di cui al citato decreto ministeriale n. 992 del 2008 al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, coordinati da giovani ricercatori e di durata almeno triennale.

L'articolo 1, comma 4, del bando ha affidato alla Commissione FIRB l'istruttoria delle proposte progettuali prevedendo, peraltro, una Commissione di esperti cui affidare (a valle di una prima fase di valutazione scientifica dei progetti, riservata ad esperti di settore), lo svolgimento di apposite audizioni; alle stesse sono stati ammessi i soli coordinatori dei progetti che in sede di valutazione scientifica avevano ottenuto il punteggio massimo di «eccellenza», pari a 40/40 (per un totale di 204 progetti).

Con decreto Direttoriale n. 1035/Ric. del 28 dicembre 2009 è stata istituita la Commissione per le audizioni che, con proprio verbale del 23 febbraio 2010, ha formulato il giudizio complessivo sui progetti ammessi alla fase delle audizioni,

classificandoli in progetti «da finanziare» (105 progetti, sostanzialmente gli eccellenti tra gli eccellenti), «finanziabili, ove le risorse disponibili lo consentano» (66 progetti, per i quali ha ritenuto di concordare solo in parte con il giudizio di eccellenza espresso in sede di prima valutazione) e «da non finanziare» (33 progetti, per i quali ha ritenuto di non concordare affatto con il giudizio di eccellenza espresso in sede di prima valutazione).

La competenza della Commissione medesima non è mai stata messa in dubbio nella fase antecedente alle audizioni, pur essendo nota da tempo la composizione della stessa. La presunta inadeguatezza è stata denunciata al Ministero da parte dei soli esclusi dal finanziamento successivamente all'emanazione del decreto ministeriale n. 85 del 9 aprile 2010 con il quale è stata disposta l'approvazione soltanto per i 105 progetti, dei quali si è già riferito, che al termine della fase delle audizioni sono stati classificati come «progetti da finanziare», e cioè per i soli progetti giudicati come eccellenti in entrambe le fasi di valutazione.

L'impegno finanziario assunto è stato quindi pari a euro 45.149.040,00.

Si fa presente, infine, che il CUN, con propria mozione del 14 aprile 2010, ha effettivamente chiesto che, per il bando in argomento, «vengano messi a disposizione ulteriori fondi affinché tutti i 171 progetti valutati dopo le audizioni come finanziabili» lo possano essere effettivamente.

L'opportunità dell'accoglimento di tale mozione è attualmente in fase di esame.

ALLEGATO 10

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione del Senato, ed abbinata, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

PROGRAMMA

L'indagine conoscitiva intende approfondire le principali tematiche connesse alla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi e stadi, anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

In particolare nel corso dell'indagine saranno svolte le audizioni dei seguenti soggetti:

competenti rappresentanti di Governo;

il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio;

rappresentanti del CONI;

rappresentanti di Lega nazionale professionisti di calcio e di altri sport di squadra, Lega professionisti Serie C e Lega nazionale dilettanti;

rappresentanti del Comitato italiano paralimpico;

rappresentanti della Federazione italiana abbattimento barriere architettoniche;

rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori;

rappresentanti di tifoserie di squadre di serie A e B;

rappresentanti delle Regioni, di UPI e ANCI;

esperti del settore.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2010.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, dell'Istituto Superiore di Sanità e di Assoparti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220)	93
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	95
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 67 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, dell'Istituto Superiore di Sanità e di Assoparti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.20 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.15.

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

C. 3514 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 3 giugno 2010.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) esprime perplessità su uno dei requisiti che gli immobili devono possedere affinché possano rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame, e segnatamente quello di «immobili destinati a prima abitazione e occupati da soggetti sforniti di altra abitazione». A tale proposito fa notare che potrebbero porsi

problemi applicativi in presenza di intestazione in capo allo stesso soggetto di altri immobili. Riterrebbe pertanto opportuno demandare ad un successivo regolamento ministeriale la definizione di tale profilo così come riterrebbe necessario precisare nel testo del decreto legge che le condizioni necessarie perché possa operare la sospensione dell'ordine di demolizione devono sussistere alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo.

Tino IANNUZZI (PD) precisa che il decreto legge in esame nasce, secondo il punto di vista del Governo, per rispondere ad un'emergenza abitativa in Campania, anche in dipendenza dell'*iter* che in tale Regione ha avuto il cosiddetto «terzo condono edilizio». A tale proposito richiama le sentenze della Corte costituzionale, e in particolare la sentenza n. 199 del 28 giugno 2004, che ha dichiarato l'illegittimità della deliberazione della Giunta regionale campana che escludeva l'applicazione della normativa in tema di regolarizzazione di immobili contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché la sentenza della medesima Corte n. 49 del 6 febbraio 2006, che si è pronunciata in merito alla legge della regione Campania 18 novembre 2004, n. 10, in materia di sanatoria di abusi edilizi.

Fa notare come la relazione illustrativa al disegno di legge originario indichi che gli immobili ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legge siano circa 600: ritiene che si tratti di una cifra del tutto improbabile e inverosimile, se si considera che secondo l'ultimo rapporto Ecomafie 2009 redatto da Legambiente le fattispecie di abuso in Campania nel 2008 sarebbero circa 6000 e il fenomeno dell'abusivismo in tale Regione continua a dilagare. Ritenendo quindi che il dato delle seicento unità abitative non sia corrispondente alla realtà della situazione campana, rinnova la richiesta al Governo, avanzata dal suo gruppo nella precedente

seduta, di chiarimenti in ordine all'entità reale delle case che sarebbero interessate dal provvedimento.

Sottolinea poi che il decreto legge intende affrontare un problema di ordine sociale, quale la carenza di abitazioni, in maniera sbagliata ed impropria; richiama l'attenzione sulla necessità di trovare una soluzione a tale problematica esclusivamente con interventi strutturali e con adeguate politiche abitative delle istituzioni e non con la sospensione dell'ordine di demolizione disposto a seguito di sentenze penali o con forme di condono mascherato, che costituiscono, a suo avviso, forme di lesione grave della legalità. Conclude esprimendo quindi, per le motivazioni sopra citate, un giudizio negativo sul decreto legge in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ribadisce la necessità di poter disporre di elementi aggiornati che forniscano il quadro reale della situazione in Campania, anche attraverso l'esperimento di strumenti di fotografia aerea. Rileva, inoltre, che non sembra corretto affrontare un pur rilevante problema di emergenza abitativa come quello esistente in Campania con strumenti che stravolgono le regole di diritto, sia in termini di rispetto della legalità sia in termini di applicazione ad un solo territorio, quello campano, della normativa in esame. Ritiene che un ragionamento sarebbe stato possibile nel caso in cui il Governo avesse voluto confiscare gli immobili in esame. Ribadisce, quindi, la propria contrarietà ad uno strumento che, in ragione dell'emergenza abitativa, intende giustificare comportamenti illegali.

Ermete REALACCI (PD) ribadisce quanto già sottolineato nella precedente seduta e cioè l'opportunità di acquisire al patrimonio pubblico, gli immobili oggetto del provvedimento per poter essere poi riassegnati a chi veramente versa in uno stato di emergenza abitativa.

Mauro LIBÈ (UdC) ritiene che il provvedimento in esame debba essere esami-

nato tenendo conto sia del contesto degradato in cui versa la regione Campania dal punto di vista del rispetto della legalità sia della particolare emergenza abitativa che si riscontra nella regione. Sottolinea l'importanza per il Parlamento di avere a disposizione dati realistici in ordine all'entità delle abitazioni coinvolte in quanto i numeri forniti dal Governo sembrano del tutto irrealistici. È ben consapevole che tutti i partiti, tra cui il suo, hanno promesso in campagna elettorale di sanare la particolare situazione in cui versa la regione campana; le modalità con le quali viene affrontato il problema destano, però, forti perplessità in quanto si rischia di penalizzare quei cittadini che magari in uno stato di disagio economico ancora peggiore non hanno costruito per rispettare la normativa vigente. Sarebbe, allora, più appropriato dare avvio agli interventi urbanistici, tra i quali quelli riguardanti l'edilizia sociale, per affrontare in maniera seria ed equa i problemi che oggi si registrano in Campania dal punto di vista urbanistico.

Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, pur riconoscendo che si tratta di una materia delicata, sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame trova fondamento nella necessità riconosciuta di dare risposta all'emergenza abitativa in atto in Campania e di allineare i cittadini campani a quelli del resto del Paese che a suo tempo hanno usufruito del condono del 2003. Quanto alla questione relativa al numero degli immobili interessati dalle disposizioni del provvedimento, ribadisce che il numero di 600 immobili deriva da tre presupposti: il primo dei quali relativo al numero degli immobili destinatari dei provvedimenti giudiziari di demolizione, e gli altri due, aggiuntivi, relativi al limite del 2003 per la realizzazione degli abusi e alla loro destinazione a prima abitazione. Quanto, infine, alla questione concernente l'uso nel testo dell'espressione « prima abitazione », conviene che sarebbe opportuno specificare meglio la sua portata, anche in relazione all'altra espressione che nel testo del provvedimento fa riferimento alla fi-

gura del soggetto « sfornito di altra abitazione ». Ritiene, inoltre, che sulle proposte avanzate dall'opposizione, di cui comprende le motivazioni, è necessario acquisire anzitutto il parere del Governo, formulando tuttavia l'auspicio che almeno su alcune di tali proposte sia possibile arrivare, nel clima di dialogo che ha fin qui caratterizzato il dibattito, a soluzioni condivise.

Angelo ALESSANDRI (LNP), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) fa presente di aver presentato un'interrogazione sul disastro ambientale avvenuto nella Louisiana. Considerato che le trivellazioni in Italia destano preoccupazione, ritiene che potrebbe essere utile per la Commissione svolgere un'audizione di rappresentanti della SAIPEM per acquisire elementi di informazione su quanto avvenuto negli Stati Uniti e, quindi, sull'esistenza del rischio che un incidente analogo possa ripetersi anche in Italia.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) annuncia che è stata presentata anche dal suo gruppo un'interrogazione sul disastro della Louisiana e concorda con la richiesta di audizione di rappresentanti della SAIPEM.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, dichiara di condividere la richiesta di audizione avanzata dall'onorevole Realacci e fa presente che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definita la programmazione di tale audizione.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) ricorda che il Ministro dell'ambiente, alla fine dello scorso anno, aveva dichiarato di aver ottenuto 1 miliardo di euro per la difesa del suolo e che il 26 gennaio 2010 la Camera aveva approvato una mozione che impegnava il Governo a presentare ed a

dotare delle opportune risorse pluriennali il piano nazionale straordinario per il rischio idrogeologico. Considerato che sono passati sei mesi da quell'impegno e che nulla è dato sapere sia sulle risorse finanziarie sia sul piano, fa presente l'opportunità di chiarimenti da parte del Governo sull'utilizzo delle risorse stanziato per il rischio idrogeologico e sulla predisposizione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, precisa che il miliardo stanziato per interventi straordinari per la difesa del suolo si è ridotto a 900 milioni di euro, essendo stati utilizzati 100 milioni per far fronte ai danni dell'alluvione di fine 2009 in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria. Riferisce, inoltre, che, per quanto a sua conoscenza, è in corso un confronto fra il Governo e le regioni per la individuazione degli interventi prioritari e che, verosimilmente, alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva si potrà avere un quadro definito dell'utilizzazione dei fondi stanziati per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel ringraziare il presidente per le informazioni fornite, ribadisce che, a suo avviso, sarebbe importante che fosse il Governo a fare al più presto il punto della situazione.

Giuseppe SCALERA (PdL) esprime il proprio rammarico per il fatto che in questo, come in precedenti casi, il ruolo della Commissione sembra ridursi a quello di mera ratifica di decisioni prese in altre sedi. Ritiene, inoltre, opportuno rimarcare che al di là delle specifiche situazioni e dello svolgimento delle concrete attività che il Governo sta conducendo insieme alle regioni al fine di individuare le singole priorità d'intervento, sarebbe opportuno che il Ministro dell'ambiente accogliesse una richiesta di dialogo e di confronto con la Commissione al fine di approfondire le questioni di ordine generale, quali ad esempio quelle relative alla individuazione

dei principi e criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, proprio perché comprende bene le ragioni che sono alla base delle richieste formulate dai deputati intervenuti di un più stabile e proficuo confronto con il Ministro dell'ambiente, precisa che più volte in passato ha ritenuto opportuno portare alla sua attenzione le questioni e le richieste formulate dai deputati in sede di Commissione e che in diverse occasioni, nell'esercizio delle proprie competenze, ha sollecitato lo stesso Ministro a dar seguito alle richieste in ordine ad una maggiore partecipazione ai lavori della Commissione, formulate dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel prendere atto di quanto appena dichiarato dal presidente, ritiene che, stante la situazione, il gruppo del Partito democratico dovrà rappresentare al Presidente della Camera la problematicità dei rapporti fra Commissione e Ministro dell'ambiente.

Tommaso FOTI (PdL) osserva, preliminarmente, che la struttura della compagine ministeriale, che vede affiancato al ministro dell'ambiente – in capo al quale sono posti anche i compiti di rappresentanza all'estero – un solo sottosegretario, sul quale grava interamente l'onere di prendere parte ai lavori delle due camere, è un elemento che i deputati dovrebbero sempre tenere in considerazione quando si discute dello stato dei rapporti fra organo parlamentare e di governo. Sulla specifica questione del riparto e dell'utilizzo dei fondi per la difesa del suolo, ritiene tuttavia che talune delle preoccupazioni espresse dai deputati siano fondate. Osserva, infatti, che sarebbe oltremodo opportuno che la Commissione fosse messa a conoscenza dal Ministro, quantomeno dello stato del confronto con le regioni e, al momento della loro predisposizione, degli accordi di programma con cui si

andranno a definire con le singole regioni le priorità e il quadro degli interventi ai quali destinare le ingenti risorse messe in campo dall'attuale Governo.

Carmen MOTTA (PD) ritiene che per quanto concerne lo stato dei rapporti fra la Commissione e il ministro dell'ambiente, la situazione sia ormai inaccettabile. Allo stesso tempo, pur comprendendo i motivi che hanno indotto il presidente della Commissione a rappresentare in passato al Ministro talune questioni e richieste formulate dai deputati in sede di Commissione, sia ormai necessario rappresentare al Presidente della Camera la situazione, assumendo una presa di posizione comune a tutela del ruolo e delle prerogative dell'organo parlamentare.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Nomina n. 67.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, prende atto che il numero dei deputati presenti non consente di procedere, nella seduta in corso, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata nella precedente seduta dal relatore. Apprezzate le circostanze, nel ritenere preferibile rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, propone altresì di sottoporre al Presidente della Camera la richiesta di disporre, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) 98

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 98

ALLEGATO (*Nuove formulazioni e emendamenti approvati*) 108

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2010

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nelle sedute precedenti (*le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 2010*).

Modificando il parere espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Monai 14.1, a condizione

che venga riformulato (*vedi allegato*). La riformulazione fissa la sanzione per chi altera i ciclomotori in modo da aumentarne la velocità in un importo compreso tra 779 e 3.119 euro, mentre nel testo del Senato l'importo è fissato tra 389 e 1.556 euro, e mantiene la previsione, già contenuta nel testo iniziale dell'emendamento, per cui chi circola con un ciclomotore alterato o che sviluppa una velocità superiore a 45 km/h è soggetto a una sanzione di importo compreso tra 389 e 1.556 euro, mentre nel testo approvato dal Senato l'importo è compreso tra 148 e 594 euro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sull'emendamento Monai 14.1 come riformulato.

Carlo MONAI (IdV) ritiene condivisibile la riformulazione proposta dal relatore. Segnala l'opportunità di prevedere un arrotondamento delle sanzioni, anche al fine di una più semplice applicazione.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che alle sanzioni vengono applicati gli incrementi dovuti all'inflazione e che le fasce sanzionatorie previste nella riformulazione sono quelle attualmente previste dal codice della strada.

Carlo MONAI (IdV) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a propria firma 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Monai 14.1, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Toto 16.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Toto 16.2.

Michele Pompeo META (PD) osserva che il limite di 68 anni, prospettato dall'emendamento Toto 16.2, potrebbe rite-

nersi un giusto compromesso tra le esigenze dei conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e le esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) fa presente che la modifica introdotta la Senato, volta ad innalzare il limite di età per i conducenti di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, elimina le distorsioni della concorrenza che si vengono a determinare per effetto dell'assenza di limiti di età per la conduzione di tali mezzi in Paesi limitrofi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene opportuno che il limite di età per tali conducenti sia fissato in 70 anni, come proposto dal Senato, anche se tale disposizione non elimina la difformità esistente per la conduzione di mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e mezzi pesanti adibiti al trasporto di cose, per i quali permane il limite attualmente previsto di 65 anni.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che il limite di 65 anni per la conduzione di mezzi pesanti per il trasporto di cose si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 20 tonnellate.

Marco DESIDERATI (LNP) rileva che l'articolo 115, comma 2, lettera *b*) del codice della strada, su cui è intervenuto il Senato, nella formulazione vigente, fa riferimento a categorie di mezzi, come autoarticolati o autosnodati, che non sono adibiti al trasporto di persone ma di cose. Ritiene quindi opportuno che si predisponga un emendamento volto a correggere il testo.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che in terza lettura gli emendamenti possono riferirsi soltanto alle parti modificate o aggiunte dall'altro ramo del Parlamento.

Daniele TOTO (PdL), anche in considerazione dell'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento, ritira il proprio emendamento 16.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira i propri emendamenti 23.2 e 23.3, riservandosi, qualora lo ritenga opportuno, di ripresentarli in Assemblea. Evidenzia in ogni caso che le disposizioni introdotte dal Senato, che prevedono che al momento del rilascio della patente di guida debba essere prodotta una apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e che dia conto dei precedenti morbosità del richiedente, non producono un effetto certo e costituiscono invece un aggravio a carico degli utenti.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito al presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 27.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Zeller 27.3.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 27.3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito al presentatore al ritiro dell'emendamento Mereu 34.1. Fa presente che la disposizione introdotta dal Senato, nel prevedere la sostituzione delle sanzioni conseguenti alla violazione di norme del codice della strada con un lavoro di pubblica utilità, viene incontro all'esigenza manifestata dal gruppo dell'Unione di centro di evitare eccessivi inasprimenti delle sanzioni medesime.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Mereu 34.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) ribadisce la posizione da lui sostenuta nel corso dell'esame in prima lettura per cui è necessario evitare eccessivi inasprimenti delle sanzioni conseguenti alle violazioni di norme del codice della strada.

Antonio MEREU (UdC) ritira il proprio emendamento 34.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 52.1, 52.2 e 52.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti 52.1, 52.2 e 52.3. A tale proposito sottolinea che con una norma di recepimento di puntuale disposizione della direttiva comunitaria 2003/56/CE, in materia di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti esercenti attività professionale di autotrasporto di persone e cose nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, il decreto legislativo n. 286 del 2005, ed i relativi decreti applicativi, hanno tra l'altro previsto che i conducenti titolari di patente extracomunitaria conseguita prima del 9 settembre 2008 ovvero del 9 settembre 2009, se dipendenti da impresa italiana, possano ottenere in esenzione dalla formazione iniziale una carta di qualificazione del conducente (CQC, ovvero una patente professionale per l'esercizio dell'attività suddetta) per trasporto rispettivamente di persone o di cose se, da accertamenti compiuti dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile, risulti che il titolo di guida estero esibito sia equivalente per contenuti a quelli richiesti, per le medesime finalità, ai conducenti italiani (certificato di abilitazione professionale di tipo KD per trasporto persone e patente di guida delle categorie C o C+E per trasporto di cose). Fa presente inoltre che ai sensi dell'articolo 135 del codice della strada, i conducenti muniti di patente di

guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da oltre un anno; trascorso tale periodo, si rende necessario che gli stessi acquisiscano patente italiana. Rileva in ultimo che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 116 del codice, in Italia possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C o D solo coloro che già lo siano per gli autoveicoli ed i motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria B, rispettivamente da sei e dodici mesi, secondo il cosiddetto criterio di propedeuticità.

Osserva che l'emendamento introdotto dal Senato, ossia la lettera c) del comma 1 dell'articolo 52 del provvedimento in esame, sulla scorta delle suesposte previsioni normative, si propone di salvaguardare — in coerenza con il diritto comunitario — i diritti acquisiti dai conducenti extracomunitari che, alle condizioni suddette, abbiano acquisito in Italia una carta di qualificazione del conducente.

Sottolinea che, a diritto vigente, tali conducenti, qualora non acquisiscano la residenza in Italia, potrebbero continuare ad esercitare l'attività professionale di autotrasporto alle dipendenze di un'impresa italiana *sine die*, purché siano ovviamente ottemperati gli obblighi di formazione periodica e sia preservata la validità della CQC e della patente presupposta. Osserva tuttavia che, qualora i conducenti in parola dovessero acquisire la residenza in Italia, in forza di tale solo dato anagrafico ed in virtù del decorso di dodici mesi dalla data di acquisizione della residenza, la patente dagli stessi posseduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 135 del Codice non sarebbe più considerata valida. Essi, inoltre, dovrebbero acquisire, ai sensi del criterio di propedeuticità di cui al 6 comma dell'articolo 116 del codice, addirittura la patente di categoria B e, trascorsi ulteriori sei o dodici mesi, potrebbero quindi accedere rispettivamente alla patente di categoria C o D e quindi alla riottenere la carta di qualificazione del conducente a seguito di formazione ini-

ziale e esame. Rileva che tali conseguenze, che si pongono in contrasto tra l'altro con il principio comunitario di tutela dei diritti acquisiti, tra l'altro produrrebbero nell'ordinamento l'illogica conseguenza che un'abilitazione professionale, quella che deriva dalla carta di qualificazione del conducente, verrebbe meno per il solo fatto che siano trascorsi 366 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, dato di per sé inadeguato a negare la qualificazione professionale in sé, fino al giorno prima riconosciuta dallo stesso ordinamento.

Osserva quindi che la disposizione in esame si propone di far salvo il principio di cui all'articolo 135, ma di derogare, per l'osservanza del principio dei diritti acquisiti, a quello di propedeuticità di cui al comma 6 dell'articolo 116. Evidenzia che la disposizione afferma infatti che, al compimento dell'anno di residenza, il conducente di che trattasi deve conseguire una patente italiana, ma che potrà conseguirla direttamente della stessa categoria della patente estera posseduta; non sarà pertanto necessario acquisire prima la B e, solo poi, la C o la D.

Rileva che conseguentemente al superamento dell'esame per il conseguimento della patente italiana, sarà quindi rilasciata, senza ulteriori adempimenti a carico del conducente, se non quelli relativi all'imposta di bollo ed ai diritti di motorizzazione, una carta di qualificazione del conducente avente la stessa scadenza di quella che aveva il suo presupposto nella patente estera posseduta.

Quanto alla seconda fattispecie pure prevista nell'emendamento in esame ed intesa al soddisfacimento delle medesime finalità, fa presente che essa contempla il caso di un soggetto extra comunitario, dipendente di un'impresa italiana, titolare di una carta di qualificazione del conducente italiana rilasciata per esibizione, quindi senza formazione iniziale ed esame, di una patente comunitaria, ottenuta per conversione di una patente extracomunitaria rilasciata da uno Stato con il quale l'Italia non ha accordi di reciprocità, ai fini della conversione. Per esem-

plificare, pone il caso di conducente titolare di patente portoghese rilasciata per conversione di una patente brasiliana, conseguita entro i limiti temporali che la direttiva comunitaria pone a fini di tutela dei diritti acquisiti, dipendente di una impresa italiana e titolare di carta di qualificazione del conducente italiana. Osserva che in tal caso, allo scadere di validità della patente portoghese, in assenza di accordi di reciprocità, non sarebbe possibile altro per il conducente che conseguire *ex novo* una patente italiana: anche in tal caso, la disposizione prevede la deroga rispetto al solo principio di propedeuticità e consentirebbe al conducente in parola di acquisire con esame direttamente una patente di categoria equivalente a quella posseduta ed un duplicato della carta di qualificazione del conducente con validità pari a quella decaduta per decadenza della patente portoghese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'esigenza di tutelare le imprese italiane dai fenomeni di concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori di altri Paesi.

Carlo MONAI (IdV) rileva che la disposizione introdotta dal Senato si riferisce a dipendenti di imprese italiane, che pertanto potrebbero risultare danneggiate se la disposizione non fosse approvata.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadendo il profilo evidenziato dal deputato Monai, segnala che la normativa vigente prevede che il conducente con patente di uno Stato estero possa, dopo un anno di residenza in Italia e dopo aver superato il prescritto esame, convertire la propria patente nella patente italiana di categoria B. L'articolo 52 introdotto dal Senato si riferisce esclusivamente al caso di conducenti professionali, dipendenti da imprese italiane, che, sulla base della normativa vigente, dovrebbero attendere, dopo aver conseguito la patente B italiana, rispettivamente 6 o 12 mesi per ottenere la conversione della patente di categoria C o

D, con la conseguente interruzione della loro attività alle dipendenze di un'impresa italiana per il suddetto periodo. Per evitare tale inconveniente le disposizioni introdotte dal Senato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 52, prevedono che, anche nel caso di patente di categoria superiore si possa procedere direttamente alla conversione se il titolare della corrispondente patente estera ha la residenza in Italia da un anno e ha superato l'esame necessario per la categoria di patente di cui si richiede la conversione.

Marco DESIDERATI (LNP) segnala che un cittadino italiano che intenda conseguire le patenti di categoria C o D, deve, dopo aver conseguito la patente di categoria B, attendere rispettivamente 6 o 12 mesi. Ritiene che tale previsione debba applicarsi anche ai cittadini di Stati esteri, anche in considerazione del fatto che ad essi viene comunque concesso il beneficio di poter continuare a condurre mezzi con la patente rilasciata dallo Stato di provenienza per il primo anno di permanenza in Italia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'intento perseguito con i propri emendamenti di tutelare gli autotrasportatori italiani.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO evidenzia con forza la volontà in più occasioni manifestata dal Governo di difendere il sistema dell'autotrasporto italiano. Osserva che il testo in esame reca due disposizioni fondamentali per contrastare la concorrenza sleale da parte degli autotrasportatori stranieri, vale a dire le disposizioni che prevedono, in assenza di pagamento immediato, il sequestro del veicolo da affidare ad un soggetto terzo e le pesanti sanzioni per le attività di cabotaggio stradale svolta in contrasto con la normativa comunitaria. Fa presente che per la prima volta è stato istituito un tavolo di confronto tra Governo, associazioni dell'autotrasporto e committenza, fatto che a suo giudizio costituisce un importante passo in avanti nella defini-

zione di regole che tutelino il settore dell'autotrasporto e non riproducano la situazione di debolezza verso la committenza che ha caratterizzato il settore negli ultimi vent'anni. Rileva che sono stati sottoscritti numerosissimi protocolli d'intesa tra Governo e associazioni degli autotrasportatori e che occorre pervenire alla definizione di un quadro di regole certe, nell'interesse del settore dell'intero Paese. Riguardo alla disposizione introdotta dal Senato, ribadisce che si tratta di una disposizione a tutela delle imprese italiane, perché riguarda il personale, ancorché straniero, assunto da tali imprese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ricorda che è stato il proprio gruppo a proporre gli interventi ricordati dal sottosegretario per rendere effettive le sanzioni a carico degli autotrasportatori stranieri e per arginare l'attività di cabotaggio in contrasto con la normativa comunitaria. Insiste quindi per la votazione dei propri emendamenti 52.1 e 52.2, mentre ritira il proprio emendamento 52.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montagnoli 52.1 e 52.2.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 55.1, a condizione che venga ulteriormente riformulato (*vedi allegato*). Ricorda che la riformulazione già presentata nella seduta precedente, oltre ad eliminare le disposizioni dichiarate inammissibili in quanto non attinenti alla materia vendita e somministrazione di bevande alcoliche e le disposizioni che intervengono sulla disciplina della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, stabilisce che, per tutti i locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata la somministrazione e la vendita dalle ore 3 alle ore 6 della notte. Per gli esercizi di vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il

1° gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto. Sono infine ridefinite le sanzioni: si prevede la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro in caso di violazione del divieto di vendita e somministrazione e la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni in caso di reiterazione nel biennio. La seconda nuova formulazione presentata nella seduta odierna elimina il riferimento ai distributori automatici e ripristina, in luogo di una generica previsione per cui i locali di spettacolo devono rendere possibile la rilevazione volontaria del tasso alcolemico, le disposizioni contenute nel testo del Senato, che prevedono l'obbligo di tenere un precursore; tale obbligo si applica alla generalità dei locali muniti di licenza per la vendita e la somministrazione di alcol, che proseguono l'attività oltre le ore 24. Per la violazione dell'obbligo di tenere un precursore presso almeno un'uscita e di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall'alcol si fissa la sanzione pecuniaria da 300 a 1.200 euro, in luogo della sanzione vigente che prevede la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni.

Dal momento che l'emendamento Pini 55.1, come ulteriormente riformulato, sostituisce interamente l'articolo 55, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Gianluca PINI (LNP) esprime al propria soddisfazione per la definizione di una normativa che fissa in modo uniforme per tutti i locali le limitazioni alla somministrazione di alcol in orario notturno. Chiede un chiarimento sulla soppressione del riferimento ai distributori automatici.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che tale soppressione si rende opportuna in ragione del fatto che diverse leggi regionali vietano in via generale la vendita di bevande alcoliche mediante tali distributori.

Gianluca PINI (LNP) rileva l'esigenza di integrare l'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 55.1 con una disposizione volta a prevedere che i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago, musicale e danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1° gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo. Ritiene che tale disposizione possa costituire una risposta efficace al fenomeno del nomadismo etilico pomeridiano, che si sta diffondendo in ampie zone costiere, a causa della varietà, nei tempi e nei modi, della autorizzazioni concesse dai comuni per l'esercizio di attività di svago congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche. Ribadisce quindi l'esigenza di una regola uniforme.

Silvia VELO (PD) condivide la proposta del collega Pini. Pur ritenendo preferibili azioni di prevenzione, ritiene opportuno introdurre norme di limitazione di carattere generale, che evitino distorsioni o fenomeni di nomadismo come quelli ricordati. Fa presente infatti che la disposizione tuttora in vigore, per quanto discriminatoria nei confronti di alcuni locali, ha determinato degli importanti risultati, come evidenziato dai dati della Polizia della strada. Ritiene opportuno in generale che vengano approvate disposizioni chiare e di facile applicazione e ritiene che la formulazione da ultimo proposta risponda a tale obiettivo.

Carlo MONAI (IdV) osserva che la disposizione prospettata dal collega Pini può non essere sufficiente ad evitare difformità

di applicazione. Osserva altresì che i locali che operano in prossimità agli stabilimenti balneari possono continuare in tutti i pomeriggi la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche. Per quanto riguarda l'ulteriore nuova formulazione predisposta proposta dal relatore, segnala l'opportunità di fare riferimento alla notte compresa tra i giorni de 14 e del 15 agosto, anziché a quella compresa tra il 15 e il 16 agosto, dal momento che il 16 agosto è giorno feriale. Segnala altresì di aver presentato un emendamento soppressivo delle disposizioni introdotte dal Senato in materia di obbligo del precursore e dal momento che ritiene tale obbligo di scarsa utilità. Poco efficace è a suo avviso anche la previsione che impone di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall'alcol.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) pur ribadendo l'apprezzamento, già formulato nella seduta precedente, per essere pervenuti ad una soluzione condivisa ed efficace dei problemi relativi al divieto di somministrazione di alcol in orario notturno, segnala che l'ulteriore riformulazione proposta nella seduta odierna dal relatore amplia la platea dei soggetti tenuti all'obbligo di avere un precursore, che nella precedente formulazione era limitata ai locali di spettacolo. Ritiene che tale ampliamento non sia condivisibile, in particolare per il fatto che implica l'inclusione degli alberghi, comportando un onere anche sotto il profilo finanziario per gli esercenti.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che l'ulteriore nuova formulazione riduce la platea dei soggetti tenuti all'obbligo del precursore rispetto a quanto previsto dal Senato; sottolinea che tale obbligo è limitato ai locali che proseguono la loro attività oltre le 24. Infine fa presente che il costo per l'acquisto di un precursore è assai limitato.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottolinea l'esigenza di non introdurre disposizioni di difficile applicazione e da questo punto di

vista, ritiene preferibile la riformulazione dell'emendamento Pini 55.1 proposta dal relatore nella seduta precedente, che a suo giudizio definiva regole semplici, uniformi ed efficaci. Quanto all'integrazione chiesta dal collega Pini, ritiene penalizzante la limitazione imposta per gli stabilimenti balneari di svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago, musicale e danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana, anche in considerazione della brevità della stagione turistico balneare. Osserva che una tale disposizione potrebbe costituire un grave limite all'attività di tali stabilimenti.

Gianluca PINI (LNP) fa presente che l'integrazione si riferisce agli stabilimenti balneari per i quali è prevista una concessione demaniale marittima, che occupano superfici ampie di spiaggia e che sono titolari di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche. Rileva che in alcune zone costiere gli stabilimenti balneari si comportano come vere e proprie discoteche a cielo aperto, che raccolgono migliaia di persone. Giudica indispensabile che si contrastino i fenomeni di abuso di alcol che si producono laddove la somministrazione di alcol si coniuga con spettacoli di intrattenimento. Ricorda che l'integrazione prevede che dal 1° gennaio 2011 sia richiesta anche l'autorizzazione della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo, al fine di verificare anche la normativa relativa alla sicurezza di tali locali.

Angelo COMPAGNON (UdC) concorda con il collega Pini sul rischio che si determina quando in un locale si raccolgono centinaia di persone, ma sottolinea che la disposizione, laddove venisse approvata, si riferirebbe anche agli stabilimenti balneari che raccolgono poche decine di persone.

Mario LOVELLI (PD) preliminarmente chiede chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione alle feste politiche

o alle altre feste che vengono organizzate in diversi luoghi del Paese, tra cui anche le cosiddette « notti bianche ». Fa presente che in altri Paesi sta emergendo con forza il problema dei « piazza party » ossia delle feste che vengono organizzate nelle piazze cittadine, che raccolgono migliaia di persone. Giudica quindi opportuno che tale normativa, che ha la finalità di regolamentare fenomeni di recente diffusione, debba essere adeguatamente approfondita per evitare discriminazioni ovvero il rischio di scrivere regole incomplete. Esprime quindi la propria perplessità in ordine alla ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1 e all'integrazione relativa agli stabilimenti balneari. Ritiene in ultimo utile un coinvolgimento della X Commissione Attività produttive affinché si pervenga alla definizione di una disposizione che non confligga con la normativa vigente in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Angelo COMPAGNON (UdC) segnala al collega Pini l'opportunità di sopprimere, nell'abito della disposizione da lui proposta, la parola « musicale », in modo da far riferimento esclusivamente a forme di intrattenimento danzante.

Gianluca PINI (LNP) condivide la proposta del collega Compagnon.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone una terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, che recepisce sia l'integrazione richiesta da presentatore dell'emendamento sia la precisazione sollecitata dal deputato Compagnon. (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sulla terza nuova formulazione proposta dal relatore.

Silvia VELO (PD), Giacomo TERRANOVA (PdL) e Antonio MEREU (UdC) sottoscrivono la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il deputato Albonetti ha comunicato di voler sottoscrivere la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

Carlo MONAI (IdV) chiede la votazione per parti separate della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, nel senso di votare prima la lettera *a*), limitatamente ai commi da 2 a *2-quater*, e la lettera *b*) e, successivamente, il comma *2-quinquies* della lettera *a*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in accoglimento della richiesta del deputato Monai, pone in votazione la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera *a*), commi da 2 a *2-quater*, e lettera *b*).

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla parte della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1 posta in votazione.

La Commissione approva la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera *a*), commi da 2 a *2-quater*, e lettera *b*) (*vedi allegato*).

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propria perplessità sulla limitazione alla somministrazione di bevande alcoliche prevista per gli stabilimenti balneari. Ritiene infatti che la possibilità di somministrare alcolici per due giorni alla settimana sia eccessivamente penalizzante, anche in ragione della brevità della stagione balneare. Ritiene che sarebbe comunque opportuno stabilire limiti minimi di partecipazione alle forme di intrattenimento in questione, al di sotto dei quali la disposizione on si applica.

Deborah BERGAMINI (PdL) chiede chiarimenti in merito agli stabilimenti balneari che svolgono attività rivolta principalmente al turismo familiare.

Carlo MONAI (IdV) fa presente che ci sono località in cui lo stabilimento balneare è dato in concessione a soggetti diversi da quelli che gestiscono le attività di somministrazione di bevande alcoliche sulla medesima spiaggia. In questo caso la disposizione non si applicherebbe, creando un evidente discriminazione rispetto alle situazioni in cui ambedue le attività sono svolte dal medesimo soggetto.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce che la propria proposta ha per oggetto gli stabilimenti balneari in cui si svolge congiuntamente attività di intrattenimento danzante e di somministrazione di bevande alcoliche. Nel riconoscere la difficoltà di formulare regole generali per situazioni molto differenziate, ritiene che si potrebbe prendere in considerazione anche l'inserimento di limiti minimi.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che, in caso di approvazione della disposizione in esame, questa sarà sottoposta alla valutazione delle Commissioni competenti ai fini dell'espressione del parere, tra cui in particolare la Commissione Attività produttive. Ritiene che i pareri espressi dalle altre commissioni possano offrire utili elementi per un approfondimento e, se necessario, una migliore formulazione della disposizione.

Pone quindi in votazione la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera *a*), comma *2-quinquies*.

Carlo MONAI (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sul comma 1, lettera *a*), comma *2-quinquies* della terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1.

La Commissione approva la terza nuova formulazione dell'emendamento Pini 55.1, limitatamente al comma 1, lettera *a*), comma *2-quinquies* (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Pini 55.1, terza nuova formulazione, interamente sostitutivo dell'articolo 55, devono considerarsi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Ribadisce quindi l'invito a ritirare l'emendamento Motta 63.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Motta 63.1.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrive l'emendamento Motta 63.1 e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

NUOVE FORMULAZIONI E EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 14.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *sostituire le parole:* da euro 389 a euro 1.556 *con le seguenti:* da euro 779 a euro 3.119;

b) alla lettera b), *sostituire le parole:* da euro 148 a euro 594 *con le seguenti:* da euro 389 a euro 1.559.

**14. 1. (nuova formulazione) Monai.
(Approvato)**

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi

primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e *2-bis* non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolico, di tipo precursore chimico o elet-

tronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. »;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-*quater* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 ».

55. 1. (*seconda nuova formulazione*) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007,

n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1º gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-*quater*. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, hanno presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche per non più di due giorni alla settimana e comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma dal 1° gennaio 2011 è obbligatoria l'autorizzazione da parte della commissione tecnica comunale di pubblico spettacolo.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-quinquies* comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, *2-bis* e *2-quinquies* è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma *2-quater* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 ».

55. 1. (*terza nuova formulazione*) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo, Albonetti, Mereu, Terranova, Velo.

(Approvato)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	111
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinate (<i>Parere alla I Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Siegfried Brugger è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Massimo Calero Ciman.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere nella giornata odierna l'esame dell'atto in titolo, concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale, con l'approvazione del relativo parere; ricorda che in relazione a tale atto è già stata chiesta una proroga, accordata, e che anche i termini della proroga sono scaduti. Ricorda altresì che sono stati chiesti ulteriori elementi di integrazione al governo, che sono stati solo parzialmente forniti; tale circostanza, tuttavia, non esime la Commissione dal dovere di concludere i propri lavori. Preannuncia comunque l'impegno della Presidenza volto a richiedere al Governo il tempestivo invio alla Commissione della documentazione richiesta non appena ne entri in possesso.

Ricorda, infine, che è stata presentata una proposta di parere contrario da parte dell'onorevole Formisano.

Da quindi la parola al relatore Torazzi perché illustri la proposta di parere per poi procedere alla votazione.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione volta a sollecitare il governo affinché le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non riguardino soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato.

Savino PEZZOTTA (UdC) ribadisce le perplessità circa l'opportunità di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame in assenza del Governo e in mancanza della documentazione integrativa richiesta.

Andrea LULLI (PD) pur apprezzando il contenuto del parere predisposto dal relatore preannuncia il voto contrario del suo gruppo dovuto essenzialmente al mancato invio della documentazione richiesta nelle precedenti sedute da esponenti dell'opposizione sull'attività di ricerca e di studio svolta nell'anno finanziario concluso.

Enzo RAISI (Pdl), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore ma condivide la necessità, anche sottolineata dal presidente, di acquisire i chiarimenti e i dati richiesti.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel giudicare apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore per giungere ad una soluzione condivisa, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Manuela DAL LAGO, *presidente* comunica che risulta così preclusa la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Formisano.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Atto n. 218.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (Pdl), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo recante lo schema di regolamento, predisposto in attuazione della legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999), volto a disciplinare il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati al Registro delle imprese.

Lo schema consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni necessarie ai fini dell'identificazione della materia oggetto di regolazione. Tra tali definizioni si segnala quella di «diritti di segreteria», da intendersi come i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del Registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 580 del 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

L'articolo 2, comma 1, individua come oggetto specifico del provvedimento la disciplina del procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1, lettera *d*), e 3, della legge n. 580 del 1993. Il comma 2 conferma la possibilità per le camere di commercio di cedere a terzi a titolo oneroso i crediti relativi ai diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

L'articolo 3 disciplina in dettaglio il procedimento di recupero coattivo. In particolare, il comma 1 prevede che le camere di commercio, dopo aver verificato gli importi dei diritti di segreteria che risultino non pagati (aumentati degli accessori dovuti a qualsiasi titolo) procedano, tramite il responsabile del procedimento, alla valutazione circa la convenienza economica del ricorso alla procedura di recupero. Tale valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio). Il comma 2 stabilisce che la suddetta valutazione sia effettuata entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento e viene comunicata al collegio dei revisori dei conti della camera di commercio. Osserva che nel nuovo testo allegato allo schema (non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri), che tiene conto del parere del Consiglio di Stato, viene accolta l'unica osservazione contenuta in tale parere volta alla soppressione della previsione secondo cui la valutazione della convenienza della procedura di recupero debba avvenire entro un anno dal momento in cui sorge l'obbligo del pagamento. Ai sensi del comma 3, il responsabile del procedimento, a seguito dell'esito positivo della valutazione, intima all'interessato il pagamento delle somme dovute – avvalendosi delle modalità anche telematiche in uso presso le camere di commercio – entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione. Contestualmente il responsabile del procedimento avverte l'interessato che in caso di mancato pagamento volontario la camera di commercio procederà alla riscossione coattiva dell'importo dovuto mediante iscrizione a ruolo.

Il comma in esame precisa, inoltre, che l'intimazione vale come atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.

Il comma 4 prevede che la riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Lo schema di regolamento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa, nonché dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). È inoltre precisato che il provvedimento, poiché tratta una materia che non comporta oneri né diretti né indiretti a carico del bilancio dello Stato, non necessita della relazione tecnico-finanziaria.

Sono altresì allegati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo si consideri che, oltre allo schema deliberato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 24 luglio 2009, è stato trasmesso un nuovo testo predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (ma non adottato formalmente dal Consiglio dei ministri), tenendo conto dell'osservazione contenuta nel parere espresso dal Consiglio di Stato.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 3118 Governo e abbinate.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la Commissione Affari Costituzionali concluderà oggi l'esame del provvedimento sul quale la Commissione Attività produttive è chiamata ad esprimere il proprio

parere, e il cui inizio in Aula è previsto per il prossimo lunedì 14 giugno; essendo rimasto in sospeso solo l'articolo 14 del testo ritiene comunque opportuno svolgere la relazione introduttiva nella giornata odierna per continuare poi nella seduta di domani il dibattito e la votazione del relativo parere.

Stefano ALLASIA, *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul disegno di legge C. 3118 ed abbinata, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente.

Il disegno di legge in esame modifica ampiamente la disciplina degli enti locali e reca una delega al Governo per l'adozione di una « Carta delle autonomie locali » per raccogliere e coordinare le disposizioni in materia. Come evidenziato nella relazione illustrativa del Governo, si tratta di un provvedimento volto ad assicurare piena attuazione delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione sugli enti locali, perseguendo un'efficiente allocazione delle funzioni, razionalizzando nel complesso l'apparato pubblico locale, riducendo le spese complessive. Esso costituisce un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009 in adempimento di quanto deliberato nelle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati (risoluzione in Assemblea n. 6-00028 del 29 luglio 2009) e dal Senato della Repubblica (risoluzione n. 6-00017 del 29 luglio 2009).

Nell'evidenziare che il provvedimento non contiene disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione ritiene comunque di dar conto delle norme di maggiore rilevanza recate dal testo in esame.

Segnala preliminarmente che, durante l'esame in sede referente, sono stati soppressi l'articolo 15 recante disposizioni di delega in materia di prefetture, l'articolo 16 che prevedeva la soppressione dei difensori civici comunali e gli articoli 20, 21, 22, 23 recanti disposizioni sulla composizione degli organi degli enti locali.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, il quale è indirizzato principalmente ad individuare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, affrontando in tal modo una delle più importanti questioni legate all'attuazione del riformato titolo V della parte seconda della Costituzione. La cornice in cui l'articolato si muove è infatti quella dell'articolo 114, primo comma, della Carta costituzionale, il quale è strettamente connesso alla disciplina legislativa prevista da un'altra norma costituzionale, quella dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), in base alla quale spetta alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Oltre a tale obiettivo, al quale va riconosciuto un carattere strategico ai fini del funzionamento degli enti, il disegno di legge si propone di razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni, di favorire l'efficienza e l'efficacia e di ridurre i costi, ricorrendo all'esercizio delle stesse in forma associata.

La disposizione introduttiva in esame elenca, inoltre, gli ulteriori obiettivi (tutti di vasto respiro e iscritti nel quadro di una profonda rivisitazione dell'apparato pubblico locale in chiave di efficienza, efficacia e contenimento della spesa): la razionalizzazione e la soppressione di enti, organismi e strutture pubbliche; la modifica della disciplina dei direttori generali degli enti locali, la riscrittura delle norme sui controlli, indirizzate con più decisione ad assicurare la piena responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti.

Gli articoli da 2 a 8 individuano le funzioni fondamentali degli enti locali e le modalità del loro esercizio, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione che individua, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province, e città metropolitane, accanto alla legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali.

Evidenzia in particolare l'articolo 2 che nell'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni prevede alla lettera *h*) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale e alla lettera *i*) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e della realizzazione di attività produttive; l'articolo 3, che individuando le funzioni fondamentali delle province, prevede alla lettera *u*) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 dettano regole e principi necessari per perseguire l'effettività dell'esercizio delle funzioni. Con riguardo ai comuni, prevede che le funzioni più direttamente legate alla gestione del territorio dal punto di vista dei servizi, dell'urbanistica e dell'edilizia, del sistema scolastico, della sicurezza urbana e sanitaria, della polizia municipale e della tenuta dell'anagrafe e dello stato civile (le funzioni fondamentali elencate nelle lettere da *g*) a *z*) del comma 1 dell'articolo 2) dovranno obbligatoriamente essere esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre i comuni che superano tale soglia potranno comunque decidere di ricorrere all'esercizio associato. Non sussiste l'obbligo di esercizio associato con riguardo alle funzioni di cui alle lettere *h*) (il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale), *i*) (la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive) e *s*) (la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici, artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali) del comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 9 reca una delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, Cost. sul conferimento

delle funzioni amministrative a regioni ed enti locali nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale.

L'articolo 10 disciplina il trasferimento di risorse agli enti locali quando una funzione fondamentale è attribuita ad un ente locale diverso dall'ente che la esercita alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 disciplina l'individuazione ed il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della legge, nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale.

L'articolo 12 riguarda la disciplina da parte delle regioni, con propria legge, delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale e la razionalizzazione e semplificazione delle strutture, enti, agenzie o organismi operanti a livello regionale.

L'articolo 13 reca una delega al Governo per l'adozione della «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali che disciplinano gli enti locali.

L'articolo 14 reca la delega al Governo in materia di razionalizzazione delle province.

Gli articoli 25-27 recano norme in materia di piccoli comuni, a partire dalla definizione, prevedendo una serie di disposizioni agevolative di tipo organizzativo e di semplificazione nella tenuta dei documenti finanziari e contabili.

Gli articoli 29 e 30 riformano la disciplina dei controlli negli enti locali così come attualmente disciplinata nel T.U. sugli enti locali (TUEL) introducendo altresì i nuovi articoli 147-*bis* (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-*ter* (Controllo strategico), 147-*quater* (Controlli sulle società partecipate), 147-*quinqüies* (Controllo degli equilibri finanziari) e 147-*sexies* (Controlli sugli organismi gestionali).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (Atto n. 204),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di specificare che le attività di ricerca e di studio e i relativi contratti di collaborazione e di consulenza non riguardino soggetti già operanti in via diretta o indiretta presso enti pubblici o società partecipate dallo Stato, fatti salvi i ricercatori universitari.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	117
5-03002 Schirru: Sulle vicende occupazionali della azienda <i>Vol 2.0</i> di Cagliari	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	123
5-03003 Di Biagio: Sulla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	124

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070</i>)	118
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	126
7-00341 Antonino Foti: Iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072</i>)	120
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	129

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che il deputato Donato Mosella è entrato a far parte della XI Commissione e che ha cessato di farne parte il deputato Marco Calgaro.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda, quindi, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-03002 Schirru: Sulle vicende occupazionali della azienda *Vol 2.0* di Cagliari.

Amalia SCHIRRU (PD) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando grande preoccupazione per le sorti occupazionali dei lavoratori impiegati nell'ambito dei servizi del settore delle comunicazioni, in particolare nel territorio della Sardegna.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), pur prendendo atto positivamente degli impegni assunti dal Governo nella sua risposta, ritiene comunque necessario che l'Esecutivo si adoperi non solo per garantire le retribuzioni dei lavoratori in questione, ma anche per svolgere un'attenta attività di monitoraggio circa l'affidabilità delle società che operano nel settore informatico e delle comunicazioni, eventualmente anche adottando misure che scoraggino l'esternalizzazione dei servizi in oggetto e puniscano severamente quelle imprese che si rivelino inadempienti, anche a fronte di commesse regolarmente pagate.

5-03003 Di Biagio: Sulla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo.

Aldo DI BIAGIO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, rileva tuttavia di potersi dichiarare solo parzialmente soddisfatto, facendo notare che dalla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo, come definita dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, non deriverebbero (diversamente da quanto dichiarato nella relazione tecnica che accompagna la manovra) quelle significative economie di gestione alle quali sembrano mirare, al contrario, altre iniziative legislative, volte ad istituire, ad esempio, l'ESIN, ossia un soggetto che assorbirebbe tutti gli enti del settore marittimo e comporterebbe risparmi di spesa quantificabili, nel breve-medio periodo, in circa 15 milioni di euro annui.

Auspica, pertanto, lo stralcio dell'articolo 7 dal decreto-legge contenente la

manovra economica del Governo, conformemente all'avviso comune espresso da tutte le organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e sindacale del comparto marittimo.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 3 giugno 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, rispetto al testo presentato nella precedente seduta, è stata predisposta una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 3*), che contiene soltanto una circoscritta modifica al punto 4 del dispositivo.

Paola PELINO (Pdl) fa presente che la modifica del punto 4 del dispositivo, di cui alla nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, testé presentata, è diretta ad espungere un riferimento alla legge finanziaria per il 2008, che – ad una attenta valutazione tecnico-politica – non risulta più necessario.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo esprime parere favorevole sulla nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Cesare DAMIANO (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro comune svolto sul testo unificato delle risoluzioni in titolo, che dichiara di sostenere in pieno, ritiene di individuare una contraddizione tra le dichiarazioni di principio contenute nel presente atto d'indirizzo e l'azione concreta svolta dal Governo in materia di pari opportunità. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di promuovere il principio di parità nelle nomine governative degli enti, che è stato completamente disatteso dal Governo nel corso di questa legislatura, nonché alla questione della parità salariale, professionale e previdenziale tra uomo e donna, posta a livello europeo e interpretata dall'Esecutivo in carica in modo riduttivo e semplicistico, attraverso il mero innalzamento graduale a 65 anni dell'età pensionabile delle donne (soluzione, peraltro, non ritenuta in grado di soddisfare le richieste della stessa Unione europea). Manifesta poi preoccupazione circa il fatto che il Governo persista in una scorretta modalità di esecuzione dei richiami dell'Unione europea in materia previdenziale, elaborando una misura che, eliminato persino ogni elemento di gradualità, finisca per colpire ancor più le donne lavoratrici.

Auspica, in conclusione, che le corrette affermazioni di principio contenute nel testo in esame possano finalmente trovare una felice attuazione nell'operato del Governo.

Gaetano PORCINO (IdV) ritiene che l'attuale formulazione del punto 6 del dispositivo del testo unificato delle risoluzioni in titolo sia poco chiara e suscettibile di generare interpretazioni divergenti, con il rischio di evocare principi meritocratici esclusivamente connessi al genere e non alle specifiche capacità della persona candidata.

Paola PELINO (Pdl) fa notare al deputato Porcino che, per come è formulato, il testo non desta particolari preoccupazioni, atteso che l'aspetto meritocratico appare prioritario rispetto a qualsiasi criterio di genere: le misure di favore per le donne, pertanto, sarebbero riconosciute solo a parità di merito.

Gaetano PORCINO (IdV), a seguito delle precisazioni testé fornite, ritiene che il testo in esame possa essere ritenuto condivisibile.

Teresio DELFINO (UdC), nel preannunciare pieno sostegno al testo in esame, che dichiara di sottoscrivere, auspica che a tale atto d'indirizzo possano seguire azioni concrete dell'Esecutivo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di testo unificato.

Lucia CODURELLI (PD), pur esprimendo soddisfazione per il presente atto d'indirizzo, ritiene necessario far seguire ad esso provvedimenti concreti, che rendano finalmente giustizia alle donne lavoratrici. In proposito, fa notare che nella materia delle pari opportunità il Governo è stato finora contraddittorio e inadempiente, come dimostrano le misure recenti adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in materia di innalzamento dell'età pensionabile delle donne, laddove si è inteso dare seguito ai richiami dell'Unione europea in modo incongruo e semplicistico, non preoccupandosi della vera questione della parità salariale tra uomini e donne.

Si augura, in conclusione, che la problematica delle pari opportunità possa

essere inserita in una riflessione sullo Stato sociale più ampia, che consideri le politiche di genere indispensabili per il rilancio dell'intero Paese.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime apprezzamento per il lavoro condiviso svolto dalla Commissione, in particolare dagli esponenti femminili dei diversi gruppi, attendendosi che dalle linee d'indirizzo tratteggiate dall'atto in esame derivino concreti atti di attuazione da parte dell'Esecutivo. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione del testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) ritiene che, con il presente atto d'indirizzo, si tracci una linea d'azione precisa che consenta di uscire da una mera logica di antagonismo tra uomini e donne, ponendo la questione delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione su un piano più generale, che richiede l'impegno dell'intera società italiana. Nel far notare che tale requisito culturale di partenza non sembra essere stato esattamente percepito dalla Commissione europea, che, nei suoi richiami all'Italia sulla questione della parità di genere, tende ad ignorare la specifica condizione professionale e previdenziale delle donne italiane, fa presente che il testo in esame rappresenta l'ennesima dimostrazione dell'impegno assunto dalla Commissione sul terreno delle pari opportunità, dal momento che, dall'inizio della legislatura, diversi atti d'indirizzo aventi ad oggetto tale delicata materia sono stati approvati all'unanimità.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione del testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur esprimendo soddisfazione per il lavoro comune intrapreso sull'argomento in discussione e rilevata la necessità di dare impulso alle politiche di genere al fine di promuovere l'occupazione femminile nel Paese, che valuta gravemente in ritardo

rispetto agli altri Paesi europei, ritiene anche che vadano sottolineati quegli aspetti del testo unificato che fanno riferimento al principio di meritocrazia, a prescindere dagli elementi di genere. Giudica essenziale, infatti, salvaguardare la libertà del datore di lavoro di scegliere la persona più indicata al ruolo che intende attribuirle, rimuovendo tutti quegli inaccettabili ostacoli che, allo stato, rendono conveniente all'imprenditore assumere un uomo in luogo di una donna.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che la nuova versione del testo unificato rispecchi fedelmente gli esiti del lungo ed articolato dibattito svolto in Commissione e dia conto, in modo esauriente, dell'ampia convergenza tra i gruppi registratasi sull'argomento. Nell'esprimere apprezzamento, quindi, per tale sforzo comune intrapreso dalla Commissione, che ritiene porti a compimento un percorso di collaborazione già avviato su altri versanti, auspica che il presente atto d'indirizzo dia slancio all'azione del Governo in materia di pari opportunità, affinché la questione della parità uomo-donna possa in futuro essere affrontata con sempre maggiore determinazione ed efficacia.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00274, 7-00285 e 7-00306, che assume il numero 8-00070.

7-00341 Antonino Foti: Iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che il presentatore non intende illustrarne il contenuto, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sulla risoluzione in titolo, in modo da acquisirne in via pre-

liminare l'orientamento e valutare, quindi, la possibilità di porla in votazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI avverte che il Governo è in grado di esprimere un orientamento favorevole sul testo in esame, a condizione che nel dispositivo venga rimodulato il riferimento alla possibile creazione di un apposito organismo *ad hoc*.

Antonino FOTI (PdL) si dichiara disponibile a riformulare il testo in esame, per andare incontro alle richieste del rappresentante del Governo: in tal senso, fa presente che — in luogo del riferimento alla creazione di un apposito organismo — potrebbe essere inserito, nel dispositivo della risoluzione in discussione, il principio dell'adozione di apposite iniziative comuni di natura organizzativa e di promozione del sistema dei fondi pensione.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene che nel testo in esame occorra dare maggiore risalto a taluni aspetti emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sull'argomento. Si riferisce, in particolare, alla necessità di promuovere una maggiore informazione sulla convenienza di tale secondo pilastro previdenziale, nonché all'esigenza di riflettere sull'opportunità di introdurre una fiscalità di favore che ne favorisca la diffusione, attesa la scarsa adesione dei lavoratori a tali forme di trattamento previdenziale.

Pur facendo presente che su tale argomento il suo gruppo sarebbe pronto a presentare un proprio atto d'indirizzo, in grado di tenere conto di tali aspetti, si riserva, a fronte della disponibilità annunciata — anche in via informale — dal relatore, di valutare eventuali riformulazioni del testo in discussione, in vista di una possibile convergenza tra i gruppi.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che il Governo in carica, a differenza dell'Esecutivo precedente, non si è preoccupato minimamente di promuovere lo sviluppo della previdenza complementare, né con le opportune forme di comuni-

cazione ed informazione, né con l'adozione di adeguate misure di agevolazione fiscale, nonostante le richieste formulate al riguardo dai soggetti interessati. Ritiene, pertanto, che l'eventuale adesione del suo gruppo ad un atto di indirizzo in materia possa avvenire solo nell'ottica di incoraggiare un ravvedimento del Governo sui predetti argomenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL) chiede al presentatore se sia in grado di fornire chiarimenti sulla parte della risoluzione che fa riferimento alle società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, interrogandosi sulla natura di tali organismi.

Antonino FOTI (PdL) fa notare che il testo in discussione fa riferimento a quegli organismi che, allo stato, svolgono funzioni di coordinamento e di rappresentanza associata nel mercato dei fondi pensione. In ogni caso, dichiara che — su questo punto come sulle altre questioni in precedenza sollevate — vi è la piena disponibilità a riformulare la propria risoluzione, eventualmente inserendo anche uno specifico riferimento ad iniziative di informazione.

Giulio SANTAGATA (PD) individua una contraddizione nel testo della risoluzione in titolo, laddove nelle premesse si prospettano iniziative di cooperazione e di gestione condivisa dei fondi, mentre nel dispositivo si parla di una loro « messa a sistema »: osserva che operazioni di tale portata, soprattutto nel secondo caso, richiederebbero un processo di unificazione tra diversi fondi, che giudica di difficile attuazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alla questione testé prospettata, fa notare che il testo sembra evocare la semplice eventualità di avviare processi di condivisione nell'adozione di iniziative comuni e non certo lo stravolgimento strutturale dei fondi esistenti.

Cesare DAMIANO (PD), nel condividere le perplessità del deputato Santagata

sulla parte della risoluzione che fa riferimento alla « messa a sistema » dei fondi pensioni, considerata la loro natura autonoma, ritiene opportuno introdurre nel testo anche ulteriori modifiche, che richiamino maggiormente la necessità di accrescere l'adesione dei lavoratori alla previdenza complementare e che chiariscano che la gestione dei fondi stessi deve restare separata.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che le perplessità testé espresse possano essere risolte, più che con la modifica del dispositivo della risoluzione, che non appare problematico, con la soppressione del riferimento alle iniziative di cooperazione e di gestione condivisa, contenuto in premessa.

Antonino FOTI (PdL), alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova ver-

sione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 4*), facendo notare che mettere a sistema i fondi pensione non significa procedere alla loro fusione o gestione condivisa, bensì progettare – su impulso del Parlamento e degli enti interessati – eventuali iniziative comuni, che possano riguardare anche il settore della promozione e dell'informazione al pubblico.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo esprime parere favorevole sulla nuova versione della risoluzione in titolo.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00072.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**5-03002 Schirru: Sulle vicende occupazionali della azienda
Vol 2.0 di Cagliari.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Schirru, inerente le vicende occupazionali della *VIDEO ON LINE 2.0*.

Preliminarmente faccio presente che il competente ufficio territoriale del lavoro ha effettuato, lo scorso 3 giugno, un accesso ispettivo presso i locali dell'azienda che, allo stato, occupa circa 470 unità lavorative (tra personale impiegatizio ed operatori telefonici). Dall'esame della documentazione acquisita in quella sede gli ispettori hanno accertato che tutti i lavoratori risultano essere in possesso di requisiti professionali elevati in quanto provenienti da precedenti esperienze lavorative nel settore.

La Regione Sardegna, per quanto di propria competenza, ha comunicato che, su iniziativa del Presidente della Regione e dell'Assessore al lavoro, si sono svolti diversi incontri con le Parti istituzionalmente coinvolte al fine di esaminare la situazione dell'azienda e, più in generale, del settore dei *call-center*, cui la stessa appartiene.

Nel corso di tali incontri, in particolare, sono state esaminate le situazioni di criticità, evidenziate anche nel presente atto parlamentare, ed è stata rappresentata l'esigenza di ricercare soluzioni, con il coinvolgimento diretto di Telecom, volte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e, conseguentemente, la continuità del servizio reso alla clientela.

Informo inoltre che, su iniziativa della Presidenza del Consiglio, è stato attivato un tavolo, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministrazione che rappresento, con lo scopo di effettuare una generale ricognizione delle problematiche relative al settore dei *call-center*.

Sono dunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo e di garantire la convocazione di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte, al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, e per il settore in generale.

ALLEGATO 2

5-03003 Di Biagio: Sulla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione sollevata con l'atto ispettivo presentato dall'onorevole Di Biagio, faccio innanzitutto presente che le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 78 del 2010 (attualmente in fase di conversione) nascono dalla primaria esigenza di provvedere, attraverso la soppressione dell'IPSEMA e dell'ISPESL, ad una concentrazione delle funzioni in materia assicurativa e della salute e sicurezza sul lavoro, presso l'INAIL. Ciò allo scopo di evitare frammentazioni e duplicazioni di attività che possono inficiare l'intero sistema e concentrare, all'interno di un'unica struttura, funzioni di ricerca e di amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda la ricerca in campo prevenzionale, essa è finalizzata ad incidere sui temi e i problemi che riguardano salute e sicurezza dei lavoratori e ad elevare i livelli qualitativi degli interventi attraverso la proposta di soluzioni tecnologiche, veicolando l'adozione di metodologie e strumenti.

L'impegno dell'INAIL, al fine di dare concretezza al principio della tutela integrata e globale introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000, è d'altronde orientato ad attivare circuiti virtuosi, con evidenti riflessi sul livello di tutela garantito ai lavoratori e sulla qualità del sistema produttivo.

In tal senso, l'istituto, da ultimo citato, potrà garantire alla ricerca una base informativa più ampia per orientare scelte ed obiettivi nel campo prevenzionale con l'intento di conseguire, attraverso l'incremento degli strumenti di prevenzione, una diminuzione dei rischi. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di una diminuzione degli infortuni e di una conseguente

contrazione del volume di premi pagati con benefici diretti sul costo del lavoro.

Integrare gli ambiti assicurativi consentirà, inoltre, di aumentare la qualità delle cure e della riabilitazione con una maggiore capacità di reinserimento socio-lavorativo e una diminuzione del volume degli indennizzi pagati, con effetto diretto sulla diminuzione dei costi sociali.

La gestione unitaria dell'assicurazione sulle attività lavorative, garantisce una maggiore omogeneità ed efficienza, sia dal punto di vista contributivo che da quello relativo alle prestazioni. A titolo di esempio si segnala che nel settore « amianto », l'unificazione delle competenze permetterà di affrontare la problematica in tutti i suoi aspetti, nonché di evitare disparità nell'erogazione delle prestazioni tra lavoratori.

La stessa questione relativa alla rivalutazione in via straordinaria del danno biologico attribuita solo ai lavoratori appartenenti all'assicurazione INAIL (articolo 1, comma 23, legge n. 247 del 2007), dimostra la necessità di un intervento che accenti e razionalizzi le competenze in materia, invece che disperdere le attività con evidente penalizzazione del diritto alle prestazioni da parte degli assicurati.

Tale scelta risulta, inoltre, in linea con i processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero comparto del Welfare, così come previsti dal quadro normativo vigente, in primo luogo, dalla legge n. 247 del 2007, con le misure di razionalizzazione e gli obiettivi di risparmio in essa contemplati, il cui mancato conseguimento comporterà l'innalzamento dell'aliquota contributiva. Quindi i successivi interventi, quali l'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito nella legge

n. 102 del 2009, l'articolo 1, comma 9, della legge n. 172 del 2009 e l'articolo 2 del decreto legge, n. 194 del 2009 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge n. 25 del 2010.

La normativa di contenimento della spesa pubblica non va letta quindi solo in chiave di mero risparmio ma deve essere occasione di rilancio delle amministrazioni coinvolte cui si chiede l'impegno di realizzare soluzioni integrate, soprattutto di natura funzionale, volte ad offrire al cittadino un insieme differenziato e modulato di opportunità, servizi e tutele.

Ulteriori positive contrazioni di spesa potranno essere realizzate con la concen-

trazione delle funzioni di supporto relative all'organizzazione, al personale, al controllo di gestione e alla gestione dei sistemi informativi, nonché alla gestione centralizzata di tutti i contratti.

In conclusione, appare evidente che la razionalizzazione prevista dal decreto legge n. 78 del 2010, pur tenendo conto delle inevitabili criticità insite in ogni iniziativa di riordino, consentirà di porre le basi affinché la prevenzione acquisti la dovuta centralità nel Paese mediante la realizzazione del Polo Salute e Sicurezza a vantaggio della compiuta tutela privilegiata prevista dall'articolo 38 della Costituzione.

ALLEGATO 3

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

premessi che:

l'Italia è lontana dagli obiettivi stabiliti a Lisbona nel 2000 per quanto riguarda l'occupazione femminile: il numero delle donne occupate risulta oggi, infatti, al 46,3 per cento contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere entro l'anno in corso; siamo al 96° posto al mondo per la partecipazione delle donne nell'economia e all'88° per la presenza nel lavoro;

pur a fronte della eccezionale fase di crisi economica, che ha inciso negativamente anche sugli aspetti sopra evidenziati, occorre comunque impegnarsi sul versante della effettiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro, vere risorse per il Paese;

uno dei principali nodi da sciogliere per sbloccare la disoccupazione femminile è legato al principio di « conciliazione »: è su questo aspetto che vanno concentrate le politiche di sostegno, secondo due grandi gruppi: *a)* quelle che intervengono sulla flessibilità del regime di organizzazione del lavoro, tra cui spicca una più ampia diffusione del part-time; *b)* quelle che sono di ausilio alle famiglie con bambini piccoli, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi;

il Governo italiano ha attivato un Programma di lavoro dedicato all'occupazione femminile, ossia il recente Piano di azione « Italia 2020 », adottato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità;

le azioni future, specie del Governo, oggi più che mai devono operare sul piano della concreta realizzazione delle pari opportunità, che prevenga e rimuova le discriminazioni;

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che da attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ha modificato in più parti il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, noto come Codice delle pari opportunità;

sulla base della direttiva comunitaria, è stato modificato l'articolo 1 del Codice, precisando che l'obiettivo della parità tra donne e uomini deve attuarsi in tutte le politiche e le attività:

a) la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione;

b) il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

c) l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività;

un grande rilievo assume poi lo sviluppo della imprenditorialità femminile, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario del tasso di occupazione femminile rispetto agli obiettivi di Lisbona, da agevolare attraverso interventi mirati, e della promozione manageriale delle donne nei vertici delle imprese;

la XI Commissione ha svolto una lunga e articolata discussione congiunta delle risoluzioni 7-00274 Codurelli, 7-00285 Pelino e 7-00306 Paladini, nel corso della quale è stato possibile avviare un importante confronto con i rappresentanti del Governo preposti ai diversi settori nei quali si esplica lo sviluppo delle pari opportunità, confronto che dovrà continuare sino alla fine della legislatura, con un comune impegno per la sempre maggiore implementazione delle politiche di sostegno all'occupazione femminile;

nel corso del confronto svolto con i rappresentanti del Governo rispettivamente competenti, è stato illustrato il quadro dettagliato delle risorse finanziarie stanziare per le diverse finalità di cui alla presente risoluzione;

alla luce di tali dati, occorre ora sostenere e implementare gli sforzi, con spirito di condivisione unanime, per favorire le politiche a sostegno delle donne, della famiglia e del lavoro, con particolare riguardo al sostegno dell'occupazione femminile;

nel contempo, la stessa XI Commissione si impegna ad avviare al più presto l'esame delle diverse proposte di legge ad essa assegnate, che riguardano la

promozione delle pari opportunità, soprattutto mediante il sostegno alla maternità e l'incoraggiamento del congedo di paternità,

impegna il Governo

a dare ulteriore seguito – muovendosi, in particolare, nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Unione europea e del Piano di azione « Italia 2020 », adottato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità, e in continuità con le misure previste, nella precedente legislatura, con le manovre finanziarie per il 2007 e il 2008 – ad iniziative legislative ed amministrative a favore dell'occupazione delle donne, della conciliazione e dell'imprenditorialità femminile, nell'ambito delle risorse disponibili e compatibilmente con i delicati equilibri economico-finanziari derivanti dall'attuale fase di crisi – con relativa relazione annuale alla XI Commissione (garantendo in questo modo un costante monitoraggio) – secondo le seguenti linee guida:

1. potenziare le azioni svolte a livello nazionale al fine di conseguire per i servizi dell'infanzia gli obiettivi di Lisbona, assicurando la qualità *standard* dei servizi offerti, e promuovere l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione e il progetto « Nidi PA », monitorando altresì l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili;

2. mettere in atto ogni possibile sforzo per garantire la continuità del finanziamento della legge n. 53 del 2000 e, in particolare, dell'articolo 9 di detta legge;

3. assicurare la continuità degli incentivi in favore dell'occupazione femminile, in particolare supportando con adeguati sostegni finanziari le linee guida del Piano di azione « Italia 2020 »;

4. dare nuovo impulso ad interventi in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, non soltanto nelle aree più avanzate del Paese, ma anche nel Mezzogiorno, dove è forte l'esigenza di sostenere l'impegno delle donne che in-

tendono promuovere lo sviluppo economico e produttivo dei propri territori;

5. seguire la disciplina comunitaria riguardante il grado di autonomia degli organismi di parità, come strumenti essenziali per lo sviluppo delle politiche di cui in premessa;

6. dare piena applicazione alla risoluzione, approvata unitariamente dalla XI Commissione nella corrente legislatura, che promuove – nella fase di progressiva scadenza del rinnovo dei mandati – il principio di parità nelle nomine governative di enti, organismi, agenzie e autorità, ferma la necessità di premiare il merito;

7. contrastare le violazioni delle leggi a tutela della maternità, anche al fine di fare emergere con ogni mezzo utile il lavoro sommerso delle donne, in particolare nel settore dei servizi di cura e delle attività agricole, anche attraverso il contrasto a fenomeni di caporalato;

8. attivare iniziative politiche di sostegno alle lavoratrici madri, dagli orari

più lunghi e flessibili degli asili ai congedi parentali part-time;

9. garantire effettiva tutela per le madri libere professioniste o con contratti atipici, che al momento godono delle indennità di maternità, i cui tempi di erogazione da parte dell'INPS sono, tuttavia, eccessivamente lunghi.

(8-00070) « Pelino, Codurelli, Paladini, Antonino Foti, Damiano, Delfino, Gneccchi, Gatti, Mosca, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Milanato, Beccalossi, Lehner, Castellani, Mistrello Destro, Gottardo, Castiello, Di Caterina, Rosso, De Camillis, Nola, Palumbo, Di Virgilio, Patarino, Mariarosaria Rossi, Giammanco, Calabria, De Nichilo Rizzoli, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Ceccacci Rubino, Iannarilli, Vella, Pili, Aprea, Angela Napoli, Porcino, Mura, Di Giuseppe ».

ALLEGATO 4

7-00341 Antonino Foti: Iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,
premessò che:

nei mesi scorsi la Commissione XI ha svolto un interessante e articolato ciclo di audizioni informali sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare;

le audizioni hanno costituito un'ottima occasione di confronto con i principali soggetti operanti nel settore, per fare il punto sull'andamento e sulla gestione dei predetti fondi, ossia di quegli strumenti tecnici creati per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori, con lo scopo di garantire prestazioni previdenziali integrative in favore dei sottoscrittori dei fondi stessi;

nel corso delle audizioni, è emersa l'importanza strategica del ruolo che può essere svolto dalle società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione e per l'attuazione della previdenza complementare;

al contempo, sono stati acquisiti i dati riferiti dagli enti di gestione dei fondi pensione creati da parte di talune organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria, come quelle dei metalmeccanici e dei chimici;

non meno importanti risultano i contributi dei principali istituti, banche e fondazioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno costituito alcuni tra i più significativi fondi pensione esistenti in Italia;

altrettanto strategico può risultare il ruolo della COVIP, autorità che vigila sulle forme pensionistiche complementari istituite in Italia, alla quale è richiesto di rafforzare i propri compiti d'istituto e, in particolare, di favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

gli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni informali hanno consentito alla Commissione di valutare taluni aspetti da migliorare nella gestione dei fondi, soprattutto con il fine di ottimizzare l'utilizzo e l'impiego;

appare inoltre fondamentale investire sugli aspetti dell'informazione e della comunicazione al pubblico, in modo da illustrare con chiarezza le forti potenzialità e gli effetti virtuosi di tali strumenti previdenziali,

impegna il Governo:

ad investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi pensione, in particolare valutando l'opportunità di sostenere eventuali iniziative organizzative, promozionali e di informazione, anche su impulso degli enti e delle strutture interessati, dirette a mettere a sistema i fondi medesimi.

(8-00072) « Antonino Foti, Poli, Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Pelino ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani.

Audizione informale di docenti universitari ed esperti della materia 130

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 130

COMITATO DEI NOVE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A 130

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 giugno 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani.

Audizione informale di docenti universitari ed esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 giugno 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 giugno 2010.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	140
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	144
AVVERTENZA	143

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio.

C. 3505 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pini, illustra i contenuti del provvedimento, che assume un particolare rilievo in quanto rappresenta la prima occasione, per la Camera e per la Commissione XIV, per affrontare la grave crisi che sta colpendo l'Euro.

Infatti, il provvedimento trae origine dalle decisioni assunte dalle istituzioni dell'Unione a fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria della Grecia e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro. In particolare, le Istituzioni dell'UE hanno predisposto, mediante riunioni straordinarie tenutesi tra il 7 e il 10 maggio 2010, alcune misure urgenti, anche di natura normativa e finanziaria. Con una dichia-

razione del 7 maggio 2010 i Capi di Stato e di Governo della zona euro, dando seguito a quanto già concordato dal Consiglio europeo di marzo 2010 e dall'Eurogruppo del 2 maggio, hanno concordato un piano di sostegno finanziario alla Grecia, pari a 80 miliardi di euro ed è stato istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione per l'area euro di ammontare massimo complessivo pari a 500 miliardi di euro. Ciascuno Stato si è impegnato a partecipare al prestito in base alle rispettive quote nel capitale della BCE ed ad intraprendere i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzato ad erogare il prestito in tempi rapidi.

Anche il Consiglio dei Governatori della BCE ha deliberato una serie di misure per fronteggiare le speculazioni in atto nei mercati finanziari.

Inoltre, Il Consiglio ECOFIN del 9 maggio 2010 ha adottato un pacchetto di misure volte a preservare la stabilità finanziaria nell'UE di ammontare complessivo massimo pari a 500 miliardi di euro. Il pacchetto include un fondo europeo di stabilizzazione e un meccanismo per la mobilitazione di ulteriori risorse.

Il Fondo europeo di stabilizzazione è stato istituito con regolamento (UE) n. 407/2010 dell'11 maggio 2010, adottato dal Consiglio ECOFIN ai sensi dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

L'attivazione del fondo – per il quale si prevede una dotazione massima di 60 miliardi di euro – è soggetta a termini e condizioni simili a quelle dell'assistenza finanziaria erogata dal Fondo monetario internazionale (FMI). In particolare:

l'assistenza finanziaria assume la forma di un prestito o di una linea di credito garantita dagli Stati membri interessati. A tal fine, la Commissione europea è autorizzata, per conto dell'UE, a contrarre prestiti sul mercato dei capitali o presso le istituzioni finanziarie;

gli Stati membri che richiedono l'assistenza dell'UE dovranno elaborare con la Commissione europea, ed insieme alla Banca centrale europea, una valutazione

delle proprie esigenze finanziarie, e sottoporre alla Commissione stessa e al Comitato economico e finanziario (organo consultivo formato da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea e della BCE) un programma di risanamento economico-finanziario;

l'assistenza finanziaria sarà concessa sulla base di una decisione del Consiglio assunta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione europea.

In aggiunta al Fondo europeo di stabilizzazione, i rappresentanti degli Stati membri della zona euro hanno adottato una decisione (non avente natura di atto giuridico dell'UE in senso stretto) che li impegna a rendere disponibili ulteriori risorse mediante l'istituzione di una Società veicolo speciale (special purpose vehicle), garantita dagli Stati partecipanti sulla base delle quote nel capitale della BCE e in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali. La società veicolo potrà mettere a disposizione fino a 440 miliardi di euro e scadrà dopo tre anni. È prevista la partecipazione del FMI con una quota pari ad almeno la metà del contributo europeo (quindi intorno ai 220 miliardi di euro).

Infine, deve considerarsi collegata agli eventi greci anche la Comunicazione della Commissione europea adottata il 12 maggio 2010 (COM(2010)250), per rafforzare la *governance* economica nell'UE, che si articola in quattro settori di intervento.

Il primo settore di intervento riguarda l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita. La Commissione suggerisce di:

rendere più efficace la preparazione e la valutazione dei Programmi di stabilità e convergenza presentati dagli Stati membri nel quadro del Patto di stabilità e crescita, coordinando meglio la loro presentazione (con l'introduzione di un « semestre europeo »), e prevedendo la possibilità di imporre sanzioni, nella forma di depositi gravati da interessi, per gli Stati membri che fanno progressi insufficienti verso gli obiettivi di bilancio di medio termine definiti a livello UE;

incoraggiare gli Stati membri a introdurre negli ordinamenti nazionali (e render quindi vincolanti) gli obiettivi di finanze pubbliche solide e disciplina di bilancio previsti dai Trattati UE;

rendere più rapida la procedura per disavanzo eccessivo (disciplinata dall'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'UE, TFUE), in particolare per quei Paesi membri che reiterano le violazioni del Patto di stabilità;

attribuire maggiore rilevanza al parametro del debito pubblico, che compromette le prospettive di crescita a medio-lungo termine e impedisce ai Governi nazionali di attuare le necessarie misure anti-cicliche nella fase di stagnazione economica;

individuare nuove forme di sanzione nell'ambito della procedura per disavanzi eccessivi, analoghe alla sospensione degli stanziamenti nell'ambito del Fondo di coesione;

utilizzare le spese del bilancio UE come leva per orientare le politiche di bilancio degli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo;

impiegare i fondi della politica di coesione negli Stati membri per attuare le riforme strutturali, con l'obiettivo, in particolare, di promuovere l'efficienza della pubblica amministrazione.

Il secondo settore di intervento riguarda la vigilanza sugli squilibri macroeconomici e di competitività degli Stati membri. In via generale la Commissione ritiene che, onde evitare il verificarsi di gravi squilibri nell'Eurozona, è opportuno estendere l'attuale sistema di sorveglianza multilaterale dalle politiche di bilancio agli indicatori della competitività e delle riforme strutturali. Per tutti i 27 Stati membri dell'UE la sorveglianza multilaterale sarebbe effettuata nell'ambito delle procedure per l'attuazione della Strategia UE 2020, che prevede la presentazione contestuale dei programmi annuali di stabilità o di convergenza e dei programmi di attuazione della strategia.

Per gli Stati dell'Eurozona, invece, troverà applicazione l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'UE (che consente al « Consiglio di adottare, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio »: si tratta, in sostanza, di conferire al Consiglio la facoltà di elaborare raccomandazioni vincolanti per gli Stati membri in materia di politica economica). Il meccanismo di sorveglianza dovrebbe prevedere l'elaborazione, per ciascuno Stato membro, di una tabella (*scoreboard*) contenente gli obiettivi da raggiungere in materia di partite correnti, produttività, costo del lavoro, occupazione, tassi di cambio reali, debito pubblico, credito privato e livello dei prezzi.

Il terzo settore di intervento riguarda la preparazione dei bilanci e dei programmi nazionali di riforma: il « semestre europeo ». In via principale, la Commissione propone di allineare la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della strategia UE 2020, fissandola nel primo semestre di ogni anno (anziché nel secondo, come accade oggi). Ciò dovrebbe consentire al Consiglio europeo e al Consiglio dell'UE, sulla base delle valutazioni della Commissione, di elaborare indirizzi di politica economica più puntuali ed efficaci per gli Stati membri, consentendo agli stessi Stati di modificare, sulla base delle indicazioni europee, talune scelte di bilancio. La Commissione sottolinea che i Parlamenti nazionali dovrebbero essere pienamente coinvolti in questo processo.

Il quarto settore di intervento riguarda il meccanismo permanente di gestione delle crisi finanziarie. La Commissione ritiene che un sistema chiaro e credibile di procedure per assicurare il supporto finanziario ai Paesi dell'Eurozona sottoposti a turbolenze economiche costituisce il presupposto per preservare la stabilità finanziaria dell'area euro nel medio e lungo termine. La proposta della Commissione è di rendere nella sostanza permanente il meccanismo europeo di stabilizzazione istituito con il regolamento (UE) n. 407/2010. Le soluzioni in-

dicate nella Comunicazione saranno oggetto di apposite proposte legislative (volte, in particolare, a modificare i regolamenti che disciplinano il Patto di stabilità e crescita): la Commissione intende presentarle in tempi rapidi, auspicando che il primo « semestre europeo » di coordinamento delle politiche economiche possa collocarsi già ad inizio 2011.

In attuazione delle decisioni Ecofin sopra ricordate, il decreto legge in esame, presentato al Senato il 1° maggio, è stato approvato il 25 maggio scorso, con alcune modifiche rispetto al testo iniziale. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, oltre a disporre la conversione del decreto (comma 1) e l'entrata in vigore della legge stessa (comma 3), contiene una ulteriore disposizione (comma 2), introdotta con un emendamento governativo al Senato, al fine di dare « piena ed intera esecuzione » agli accordi assunti in sede europea relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia.

Si tratta, in particolare dei due accordi stipulati in data 8 maggio 2010, ovvero l'*Intercreditor Agreement*, con il quale gli Stati membri dell'area euro, ad eccezione della Grecia, hanno concordato i reciproci diritti e doveri con riferimento al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia, e il *Loan Facility Agreement*, con il quale la Grecia e la Banca di Grecia, da un lato, e i rimanenti Stati membri dell'area euro, dall'altro, hanno concordato i reciproci diritti e doveri in relazione ai prestiti bilaterali erogabili in favore della Grecia nell'ambito del programma triennale di sostegno finanziario coordinato dalla Commissione europea.

L'articolo 1 del decreto legge definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni da esso recate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell'ambito del programma definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea, facenti parte dell'area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell'Eurogruppo adottate

l'11 aprile e il 2 maggio 2010. In sostanza, il provvedimento è finalizzato a disciplinare la procedura mediante la quale, anche in deroga alle norme ordinarie di contabilità di Stato, si provvede alla erogazione da parte dell'Italia dei prestiti da accordare alla Grecia.

L'articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti. In particolare, il comma 1 prevede che l'erogazione dei prestiti – fino ad un limite massimo complessivo di 14 miliardi e 800 milioni di euro in tre anni – sia disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. L'importo del prestito è stato determinato sulla base della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca Centrale Europea. Le risorse necessarie per finanziare le relative operazioni di prestito sono reperite mediante emissioni di titoli di Stato a medio – lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse (comma 2). Il comma 3 autorizza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria qualora non sia possibile procedere all'erogazione dei prestiti nei termini concordati mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti.

L'articolo 3 individua i capitoli di entrata del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia, a fronte dei prestiti emanati.

L'articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti siano comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni all'adozione. Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà inoltre riferire al Parlamento in merito all'erogazione di ciascun prestito.

Segnala infine, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che l'ordine di esecuzione in via legislativa dovrebbe essere preceduto o tutt'al più seguito, in via di sanatoria, dall'autorizzazione alla ratifica, sempre in forma legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Tuttavia, gli accordi in questione, pur trattati allo stesso modo nel testo trasmesso dal Senato, hanno natura

diversa essendo solo il primo firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea. Inoltre, la natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile agli accordi internazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. In proposito, segnalo che altri Stati membri, come la Francia e la Germania, hanno incorporato in atti legislativi gli impegni assunti, ma non hanno sottoposto né a ratifica né a ordine di esecuzione gli accordi dell'8 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

L'articolo 1, comma 1, differisce al 30 giugno 2010 il termine (scaduto il 30 aprile 2010) per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all'anno 2009, recentemente aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010. Lo stesso comma fa salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del MUD allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 2 dicembre 2008. Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), istituito

dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 70/1994, è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che deve essere inoltrata alla Camera di Commercio. Attraverso tale modello devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Al riguardo ricorda che dal 2011 il MUD non dovrà più essere presentato, in quanto le informazioni in esso contenute saranno ricavate automaticamente dal nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR) che sarà operativo dal mese di luglio 2010. Il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore differimento al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999. Tale termine era stato già differito al 16 aprile 2010 dall'articolo 5, comma 7-*septies*, del decreto-legge n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, nelle more dell'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Lo stesso comma 2 prevede altresì la non applicazione di sanzioni nei confronti di quelle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, non abbiano provveduto al pagamento dei richiamati premi entro il termine del 16 giugno, ovvero abbiano corrisposto somme inferiori a quelle dovute. Tali imprese sono considerate in regola sotto il profilo assicurativo.

L'articolo 2 detta misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti industriali entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della « Riserva nuovi entranti » prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012. Viene altresì disposta, in attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, l'abrogazione dei commi 18-19 dell'articolo 27 della legge 99/2009 (secondo periodo del comma 3). I commi 4 e 5 demandano a successivi de-

creti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂, cioè relative al loro versamento all'entrata del bilancio dello Stato e alla successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, e le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Al riguardo, con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, rileva che il provvedimento sembra rispondere ad esigenze dettate dall'attuazione di norme comunitarie, con particolare riferimento alla disciplina dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE, ed all'assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva direttiva 2009/29/CE.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, in ambito comunitario la disciplina dei rifiuti è ora stabilita dalla direttiva 2008/98/CE, che ha sostituito la precedente direttiva quadro 2006/12/CE. Tra le principali novità previste dalla nuova direttiva, si segnalano in particolare: il tentativo di semplificazione e chiarificazione della normativa sui rifiuti; l'inserimento dell'obiettivo ambientale e l'introduzione del concetto di « ciclo di vita » in materia di rifiuti; la previsione di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti; l'istituzione di un nuovo quadro normativo adeguato per lo sviluppo delle attività di recupero e riciclo; l'introduzione di soglie di efficienza energetica al fine di inquadrare le operazioni di trattamento dei rifiuti urbani in inceneritori municipali come attività di recupero o di smaltimento; l'inserimento di chiari obiettivi in materia di riciclaggio; la previsione di una « responsabilità estesa del produttore ». Il termine per il recepimento della direttiva 2008/98/CE da parte degli Stati membri è fissato al 12 dicembre 2010. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è previsto nella legge comunitaria 2009, approvata dalle Camere ma non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Le disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento in esame riguardano lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, di cui alla direttiva 2003/87/CE che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un sistema per lo scambio di quote di emissioni di tali gas nell'Unione europea – denominato *Emission Trading System* (ETS) – volto a promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. In tale contesto, per « quota » s'intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio o di qualsiasi altro gas a effetto serra di effetto equivalente per un periodo determinato. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone), e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività, devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Ciascuno Stato membro deve elaborare un piano nazionale nel rispetto dei criteri stabiliti nell'allegato III della direttiva, nel quale sono indicate le quote che esso intende assegnare per un periodo definito e il modo in cui ritiene di assegnarle a ciascun impianto. Almeno il 95 per cento delle quote del primo triennio doveva essere assegnato agli impianti a titolo gratuito. Per il periodo 2008-2013 gli Stati membri dovevano assegnare il 90 per cento delle quote gratuitamente. Gli Stati membri garantiscono la libera circolazione delle quote nella Comunità europea e devono provvedere affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti restituiscano un numero di quote pari alle emissioni totali prodotte nell'anno precedente. Le quote restituite vengono successivamente cancellate. La direttiva 2003/87/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 216 del 2006, successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 51 del 2008.

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva 2009/29/CE (parte del pacchetto « clima-energia ») al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Secondo quanto indicato nel 5° Considerando della direttiva 2009/29/CE « per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21 per cento rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005 ». A tal fine la direttiva provvede a riscrivere l'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE prevedendo un sistema di aste a decorrere dal 2013 per l'acquisto delle quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico. Al riguardo, segnala che invece l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che successivi decreti interministeriali disciplinino la riassegnazione dei proventi. Ricorda comunque che il termine di recepimento della direttiva 2009/29/CE è fissato al 31 dicembre 2012.

Segnala infine che dal 15 maggio la Commissione europea ha reso disponibili sul proprio sito i dati relativi alle emissioni prodotte nel 2009 dagli impianti che partecipano al sistema europeo di scambio delle quote emissioni di CO₂ (EU-ETS). Rispetto all'anno precedente, i dati evidenziano una diminuzione dell'11,6 per cento dovuta, secondo una nota diffusa dalla Commissione, sia alla crisi economica, sia a un maggior ricorso al gas divenuto più competitivo del carbone. In Italia le emissioni sono diminuite di circa 35 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, pari a una riduzione del 16,2 per cento rispetto al 2008. Nell'UE-27 prosegue, pertanto, il trend negativo delle emissioni: nel 2005, rispetto all'anno precedente, la diminuzione era stata dello 0,9 per cento, nel 2006 dello 0,6 per cento, nel 2007 dell'1,2 per cento e nel 2008 del 3,6 per cento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), non risultando questioni di rilievo sotto il profilo della compatibilità comunitaria, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 762 e abbinate. Il progetto consta di 5 articoli che recano norme volte alla tutela professionale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago.

L'articolo 1 reca disposizioni volte ad estendere la tutela assicurativa ai lavoratori dello spettacolo che ne sono attualmente sprovvisti. Tali disposizioni avranno effetto a decorrere dal 1° giugno 2011 (comma 1). I lavoratori interessati sono quelli appartenenti alle seguenti tre principali categorie indicate all'articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 708 del 1947: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente raggruppamento; lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata. Il successivo comma 6 precisa che tra i lavoratori dello spettacolo destinatari delle disposizioni del provvedimento in esame vengono compresi anche quelli con contratto di lavoro intermittente che non godano dell'indennità di chiamata, mentre il comma 21 precisa che, sempre ai fini dell'articolo 1, per lavoratori si intendono quelli autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, che rientrano tra le categorie dei lavoratori dello spettacolo sopra indicati.

Le disposizioni dell'articolo 1 prevedono l'estensione ai lavoratori sopra indicati: dell'indennità di disoccupazione, con la precisazione che il diritto a percepire tale l'indennità è subordinato al possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali (commi 2-4); dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 7); dell'indennità di maternità (comma 8).

Presso l'INPS verrà istituito un apposito Fondo di sostegno al reddito, da finanziarsi secondo le modalità previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame (comma 5).

I commi 9-17 recano disposizioni di carattere previdenziale. In particolare: i lavoratori che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, potranno effettuare versamenti contributivi volontari per raggiungere tale quota (comma 9); per le categorie dei ballerini e dei tersicorei, si prevede la diminuzione dell'età anagrafica richiesta ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, che passa a 47 anni per gli uomini (in luogo degli attuali 52) e a 45 anni per le donne (in luogo degli attuali 47) e l'aggregazione, alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile di un anno ogni tre (in luogo degli attuali quattro) di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di sette anni (in luogo degli attuali cinque) (comma 14). Si precisa che tra i lavoratori dello spettacolo vanno annoverati anche modelli, fotomodelli e indossatori, che sono pertanto assoggettati all'obbligo di iscrizione all'ENPALS (comma 15). Le modalità di attuazione delle disposizioni sopra illustrate saranno disciplinate, con apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 18).

I successivi commi 19 e 20 prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali ed il rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese per le quali sono riconosciute alcune agevolazioni.

L'articolo 2 prevede la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito foglio d'ingaggio individuale, che si configura come un contratto di scrittura privata sottoscritto dalle parti che deve prioritariamente indicare, prendendo come riferimento il contratto collettivo

nazionale di lavoro nel settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Vengono inoltre precisate le modalità di espletamento delle pratiche di assunzione dei lavoratori minori e degli obblighi informativi che il datore di lavoro dovrà espletare presso l'ENPALS.

L'articolo 3 individua la figura dell'agente di spettacolo, disciplinandone i compiti. In particolare, il comma 1 individua l'agente di spettacolo come la figura professionale di cui possono avvalersi i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago per l'organizzazione del loro lavoro, a livello nazionale e internazionale. Il successivo comma 2 disciplina i compiti che l'agente di spettacolo, in forza di un contratto di mandato, deve svolgere in rappresentanza dei lavoratori del settore. Viene altresì precisato che l'attività di agente dello spettacolo è incompatibile con quella di produttore e non può essere svolta, in nessun caso, da un unico soggetto in forma singola, societaria o attraverso compartecipazioni (comma 3). Le agenzie degli artisti dello spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle agenzie del lavoro (comma 5).

Con l'articolo 4, comma 1, viene istituito presso il Ministero del lavoro il registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività lavorative nel settore dello spettacolo, intrattenimento e svago, e l'attività proprie dell'agente dello spettacolo. Ai fini dell'iscrizione al registro si prefigura un doppio « binario »: uno basato su specifici titoli rilasciati da determinati istituti, l'altro basato sull'effettivo esercizio delle attività di spettacolo per un periodo temporale minimo, comprovato dall'avvenuta contribuzione. Il comma 7 precisa infine che la figura professionale della « maschera », che opera nelle sale teatrali e cinematografiche, non è equiparabile al personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di spettacolo.

L'articolo 5 reca disposizioni in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

In proposito, rileva che l'assegnazione in sede consultiva del provvedimento alla XIV Commissione si giustifica in considerazione del fatto che lo stesso interviene in materia riconducibile alla politica dell'Unione europea per la cultura di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea). Tale politica è stata inserita nelle competenze dell'Unione con il Trattato di Maastricht. Tra i suoi obiettivi, vi è anche quello di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, appoggiare ed integrare l'azione di questi ultimi, anche nel campo della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Per perseguire tale politica, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato per le regioni, possono adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi misura di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; inoltre il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con la politica dell'Unione europea in materia di cultura e propone pertanto sin d'ora di esprimere un nulla osta sullo stesso.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI COMUNITARI

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.

COM(2010)95 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, oggi in esame, è stata presentata il 29 marzo 2010. La proposta, riprendendo il contenuto di una proposta di decisione quadro sulla stessa materia, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 e decaduta in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani e a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

In particolare, essa intende incorporare in un unico testo giuridico:

le disposizioni della decisione quadro vigente 2002/629/GAI, di cui dispone l'abrogazione;

quelle della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1° febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Repubblica ceca. La ratifica è già avvenuta in 17 Stati membri dell'UE, compresa l'Italia, ove il disegno di legge di ratifica, già approvato al Senato (A.S. 2043) è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 3 giugno 2010 (A.C. 3402);

altri elementi aggiuntivi quali disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nei procedimenti penali, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio.

La proposta, essendo adottata in materia di competenza concorrente tra UE e Stati membri, soggetta al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 13 aprile 2010 e scade quindi oggi stesso, 8 giugno. La proposta segue la procedura legislativa ordinaria. In ragione dell'urgenza di esaurire l'esame della proposta entro la seduta odierna, ritiene opportuno concentrare la relazione esclusivamente sulla valutazione dei profili di sussidiarietà, rinviando a successive sedute l'eventuale approfondimento di questioni di merito.

Propedeutica rispetto all'esame di sussidiarietà è la valutazione della correttezza della base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, l'articolo 82 paragrafo 2 stabilisce che, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Esse riguardano tra l'altro: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

In base all'articolo 83 paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe-

rando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

Alla luce dei contenuti e della finalità della proposta, la base giuridica appare pienamente adeguata.

Con specifico riguardo ai profili di sussidiarietà, la Commissione europea, nella relazione illustrativa della proposta, rileva che anzitutto che – dato che una serie di disposizioni della decisione quadro vigente consentono eccezioni o riserve, e dato che la decisione quadro contiene solo disposizioni di diritto penale – l’attuazione di una politica globale di lotta contro la tratta degli esseri umani negli Stati membri è ancora insoddisfacente.

La Commissione ricorda che, in base ai dati contenuti nella relazione *A Global Alliance against Forced Labor* presentata nel 2005 dall’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) a livello mondiale sarebbero almeno 2,45 milioni le persone costrette al lavoro forzato a seguito di tratta. Ogni anno, 1,225 milioni di persone sono vittime della tratta a fini di lavoro forzato. Le donne e le ragazze rappresentano il 56 per cento delle vittime dello sfruttamento economico forzato, gli uomini e i ragazzi giovani il 44 per cento. Numerosi Stati membri UE sarebbero stati individuati quali paesi di destinazione delle vittime: Italia (500 vittime), Grecia (105), Germania (136), Repubblica ceca (303), Bulgaria (204), Austria (101), Polonia (778). La maggior parte delle vittime sarebbe stata destinata allo sfruttamento

sessuale (72,46 per cento) mentre il 21,95 per cento sarebbe stato utilizzato a fini di sfruttamento economico forzato.

La valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2009)358) ricorda inoltre i dati raccolti a livello nazionale, forniti dagli Stati membri. Per quanto riguarda l’Italia, che costituirebbe lo Stato membro con il maggior numero di casi a cui è stata fornita assistenza, tra il 2000 e il 2007, 54.559 persone avrebbero ricevuto aiuto e 13 571, di cui 748 minori, si sarebbero avvalsi di programmi di integrazione sociale. Le vittime proverrebbero in particolare da Nigeria (4,150), Romania (3,157), Moldova (910), Albania (873), Ucraina (691), Russia (390), and Bulgaria (190).

Pertanto, la Commissione ritiene opportuno un intervento normativo a livello UE in considerazione dei seguenti motivi: la lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi prefissati; la diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie; l’azione dell’Unione europea permetterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

La proposta dovrebbe consentire di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda la vigente decisione quadro, con ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull’assistenza offerte alle vittime.

Ciò detto, un punto di particolare delicatezza ai fini della valutazione della necessità e del valore aggiunto della proposta e della sua conformità al principio di sussidiarietà attiene al suo raccordo con la richiamata Convenzione del Consiglio d’Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (come sottolineato già dall’onorevole Gozi all’atto della

selezione di questa proposta per l'esame di sussidiarietà in seno al Comitato per la fase ascendente).

La Commissione sostiene che la Convenzione, pur rappresentando un passo importante verso l'armonizzazione della legislazione, anche in materia di diritto penale, sostegno alle vittime, prevenzione e monitoraggio, presenti dei punti deboli in relazione alla presenza di disposizioni vincolanti e non vincolanti e di riserve in taluni ambiti fondamentali come la giurisdizione extraterritoriale.

La proposta, pertanto, pur riprendendo l'approccio globale della Convenzione, offrirebbe secondo la Commissione un valore aggiunto per quanto riguarda i seguenti elementi principali: definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); norma di giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, che obbliga gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); più ampio campo d'applicazione della disposizione sulla non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7); più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10); misure di protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14).

La relazione illustrativa e la valutazione di impatto svolta dalla Commissione evidenziano che per raggiungere questi, obiettivi individuati la Commissione europea ha esaminato varie opzioni. La prima opzione ipotizza nessuna nuova azione da parte dell'UE: gli Stati membri potrebbero portare avanti il processo di firma e di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani. A tale proposito la Commissione osserva che, a causa della durata dei processi nazionali di ratifica e in assenza di un quadro giuridicamente vincolante a livello dell'UE, sarebbe difficile prevedere quando e in quale misura si concretizzerà

l'impatto positivo della Convenzione. La seconda opzione è quella di misure non legislative: la decisione quadro 2004/629/GAI non verrebbe modificata. Provvedimenti non legislativi potrebbero essere adottati in materia di regimi di sostegno alle vittime, monitoraggio, misure di prevenzione nei paesi di destinazione e nei paesi di origine, formazione e cooperazione fra le autorità di contrasto. La terza opzione è quella di una nuova normativa in materia di azione penale: la nuova normativa incorporerebbe le disposizioni della decisione quadro esistente, insieme ad alcune disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa e ad altri elementi aggiuntivi. In particolare: disposizioni in materia di diritto penale sostanziale, giurisdizione ed esercizio dell'azione penale, diritti delle vittime nei procedimenti penali, assistenza alle vittime, misure di protezione speciali per i minori, prevenzione e monitoraggio. La quarta opzione è quella di una nuova legislazione (come la terza opzione 3) cui si aggiungono misure non legislative (come la seconda opzione). In base all'analisi dell'impatto economico, sociale e sui diritti dell'uomo, la Commissione ha ritenuto che le opzioni 3 e 4 costituiscano il migliore approccio del problema ai fini della realizzazione degli obiettivi individuati. L'opzione privilegiata sarebbe la quarta.

Le argomentazioni della Commissione europea sopra riportate appaiono complessivamente condivisibili. Osserva che la proposta di direttiva presenta un evidente valore aggiunto rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa non soltanto sul piano dei contenuti e degli obiettivi perseguiti ma anche in quanto fa confluire l'intera disciplina della materia in un atto giuridico dell'UE in senso stretto. La direttiva, in quanto tale, consente a differenza della Convenzione di attivare tutti gli strumenti e le procedure per una tempestiva applicazione negli ordinamenti nazionali e per un'interpretazione convergente previsti dal Trattato. Per un verso, la Commissione europea potrà avviare procedure di infrazione nei confronti di Stati inadempienti; per altro

verso, la Corte di giustizia potrà pronunciarsi sulla validità e l'interpretazione della direttiva sia in via pregiudiziale, su rinvio dei giudici nazionali, sia in sede di esame di legittimità della direttiva stessa o di ricorso per inadempimento di uno Stato. In tal modo sarà assicurata un'applicazione effettiva ed efficace della disciplina in materia. È del resto sufficiente richiamare il fatto che uno stato membro dell'UE, la Repubblica ceca, non ha ancora ratificato la Convenzione.

Per queste ragioni, ritiene che la proposta sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà e propone di esprimere una valutazione di conformità (*vedi allegato*).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal relatore e condivide la valutazione di conformità dell'atto al principio di sussidiarietà. Osserva peraltro come si tratti di una direttiva che potrà costituire un indubbio passo avanti per l'Italia, anche alla luce dei dati relativi al Paese quale luogo di destinazione delle vittime. Permangono certamente — come ha già avuto modo di sottolineare in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani — alcune perplessità in ordine alle difficoltà di coordinamento e ai rischi di sovrapposizione tra Convenzioni del Consiglio d'Europa e iniziative della Commissione europea nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre a suo avviso, in una prossima occasione, affrontare la questione, anche segnalando alla Commissione europea la necessità di adottare un *modus operandi* più soddisfacente. Si rischia altrimenti una sovrapposizione

di diversi strumenti giuridici suscettibile di determinare notevoli problemi a livello nazionale.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Gozi, che auspica possano essere oggetto di una prossima riflessione.

Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.

Atto n. 215.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sulla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GA (COM(2010)95, ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2009)358);

considerato che:

a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stesa, appare pienamente adeguata;

b) le misure prospettate dalla proposta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e crescenti del fenomeno della tratta degli esseri umani ed il suo carattere prettamente transnazionale;

c) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, appare complessivamente adeguata;

d) rispetto alla decisione quadro vigente 2002/629/GAI, la proposta pre-

senta un evidente valore aggiunto in quanto consente di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio, con ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull'assistenza offerte alle vittime;

e) la proposta presenta un chiaro valore aggiunto, in termini di obiettivi finalità ed efficacia anche rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1° febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Repubblica ceca;

f) in particolare, rispetto alla Convenzione la proposta: assicurerebbe una definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); introdurrebbe una giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, obbligando gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); garantirebbe in misura più ampia la non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7) nonché più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10) e misure di

protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14);

g) il ricorso ad un atto normativo dell'Unione europea è in ogni caso più efficace rispetto alla Convenzione, in quanto consente di attivare tutti gli strumenti e le procedure previsti dai Trattati

per una tempestiva applicazione negli ordinamenti nazionali e per un'interpretazione convergente;

VALUTA CONFORME

la Proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	146
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012. Doc. n. 191 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO (<i>Testo degli emendamenti esaminati in Commissione</i>)	150

Martedì 8 giugno 2010. – Presidenza del presidente ZAVOLI. – Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE, in relazione alle notizie di agenzia riguardanti gli attuali problemi della RAI e le vicende in corso, ritiene sempre più opportuno procedere già in settimana ad un'audizione del direttore generale della società concessionaria.

La Commissione concorda all'unanimità.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012.

Doc. n. 191.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento 11.2, illustrando le altre sue proposte.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC), dopo aver illustrato i propri emendamenti, si dichiara favorevole agli emendamenti 11.10, 11.1 e 11.4, rimettendosi invece alla Commissione sull'11.3.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 11.5, 11.10, 11.03 (Proposta n. 47), 11.04 (Proposta n. 48) e 11.05 (Proposta n. 49), mentre risultano respinti gli emendamenti 11.1, 11.3 – previa dichiarazione di voto favorevole dell'onorevole BELTRANDI (PD) – e 11.4.

Il senatore BUTTI (PdL) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 11.06 (Proposta n. 50).

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento 11.06 (Proposta n. 50), fino alle parole « il proprio servizio », mentre risulta respinta la rimanente parte del testo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti, mentre i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) si rimette alla Commissione sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.6 ed è favorevole al 12.7 e al 12.8.

La Commissione approva gli emendamenti 12.1, 12.01 (Proposta n. 51), previa controprova, e 12.02 (Proposta n. 52).

Il senatore BUTTI (PdL) invita il relatore a riconsiderare o a modificare il testo dell'emendamento 12.03 (Proposta n. 53).

Il relatore RAO (UdC) riformula il testo dell'emendamento, sul quale il senatore BUTTI (PdL) preannuncia comunque voto contrario.

Il deputato MERLO (PD) si dichiara favorevole all'emendamento, anche considerando la specifica segnalazione prove-

niente dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 12.03 (Proposta n. 53) (Nuovo testo). Risultano poi approvati gli emendamenti 12.04 (Proposta n. 54), 12.7, 12.8 e 12.4, mentre risultano respinti il 12.2, il 12.6 e il 12.07 (Proposta n. 57).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del contratto di servizio.

Dopo aver ritirato gli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.34, il deputato BELTRANDI (PD) illustra le proprie proposte emendative.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

La Commissione approva gli emendamenti 13.01 (Proposta n. 58) « con conseguente assorbimento del 13.1 », 13.02 (Proposta n. 59), 13.14, 13.05 (Proposta n. 62), 13.37 « con conseguente preclusione degli emendamenti 13.7, 13.8, 13.28 e 13.29 », 13.35 « con conseguente preclusione del 13.9 e del 13.10 », 13.32 e 13.07 (Proposta n. 64), nel testo modificato, mentre risultano respinti gli emendamenti 13.6, 13.31, 13.33, 13.11, 13.30 e 13.12.

Sull'emendamento 13.36 il deputato BELTRANDI (PD) evidenzia la mancanza in esso di un riferimento alla gara pubblica.

Il deputato DE ANGELIS (PdL) riformula il testo inserendo le parole « tramite procedura di evidenza pubblica ».

La Commissione approva quindi l'emendamento 13.36 (Nuovo testo).

In relazione a tale votazione, il deputato RAO (UdC) riformula l'emendamento 13.012 (Proposta n. 65), che risulta quindi approvato nel testo modificato; risultano

altresì approvati gli emendamenti 13.13, 13.09 (Proposta n. 66) e 13.38, mentre risultano respinti il 13.010 (Proposta n.67) e il 13.011 (Proposta n. 68).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira il 14.4 ed illustra gli altri emendamenti, insistendo in particolare sul 14.1.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario agli emendamenti 14.5 e 14.1, mentre è favorevole ai restanti emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento 14.5, mentre approva l'emendamento 14.01 (Proposta n. 69), con conseguente preclusione del 14.1.

A seguito della precedente votazione, il deputato DE ANGELIS (PdL) riformula l'emendamento 14.2, che risulta successivamente approvato nel nuovo testo.

Il senatore MORRI (PD) insiste poi sull'emendamento 14.8 che, posto ai voti, risulta respinto; sono altresì respinti gli emendamenti 14.6 e 14.7, previa dichiarazione di voto favorevole del deputato BELTRANDI (PD).

Si passa all'esame dell'emendamento tendente a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, che si intende illustrato.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.02 (Proposta n. 70).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD), ritirando l'emendamento 15.3, ed illustrando gli altri propri emendamenti, si dichiara contrario all'emendamento 15.1.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra le motivazioni dell'emendamento 15.1.

Il deputato BELTRANDI (PD) evidenzia come nel testo di tale emendamento non si faccia riferimento ad una produzione nazionale da tutelare, ma semplicemente ai prodotti.

Il relatore RAO (UdC), evidenziando come il « decreto Romani », intervenendo dopo la stesura dello schema di contratto di servizio, vanifica il complesso dell'articolo 15, che andrà in ogni caso riscritto, si dichiara comunque favorevole agli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 15.1, respingendo tutti i rimanenti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD), dopo aver illustrato il 16.11, esprime la propria contrarietà agli emendamenti 16.1 e 16.10.

Il deputato CAPARINI (LNP), aggiungendo la propria firma all'emendamento 16.5, ritiene opportuno ritirare gli emendamenti 16.1, 16.3, nonché il successivo 16.10.

Il relatore RAO (UdC) è favorevole agli emendamenti in esame.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.6, di contenuto identico al 16.7, con conseguente assorbimento degli emendamenti 16.12 e 16.13.

Il senatore MORRI (PD), ricordando come si sia fatto riferimento alla legge n. 482 del 1999, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.11, che risulta successivamente respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16, che si intende illustrato.

Il deputato PELUFFO (PD) sottoscrive l'emendamento 16.5.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 16.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del contratto di servizio.

Il relatore RAO (UdC) dà conto di un nuovo testo dell'emendamento 17.24, dichiarandosi altresì contrario a tutti gli altri emendamenti, che risulterebbero peraltro preclusi da una sua approvazione.

In relazione alla necessità di valutare con attenzione l'articolo in questione e dei

concomitanti impegni presso la Camera dei deputati, il deputato CAPARINI (LNP) chiede di rinviare il seguito dei lavori alla prossima seduta.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 giugno 2010, alle ore 13,30 e alle ore 20,30, con il medesimo ordine del giorno e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 11.

Sostituire le proposte nn. 45) e 46) con la seguente:

45) *All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « estendere l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet e », con le seguenti: « estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si impegna altresì a ».*

11. 5. Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: « diffusi in ambito », inserire le seguenti: « comunitario e ».

11. 10. Morri, Cuperlo.

All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: « disponibili », aggiungere le parole: « nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie ».

11. 03 (Proposta 47). Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: « nazionale », aggiungere le seguenti: « e risultano in regola con il pagamento del canone di abbonamento Rai ».

11. 1. Beltrandi.

All'articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: « a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevolate di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web ».

11. 04 (Proposta 48). Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti ».

11. 05 (Proposta 49). Il Relatore.

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) garantire l'accesso alla propria offerta multimediale delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, con specifiche programmazioni audio descritte per le persone non vedenti, e sottotitolate per le persone sorde. La RAI, all'interno dei lavori della Sede Permanente, istituisce forme di coinvolgimento, confronto e scambio con le organizzazioni nazionali in difesa dei diritti delle persone disabili sul tema dell'accessibilità alla programmazione e all'usabilità degli strumenti di comunicazione prodotti dall'azienda di

servizio pubblico, anche in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 28 del contratto ».

11. 2. Beltrandi.

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« *i-bis*) offrire all'utenza la possibilità di scaricare, modificare e ridistribuire via internet una selezione di contenuti radio-televisivi prodotti dalla Rai mediante proventi dei canoni di abbonamento ».

11. 3. Beltrandi.

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« *i-bis*) rendere accessibili i propri contenuti audiovisivi on line nei formati tecnologici di fruizione più diffusi nel Paese ».

11. 4. Beltrandi.

All'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento ».

11. 06 (Proposta n. 50). Il Relatore.

ART. 12.

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « si impegna a realizzare », inserire le seguenti: « nel Centro di Produzione di Torino ».

12. 1. Caparini.

All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« *2-bis.* L'ampliamento dell'offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini. ».

12. 01 (Proposta n. 51). Il Relatore.

All'articolo 12, comma 3, dopo le parole: « al Ministero », inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

12. 02 (Proposta n. 52). Il Relatore.

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« *3-bis.* La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori, insieme ai genitori o da soli, che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età. Tale telegiornale si caratterizzerà per l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro e dovrà riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori ».

12. 03 (Proposta n. 53). Il Relatore.

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« *3-bis.* La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età ».

12. 03 (Proposta n. 53) (Nuovo testo). Il Relatore.

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati; ».

12. 04 (Proposta n. 54). Il Relatore.

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza ed il senso di appartenenza all'Unione europea; ».

12. 7. Morri, Vita.

All'articolo 12, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « ,nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani ».

12. 8. Morri, Merlo.

All'articolo 12, comma 7, sopprimere la lettera c).

12. 2. Pardi, Formisano.

Sostituire le proposte nn. 55) e 56) con la seguente:

55) All'articolo 12, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « adotta entro », sostituire la parola: « sei » con la seguente: « tre »;

prima delle parole: « adatti ad una visione congiunta con un adulto », aggiungere le seguenti: « adatti ad una visione dei minori da soli, quelli ».

12. 4. Il Relatore.

Alla proposta n. 57), dopo le parole: « in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7, e 8. », inserire le seguenti: « La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati

attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore. ».

12. 6. Beltrandi.

All'articolo 12 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 12-bis. La Rai adotta modalità di monitoraggio quantitativo e una relativa idonea reportistica che consenta di verificare con cadenza semestrale quanto indicato nel presente articolo e, in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7 e 8. I report devono riportare, per le categorie indicate ai sopracitati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a informazioni necessarie come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

12. 07 (Proposta n. 57). Il Relatore.

ART. 13.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « normative antidiscriminatorie », sostituire la parola: « enunciate » con le seguenti: « e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati ».

13. 01 (Proposta n. 58). Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « normative antidiscriminatorie », inserire le seguenti: « e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi ».

13. 1. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18, », inserire le seguenti: « nonché di quelli contenuti ».

13. 2. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « l'integrazione delle persone », sostituire la parola: « disabili » con le seguenti: « con disabilità ».

13. 3. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « nella presenza delle persone », sostituire la parola: « disabili » con le seguenti: « con disabilità ».

13. 4. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 2, dopo la parola: « complessiva », sostituire la parola: « integrazione » con la seguente: « inclusione ».

13. 5. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « la Rai », inserire le seguenti: « nel più breve tempo possibile ».

13. 02 (Proposta n. 59). Il Relatore.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « è tenuta », inserire le seguenti: « , entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, a realizzare almeno due edizioni al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, TGR regionale in ciascuna regione, tradotte nella lingua dei segni (LIS) e con sottotitoli, ed almeno una di TG RAI News 24, TG RAI Sport e TG RAI International ».

Conseguentemente sopprimere le lettere a), b) e c).

13. 6. Beltrandi.

Sostituire le proposte nn. 60) e 61) con la seguente:

60) All'articolo 13, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sottotitolare e tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, Tg Rainews 24, Tg Rai Sport e Tg Rai International e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto; ».

13. 14. Il Relatore.

Alla proposta n. 62), dopo le parole: « presente contratto », sostituire le parole: « un'edizione » con le seguenti: « due edizioni ».

13. 31. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

« b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto almeno un'edizione al giorno di ciascun TGR ».

13. 05 (Proposta n. 62). Il Relatore.

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La RAI garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua italiana dei segni (LIS). La RAI individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano continuare ad usufruire del ser-

vizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione. ».

13. 37. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 13, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) sottotitolare e tradurre nella lingua dei segni (LIS) nel primo anno di vigenza del presente contratto almeno il 60 per cento della programmazione televisiva delle reti generaliste, calcolate nella fascia di programmazione che va dalle 8 h alle 24 h. ed incrementare progressivamente tale valore, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fino al raggiungimento di un valore pari ad almeno il 70 per cento per cento della programmazione complessiva, riservando una quota prioritaria di tale programmazione ai generi diversi da quelli di cui all'articolo 9, comma 2, lettera f). La Rai, inoltre, assicura la presenza di almeno un programma sottotitolato in ogni momento della giornata e di almeno due programmi nel *prime time*; ».

13. 7. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) procede all'aumento delle audiodescrizioni di una quota pari al 20 per cento annuo per ciascuno degli anni di vigenza del presente contratto, tenendo come quota di partenza il totale delle ore di audiodescrizione prodotte nel corso del 2009, utilizzando a tale fine anche le

nuove possibilità tecnologiche offerte dalla televisione digitale terrestre ».

13. 8. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) sottotitolare in chiaro, su una delle reti generaliste, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. ».

13. 28. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) sottotitolare in chiaro almeno un film a settimana su una delle reti generaliste. ».

13. 29. Beltrandi.

All'articolo 13 sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La RAI:

a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 2 e 3 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio ed il 70 per cento entro il triennio, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;

b) amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;

c) migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;

d) garantisce che i programmi con audiodescrizioni, così come le altre trasmissioni in modalità tele software, possano essere effettivamente ricevute su tutto il territorio nazionale;

e) attua una politica di sensibilizzazione affinché in tutti i casi di messaggi in sovra impressione contenenti informazioni rilevanti, questi siano sempre accompagnati da lettura orale da parte dello speaker;

f) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

g) riferisce trimestralmente all'Autorità, alla Commissione Parlamentare, al Ministero e alla Sede di Confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché a segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo ».

13. 35. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: « alle proprie strutture interne » con le seguenti: « ad una unica struttura interna, con funzioni di coordinamento con le altre strutture competenti ».

13. 9. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 4, lettera b), ultimo periodo, dopo la parola: « programmazione », inserire le seguenti: « ed i criteri per la revisione del Regolamento denominato regolamentazione spazi dedicati alle pubbliche raccolte di fondi, campagne »rai per il sociale« e iniziative di sensibilizzazione, che la RAI provvederà a

riformare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto ».

13. 10. Beltrandi.

Alla proposta n. 64), dopo le parole: « monitoraggio quantitativo », togliere la virgola e inserire le seguenti: « e qualitativo ».

13. 32. Beltrandi.

Alla proposta n. 64), dopo le parole: « ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. », inserire le seguenti: « La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore ».

13. 33. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) operare un monitoraggio quantitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare, per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. ».

13. 07 (Proposta n. 64). Il Relatore.

All'articolo 13, comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) il coordinamento e la promozione delle attività di cui al punto 10 dell'articolo 12 del presente contratto di servizio ».

13. 11. Beltrandi.

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. La Rai monitora quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive, fornendo trimestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati del monitoraggio stesso, il quale deve riportare i dati delle rilevazioni quotidiane, mensili e trimestrali della quantità e qualità della programmazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS e di quella audio descritta. ».

13.30. Beltrandi.

All'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Al fine di monitorare gli sviluppi indicati nei commi precedenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto la Rai istituisce un tavolo di confronto con le associazioni nazionali che hanno un'adeguata rappresentanza territoriale delle categorie delle persone con disabilità o un loro comitato di coordinamento ».

13.12. Beltrandi.

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « La RAI si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3 che preveda l'affidamento di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e

con personalità giuridica di diritto privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale RAI. ».

13. 36. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: « La RAI si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3 che preveda l'affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica, di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e con personalità giuridica di diritto privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale RAI. ».

13. 36 (Nuovo testo). De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 13, comma 5, dopo le parole: « comma 3 », inserire le seguenti: « ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI ».

13. 012 (Proposta n. 65). Il Relatore.

All'emendamento 13.36 (Nuovo testo), dopo le parole: « comma 3 », inserire le seguenti: « , ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e

delle società controllate e/o partecipate dalla RAI, ».

13. 012 (Proposta n. 65) (Nuovo testo). Il Relatore.

All'articolo 13, comma 7, alle parole: « La Rai », premettere le seguenti: « Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ».

13. 13. Beltrandi.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione ».

13. 09 (Proposta n. 66). Il Relatore.

Sopprimere la proposta n. 67).

13. 34. Beltrandi.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, in relazione alla possibilità per le organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali di accedere alle offerte informative inserite nei palinsesti delle reti RAI, in occasione degli interventi umanitari posti in essere dai predetti enti a seguito di emergenze nazionali ed internazionali, la RAI si impegna a consentire alla Croce Rossa Italiana la possibilità di accesso al servizio

pubblico radiotelevisivo per richiedere all'utenza l'effettuazione di donazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di assistenza alle popolazioni ed ai territori interessati ».

13. 010 (Proposta n. 67). Il Relatore.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. La Rai s'impegna, tramite il Segretariato sociale, a sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e sperimentale sulle patologie invalidanti ».

13. 011 (Proposta n. 68). Il Relatore.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. In caso di inosservanza degli impegni assunti per adeguare l'offerta dedicata alla persone con disabilità, Ministero e Autorità irrogheranno le sanzioni previste all'articolo 29, comma 5, nei confronti della Rai ».

13. 38. Il Relatore.

ART. 14.

Sopprimere la proposta n. 69).

14. 5. Beltrandi.

All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie ».

14. 01 (Proposta n. 69). Il Relatore.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « che consentano di portare la cultura », aggiungere le seguenti: « e una più appropriata conoscenza della lingua italiana ».

14. 2. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'emendamento 14.01 (Proposta n. 69), dopo le parole: « con la cultura di origine », inserire le seguenti: « e a favorire una più appropriata conoscenza della lingua italiana, ».

14. 2 (Nuovo testo). De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 14, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La Rai si impegna a produrre servizi e notiziari di informazione sulle comunità italiane residenti all'estero, con l'obiettivo di trasmetterle in Italia, utilizzando a tale fine anche i giovani giornalisti italiani residenti all'estero ».

14.4. Beltrandi.

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La Rai si impegna:

a) a produrre servizi e notiziari di informazione sulle comunità italiane residenti all'estero, con l'obiettivo di trasmetterle in Italia, utilizzando a tale fine anche i giovani giornalisti italiani residenti all'estero;

b) a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero impegnandosi a fornire loro una completa comunicazione politica e informazione relativa alla situazione esistente in Italia

diffondendo, inoltre, nell'ambito delle aree territoriali degli Stati europei, la totalità dei programmi del proprio palinsesto;

c) a fornire un'informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'attività imprenditoriale in Italia e nel mondo, della tradizione artigiana, informando sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del *Made in Italy* nel mondo ».

14. 1. Beltrandi.

All'articolo 14, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « In tale ambito la Rai persegue l'obiettivo di assicurare ai cittadini italiani residenti all'estero le medesime opportunità di fruizione della programmazione televisiva e radiofonica nazionale ».

14. 8. Morri, Vimercati.

Alla proposta n. 70), comma 1, dopo le parole: « è tenuta a riservare », inserire la seguente: « ulteriori ».

14. 6. Beltrandi.

Alla proposta n. 70), comma 3, dopo le parole: « consistono anche nella », inserire la seguente: « ulteriore ».

14. 7. Beltrandi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

« ART. 14-bis.

(Programmi dell'Accesso).

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare

attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di Accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso ».

14. 02 (Proposta n. 70). Il Relatore.

ART. 15.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « (teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera » inserire la seguente: « italiani ».

15. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: « una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai cartoni animati » con le seguenti: « una percentuale non inferiore al 5 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, in prevalenza prodotti

o coprodotti da produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 6 per cento ai cartoni animati ».

15. 5. Vita.

All'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « non inferiore al », sostituire la parola: « 4 » con la seguente: « 5 ».

15. 4. Beltrandi.

All'articolo 15, comma 2, sopprimere, in fine, le parole: « o ad altri prodotti audiovisivi appositamente realizzati per i minori ».

15. 6. Vita.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « realizzati per », inserire le seguenti: « l'infanzia, l'adolescenza ed ».

15. 3. Beltrandi.

All'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di assicurare che la disponibilità di prodotto da destinare alla programmazione risulti compatibile con gli obblighi di investimento di cui al precedente comma 2, nonché per incentivare la partecipazione di Rai a produzioni e coproduzioni europee ed internazionali con produttori indipendenti, la Rai si impegna a comunicare anticipatamente, e comunque nell'occasione dell'approvazione del piano di investimenti per l'esercizio successivo, alle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti che ne facciano richiesta, i budget di investimento specificamente dedicati al documentario e le relative linee editoriali previsti per il biennio successivo, conformemente all'applicazione dei criteri di cui al comma 2 ».

15. 7. Vita.

All'articolo 15, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La Rai è inoltre tenuta ad istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una struttura interna specificamente destinata al documentario con funzione di coordinamento dell'offerta di documentari interna ed esterna e di riferimento editoriale per le proposte provenienti dai produttori indipendenti, analogamente a quanto avviene per il cinema e la fiction ».

15. 8. Vita.

All'articolo 15, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Testo Unico, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, la Rai si impegna a adottare modalità operative coerenti con quanto stabilito dall'Autorità in materia di diritti residuali ai sensi del sopraccitato decreto legislativo. Di conseguenza, la Rai si impegna a non far valere nei confronti delle controparti, anche in eventuali sedi giudiziali, sia in via di azione che di eccezione, atti contrattuali che da essa venissero adottati in senso difforme ai principi su indicati. »

15. 9. Vita.

All'articolo 15, comma 7, sostituire le parole: « su base annua » con le seguenti: « su base almeno semestrale ».

Congiuntamente, dopo le parole: « anche sulla scorta dei dati di cui al comma 6 », *aggiungere le seguenti:* « sia in riferimento alla ripartizione degli investimenti effettuati nell'esercizio trascorso, sia in riferimento all'impegno di investimento per l'esercizio successivo ».

15. 10. Vita.

All'articolo 15, comma 7, aggiungere, in fine, le parole: « A tali fini la Commissione si riunisce almeno due volte l'anno ».

15. 11. Vita.

ART. 16.

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole da: « in stretta collaborazione » a: « specifiche convenzioni » con le seguenti: « attraverso la collaborazione tecnico-giornalistica con le emittenti di quel territorio. Le convenzioni con le Regioni e le Province autonome sono riservati all'emittenza locale ».

16. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

Sostituire le proposte nn. 72) e 73) con la seguente:

72) *All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « della legge 14 aprile 1975, n. 103 », aggiungere le seguenti: « e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »; congiuntamente, dopo le parole: « in lingua slovena », aggiungere le seguenti: « e friulana ».*

16. 6. Il Relatore.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « della legge 14 aprile 1975, n. 103 », aggiungere le seguenti: « e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».

16. 12. Morri, Lainati.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « della legge 14 aprile 1975, n. 103 », inserire le seguenti: « e in attuazione dell'articolo 12 comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »; dopo le parole « in lingua slovena », aggiungere altresì le parole: « e friulana ».

16. 7. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « in lingua slovena », aggiungere le seguenti: « e friulana ».

16. 13. Morri, Lainati.

All'articolo 16, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « ed in lingua sarda per la Regione autonoma della Sardegna ».

16. 11. Beltrandi.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole da: « La commissione paritetica » a: « della concessionaria » con le seguenti: « La commissione paritetica entro 90 giorni dall'approvazione del presente Contratto definisce le modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni affidando il ruolo di partner tecnico operativo alle emittenti locali competenti per territorio e debitamente qualificate. La certificazione di qualità sarà realizzata con la collaborazione tecnica del Corecom competente ».

16. 3. Caparini, Bricolo, Mauro.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ART. 16-bis.

(Rilancio della Tgr).

1. Il rafforzamento della produzione della Tgr è la condizione essenziale per qualificare l'articolazione regionale del servizio pubblico radiotelevisivo. Oltre alla normale produzione giornalistica, vanno garantite e salvaguardate le trasmissioni ideate e prodotte dalle varie sedi regionali. Inoltre, va potenziata la collaborazione transfrontaliera tra la Rai e le altre emittenti europee finalizzata alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale ».

16. 5. Merlo.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ART. 16-bis.

(Rete regionale).

1. Al fine di diminuire i costi delle sedi regionali anche attraverso il progressivo *outsourcing* di produzione tecnica e giornalistica certificata dal concessionario la Rai persegue la collaborazione e la crescita sinergica con le emittenti locali nella produzione dei contenuti e dei prodotti televisivi regionali. Anche al fine di evitare la concorrenza sleale nei confronti delle emittenti locali la Rai:

a) realizza spazi di informazione confezionati dalla Rete regionale in collaborazione con le emittenti locali;

b) subordina ogni altra produzione con Regione, Provincia e i comuni alla collaborazione tecnica e giornalistica con le emittenti locali;

c) dispone il blocco del *turn over* nelle testate giornalistiche regionali per la durata del presente contratto con la previsione dell'utilizzo dei servizi giornalistici prodotti dalle emittenti locali debitamente vagliate e certificate sotto il controllo giornalistico della Rai.

2. La certificazione delle emittenti e dei fornitori di servizi e contenuti locali può avvenire tramite la collaborazione tecnica dei Corecom ».

16. 10. Caparini, Bricolo, Mauro.

ART. 17.

Sostituire le proposte nn. 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento euro-

peo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività e le decisioni assunte in sede comunitaria, nonché a quella riguardante le istituzioni costituzionali.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata all'attività parlamentare e a quella delle istituzioni costituzionali. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale ruoterà attorno ai lavori del Parlamento. A

ciò si andrà ad aggiungere la cronaca e la documentazione del funzionamento e delle iniziative di tutti gli altri soggetti istituzionali. La trasmissione dei lavori parlamentari, dell'attività comunitaria e dell'informazione riguardante le altre istituzioni è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e istituzionale in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati. ».

17. 24. Il Relatore.

Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:

74) Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« ART. 17.

(Informazione parlamentare nazionale ed europea).

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere

e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.

4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d'intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell'Autorità.

5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati. ».

17. 24 (Nuovo testo). Il Relatore.

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

« ART. 17.

(Rete parlamentare).

1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita democratica e politica.

2. La Rai è tenuta all'esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1.

3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive ed i propri siti *internet*, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.

4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio.« .

17. 6. Pardi, Formisano.

All'articolo 17, sostituire il titolo: « Rete istituzionale e parlamentare » con il seguente: « Informazione istituzionale, parlamentare, nazionale ed europea ».

17. 17. Vita.

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: « e in specie » con le seguenti: « incluse ».

17. 22. Vita.

All'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « Per le pubbliche amministrazioni regionali e locali tali servizi sono di esclusiva competenza dell'emittenza locale ».

17. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La RAI è tenuta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto di servizio, a presentare un progetto di canale televisivo dedicato all'attività parlamentare nazionale ed europea, nonché a quella delle istituzioni costituzionali e comunitarie. ».

17. 20. Morri, Gentiloni, Melandri.

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « a presentare », inserire le seguenti: « inoltre a scopo di approfondimento ».

17. 23. Vita.

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « all'attività parlamentare », inserire le seguenti: « nazionale ed europea ».

17. 18. Vita.

All'articolo 17, comma 4, dopo la parola: « parlamentari », inserire le seguenti: « nazionali ed europei ».

17. 19. Vita.

All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: « attività parlamentare », aggiungere le seguenti: « nazionale e con la presidenza del Parlamento europeo ».

17. 25. Morri, Merlo, Peluffo.

All'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « Commissione Parlamentare » aggiungere le seguenti: « e dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività ed equilibrio, propri del servizio pubblico ».

17. 5. Beltrandi.

All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: « parlamentare », inserire le seguenti: « nazionale ed europea ».

17. 20. Vita.

All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: « in fascia d'ascolto adeguata », sostituire la parola: « e » con le seguenti: « ed in particolare nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle tre testate generaliste. La Rai è tenuta inoltre ».

17. 21. Vita.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia (*Svolgimento e conclusione*) 166

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Libia il 26-27 maggio 2010 167

ALLEGATO (*Relazione sulla missione svolta a Tripoli da una delegazione del Comitato (26-27 maggio 2010)*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 167

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione di rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

I rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia svolgono un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO (PD), Sandro GOZI (PD) e Margherita BONIVER, *presidente*.

I rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Libia il 26-27 maggio 2010.

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 13.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Comitato in Libia il 26-27 maggio scorso (*vedi allegato*).

(Il Comitato prende atto).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 21 maggio 2010, il Ministro dell'interno ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93, la relazione sull'attuazione della convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), riferita all'anno 2009 (doc. CXXXII-bis, n. 3).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 13.05.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO

**RELAZIONE SULLA MISSIONE SVOLTA A TRIPOLI
DA UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO (26-27 MAGGIO 2010)**

Conformemente a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, mercoledì 26 e giovedì 27 maggio 2010 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Tripoli.

Il primo giorno la delegazione del Comitato ha incontrato il Vice Segretario del Comitato Popolare per le Relazioni Estere e la Cooperazione Internazionale Abdelati Al-Obeidi (viceministro degli esteri) che, dopo avere sottolineato l'ottimale cooperazione tra Italia e Libia nei settori economico, del contratto all'immigrazione clandestina e della lotta al terrorismo, si è fatto portavoce della richiesta, più volte rappresentata, che la Libia possa presto essere equiparata agli altri Paesi della regione del Maghreb per quanto concerne i tempi di rilascio dei visti per l'ingresso in uno Stato aderente allo spazio Schengen: si tratterebbe di ridurre questo lasso di tempo a 48 ore lavorative, in luogo degli attuali 10 giorni lavorativi che mediamente occorrono per la concessione dei visti ai cittadini libici.

Nell'occasione il viceministro ha altresì sollecitato l'Italia ad estendere l'accordo sull'esenzione dei visti per i passaporti diplomatici, recentemente siglato dai ministri degli Esteri, Franco Frattini e Musa Kusa, anche ad altre categorie, quali gli studenti e le persone malate che necessitano di cure appropriate.

In materia di contrasto all'immigrazione clandestina Al-Obeidi ha lamentato la mancata attuazione, da parte dell'Unione europea, del *memorandum* d'intesa siglato nel 2007 con l'allora commissario Ferrero Waldner, che prevedeva un

controllo congiunto delle frontiere terrestri e dello spazio aereo: vi si prevedeva l'istituzione di un sistema di monitoraggio, anche con tecnologie satellitari, delle frontiere desertiche nel sud della Libia, per una spesa complessiva di 300 milioni di euro, da sostenersi al 50 per cento da parte italiana e al 50 per cento da parte europea. Il viceministro ha evidenziato al riguardo che, mentre l'Italia ha mantenuto tale impegno nell'ambito di quelli assunti con la stipula, nell'agosto 2008, del Trattato di Bengasi, l'Unione europea risulta tuttora non avere ancora cofinanziato, per la quota pattuita, la realizzazione del predetto sistema di sorveglianza.

La delegazione del Comitato ha condiviso il giudizio sull'eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, soprattutto grazie alla stipula del Trattato di Bengasi che ha finora permesso di conseguire importantissimi risultati sul fronte della lotta al massiccio afflusso di immigrati clandestini sulle coste italiane, ed in generale dei Paesi europei rivieraschi. Per l'effetto dissuasivo dei pattugliamenti, nonché per l'efficacia degli scambi informativi e delle sinergie operative tra i rispettivi corpi di polizia, si può quindi parlare di una cooperazione di successo, che altri Stati vorrebbero prendere a modello delle loro relazioni con la Libia e che potrà concorrere all'implementazione delle relazioni tra l'Unione europea ed il Paese africano. Il Trattato di Bengasi rappresenta infatti una svolta strategica per gli equilibri di tutta l'area mediterranea, che potranno ulteriormente giovare di un necessario rafforzamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo negli Stati di origine dei principali flussi migratori.

Il viceministro degli esteri si è associato all'auspicio di più incisive iniziative di

cooperazione allo sviluppo da condurre nelle aree più povere del mondo, che sono quelle da cui traggono origine flussi migratori per motivi economici: confida pertanto che, anche grazie all'apporto dell'Italia, il prossimo vertice euroafricano in programma a novembre 2010 possa fornire un significativo contributo in questa direzione. Rispondendo infine ad un quesito specifico, ha chiarito che i rimpatri di clandestini verso i Paesi di provenienza vengono realizzati con la collaborazione delle rispettive rappresentanze diplomatiche, ma si tratta di operazioni molto onerose e tanto più difficoltose quanto minore è il livello della cooperazione bilaterale.

Successivamente la delegazione italiana è stata ricevuta da Sulaiman Al-Shuhumi, Segretario per gli affari esteri del Congresso Generale del Popolo, che ha ringraziato il Presidente Boniver per avere accettato il suo invito a recarsi in visita in territorio libico, nella prospettiva di un ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Con la firma del Trattato di Bengasi si è chiuso con il passato e sono stati compiuti molti sforzi da entrambe le parti, ma altre enunciazioni contemplate negli accordi devono trovare piena attuazione, auspicabilmente anche prima della decorrenza del secondo anniversario della stipula, che coincide con il prossimo 30 agosto.

Sul piano della lotta alla immigrazione clandestina la Libia si può considerare Stato di massicci transiti e di prima accoglienza: poiché le frontiere del Paese sono vastissime e la loro sorveglianza è piuttosto complessa, l'Unione europea deve concorrere ai dispositivi di controllo frontaliere che l'Italia ha già cofinanziato per la parte di sua competenza.

Non ci si può tuttavia limitare a varare solo misure di sicurezza per contenere flussi migratori alimentati da motivazioni economiche: la povertà va contrastata all'origine, con seri programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi che ne hanno bisogno. In questo senso ritiene indispensabile una maggiore cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana, o

comunque un razionale ampliamento del cd. Dialogo 5 + 5, anche per superare alcuni *empasse* politici insiti nelle dinamiche dell'Unione euromediterranea.

Al dialogo non giovano però, a suo avviso, le recenti restrizioni che alcuni Paesi europei hanno deciso sulla costruzione di moschee e minareti sui propri territori, nonché sull'esibizione in pubblico del velo integrale da parte di donne ligie alle tradizioni islamiche: questi divieti, secondo Al-Shuhumi, non fanno altro che alimentare tensioni e tentazioni fondamentalistiche.

La delegazione del Comitato si è associata alle positive valutazioni espresse sullo stato delle relazioni tra Italia e Libia dopo la stipula del Trattato di Bengasi, di cui caldeggia una completa attuazione anche negli altri settori di intervento, ivi compreso quello degli investimenti, che auspica possa consolidarsi a condizioni di maggiore reciprocità.

Ha poi preso atto delle osservazioni critiche formulate nei confronti dell'Unione europea, chiamata ad attuare pienamente gli impegni assunti con il *memorandum* d'intesa del 2007: poiché il Trattato di Bengasi ha di fatto creato le condizioni per una finora drastica riduzione degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane, è facile immaginare che le rotte dei flussi migratori si sposteranno presto altrove. È pertanto necessario perseguire una politica di dialogo e collaborazione con la Libia e con il continente africano per rafforzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo nei Paesi afflitti da povertà e crisi umanitarie: obiettivi per i cui conseguimento anche l'Unione europea deve fare la sua parte fino in fondo.

In questa direzione senz'altro si colloca la recente legislazione che la Libia ha varato in materia migratoria, la quale reca importanti disposizioni per combattere fenomeni criminali legati allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina ed alla tratta di esseri umani: si tratta di uno sforzo di rilievo, che contribuirà all'intensificazione delle relazioni multilaterali ed al consolidamento del partenariato euromediterraneo.

Circa le questioni identitarie richiamate da Al-Shuhumi, non va dimenticato che l'Europa si contraddistingue proprio per l'estrema tolleranza nei riguardi delle diverse culture che la abitano: sul rispetto delle tradizioni si trova sempre un punto di equilibrio, mentre non si può transigere con quelle minoranze oltranziste che vorrebbero fare di alcune moschee luoghi non di culto ma di predicazione di sentimenti antioccidentali.

La mattina di giovedì 27 maggio la delegazione del Comitato ha potuto visitare, senza stampa al seguito, il centro di raccolta di immigrati di Twesha, alla periferia di Tripoli. La struttura contava al momento circa 800 ospiti, tutti uomini in giovane età in attesa del completamento delle procedure di identificazione, propeedeutiche al rimpatrio verso i Paesi di origine.

Gli immigrati risultavano ammassati in grandi camerate, compartimentate con sistemi di chiusura e di sorveglianza propri di un regime di detenzione, ma senza la suddivisione di spazi abitativi interni e con limitate possibilità di deambulazione per motivi di sicurezza. In una di queste camerate erano allocati circa un centinaio di eritrei, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. All'esterno sono previsti uno spazio per attività ricreative, un punto di incontro per le visite dei parenti ed un ambulatorio medico che – oltre alla visita preliminare, cui segue la registrazione di ogni ospite – effettua mediamente circa 40 visite quotidiane, rimettendo al ricovero ospedaliero i casi sanitari più seri.

Successivamente la delegazione si è intrattenuta in colloquio con alcuni volontari italiani che operano nel centro per conto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che con le autorità libiche sta realizzando un protocollo di cooperazione pilota.

In effetti, negli ultimi 4 anni si è potuta registrare una progressiva apertura dei centri di accoglienza (18 in tutto) al contributo delle organizzazioni non governative: grazie ad un progetto pari a 10 milioni di euro, finanziato dall'Unione eu-

ropea ma con un ruolo di *leadership* da parte dell'Italia, l'OIM è presente in quasi tutte le strutture, alcune delle quali destinate ad ospitare solo donne e bambini, o viceversa interi nuclei familiari. Come è noto, invece, non sono ufficialmente riconosciute le attività da anni svolte in Libia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che tuttavia – secondo quanto riferito alla delegazione – rilascerebbe agli aventi diritto elementi documentali che il Governo libico riconosce ai fini dell'osservanza del principio del *non-refoulement*.

L'OIM si occupa prevalentemente di supportare quanti intendono avvalersi del rimpatrio volontario assistito, che in genere va a buon fine soprattutto verso Paesi come Niger, Ghana, Senegal, Liberia, Mali e Nigeria: piuttosto che elargire danaro si preferisce optare per forme di incentivo alla reintegrazione dei rimpatriati nei territori di origine, ai fini del loro reinserimento in un'attività lavorativa. Ciononostante, la permanenza degli immigrati all'interno dei centri è spesso molto lunga, sia a causa di una legislazione priva di garanzie specifiche sui tempi di trattenimento, sia a causa della difficoltà di trasferire rimesse in patria una volta fallito il tentativo di approdare in territorio europeo.

Di ritorno dalla visita al centro di Twesha la delegazione è stata ricevuta dal Vice Segretario Generale del Comitato Popolare per la Sicurezza Pubblica (viceministro degli Interni), Al-Obeidi, che ha inteso premettere la sostanziale assenza, in Libia, di forme di criminalità organizzata, ad eccezione di quelle legate proprio allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, che la recente legislazione in materia migratoria si prefigge di colpire con determinazione.

La Libia è un Paese di massicci transiti e risulta pertanto fondamentale la collaborazione con gli altri partner nella lotta alla clandestinità: se quella con l'Unione europea è ancora limitata, la cooperazione con l'Italia è invece stretta ed efficace, in quanto comune è l'approccio alla problematica migratoria e reciproco risulta il

sostegno alle iniziative che i due Stati conducono nei fori multilaterali. In particolare, gli scambi e le sinergie tra le rispettive forze di polizia hanno prodotto risultati insperati sul fronte della prevenzione degli sbarchi, arrestando di fatto, finora, gli arrivi via mare di clandestini in Italia nonostante la particolare esposizione geografica dei due Paesi.

Tuttavia, né l'Italia né la Libia possono accontentarsi di affrontare il massivo fenomeno migratorio soltanto con metodi di polizia: per coniugare sicurezza, solidarietà e cooperazione occorrono ingentissimi investimenti economici, e dunque questi Paesi, come tutti quelli rivieraschi esposti ai flussi migratori, non possono essere lasciati soli dall'Europa.

Bisogna, piuttosto, implementare le politiche di cooperazione allo sviluppo nei territori più poveri, da cui originano le spinte migratorie, per ridurre il più possibile il *gap* economico tra il nord ed il sud del mondo. La Libia sostiene da tempo tali politiche in seno al gruppo di Dialogo cd. 5 + 5, ed è auspicabile che anche l'Italia solleciti fortemente l'Unione europea ad intensificare gli sforzi cooperativi, a partire dagli impegni già pattuiti con il *memorandum* d'intesa del 2007: quest'ultimo, in particolare, deve ancora trovare applicazione per quanto riguarda il finanziamento europeo del previsto sistema di sorveglianza satellitare delle frontiere desertiche, in ordine al quale l'Italia ha invece già onorato l'impegno economico assunto, attraverso il fattivo lavoro svolto dalla Direzione centrale della polizia dell'immigrazione e delle frontiere del Ministero dell'Interno, che il viceministro ha esplicitamente ringraziato.

La delegazione del Comitato ha espresso apprezzamento per il livello di cooperazione raggiunto tra le strutture operative dei due Paesi preposte al contrasto dell'immigrazione clandestina: grazie al Trattato di Bengasi gli sbarchi sono al momento diminuiti di oltre il 90 per cento, ma è illusorio pensare che ciò basti ad fermare i tentativi di fuggire da guerre e povertà. I flussi migratori cercheranno rotte alternative per l'ingresso in Europa,

e ciò evoca la necessità imprescindibile che anche le organizzazioni internazionali prendano pienamente coscienza dei risvolti del fenomeno.

La visita al centro di Twesha ha permesso una attenta riflessione non solo sulla portata dell'immigrazione in Libia in rapporto ai numeri della sua popolazione, ma anche sulla consapevolezza che ormai le autorità libiche hanno maturato nell'affrontare la problematica: accanto all'insostituibile attività di contrasto propria delle forze di polizia, si riscontra una incoraggiante apertura al contributo dell'OIM, prezioso soprattutto per favorire rimpatri assistiti, nonché una significativa svolta nella repressione delle filiere criminali di sfruttamento della clandestinità.

Dalle istituzioni libiche si ascolta quindi un linguaggio di responsabilità, collaborazione e consapevolezza, che concorrerà certamente al rafforzamento della cooperazione tanto con l'Europa ed il Mediterraneo, destinatari dei flussi migratori, quanto con le aree a sud della Libia, da cui i flussi hanno origine.

Le solide relazioni bilaterali tra Italia e Libia costituiscono ormai un vero e proprio modello, cui devono guardare tutti gli attori politici chiamati ad esercitare responsabilità di governo del fenomeno migratorio. Il Trattato di Bengasi ha aperto, tra la Libia e l'Italia, una nuova fase politico-diplomatica che deve coinvolgere sempre di più l'Unione Europea e l'Unione africana, risultando strategico non solo per il bacino del Mediterraneo. L'odierna missione a Tripoli del Comitato parlamentare Schengen – Europol – Immigrazione testimonia anche il sostegno del Parlamento italiano al proprio Governo nel perseguimento di politiche europee sempre più comuni ed integrate in materia di immigrazione ed asilo, improntate al giusto temperamento tra esigenze di sicurezza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

L'ultimo incontro in programma si è svolto con Mohamed Belgasem Al-Zwei, Segretario del Congresso Generale del Popolo (Presidente del Parlamento). Anche in tale colloquio è stato sottolineato l'otti-

male stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Libia all'indomani della firma del Trattato di Bengasi, che ha inaugurato una stagione politica del tutto nuova chiudendo difficili pagine di storia tra i due Paesi.

Il Segretario Al-Zwei ha espresso preoccupazione per le ricadute economiche dell'ingente massa migratoria che tuttora si riversa in Libia, che ha un'estensione territoriale cinque volte superiore a quella dell'Italia ed un numero di clandestini enorme in percentuale alla popolazione ufficiale: ciò spiega anche le difficili condizioni umanitarie in cui versano gli immigrati in territorio libico.

Poiché il mondo sta diventando un unico villaggio globale, le principali organizzazioni internazionali devono maturare un diverso approccio al fenomeno migratorio, anche nell'interesse del mondo occidentale: poiché colui che emigra lo fa per motivi soprattutto economici, bisogna superare una visione solo « securitaria » dell'immigrazione, che sconta soluzioni di breve periodo, e mettere piuttosto in campo credibili e lungimiranti programmi di cooperazione allo sviluppo. Certo, anche il monitoraggio delle frontiere corrisponde ad un interesse cruciale per difendersi da flussi incontrollati di ingresso, ed in questo auspica che l'Italia possa sensibilizzare fortemente l'Unione europea a fornire maggiormente il suo contributo.

La delegazione ha convenuto con le argomentazioni del Presidente Al-Zwei:

specie nell'attuale congiuntura economica l'immigrazione non potrà essere fermata da pur efficaci accordi per il pattugliamento delle frontiere.

Nondimeno, nessun Paese, neanche il più avanzato, può permettersi di aprire le porte a tutti coloro che aspirano ad entrarvi: in questo senso, Italia e Libia risultano accomunati dall'esigenza di governare adeguatamente un fenomeno complesso, che postula il contemperamento tra gli interessi nazionali di ciascuno ed un equilibrio socio-economico generale. Ecco il motivo per cui, in quello che opportunamente è stato definito un unico villaggio globale, la cooperazione internazionale risulta strategica: alla medesima conclusione il Comitato Schengen – Europol – Immigrazione è giunto all'esito delle missioni svolte nei mesi scorsi in Paesi dell'Unione europea come Spagna, Francia, Grecia, Malta e Cipro, particolarmente sensibili alle tematiche migratorie.

La visita a Tripoli, svolta ad un elevato livello istituzionale, ha confermato l'esigenza di un approccio globale all'immigrazione, nonché la valenza assolutamente strategica di un partenariato euromediterraneo ed euroafricano che deve superare incertezze ed empasse politici per consacrare al più alto livello di sinergia istituzionale politiche di cooperazione rispettose della dignità dell'uomo, dei suoi bisogni di vita e dell'identità degli Stati nazionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente dell'Associazione « La caramella buona », Roberto Mirabile, su questioni concernenti la tutela dei minori rispetto a fenomeni di sfruttamento	173
AVVERTENZA	173

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 giugno 2010.

Audizione informale del Presidente dell'Associazione « La caramella buona », Roberto Mirabile, su questioni concernenti la tutela dei minori rispetto a fenomeni di sfruttamento.

L'audizione informale si è svolta dalle 11.25 alle 12.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	174
Audizione di rappresentanti dell'Assobiomedica (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>) .	174

Martedì 8 giugno 2010. — Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. — Intervengono il dottor Angelo Fracassi, Presidente Assobiomedica, il dottor Silvio Gherardi, Vice Presidente Assobiomedica, la dottoressa Fernanda Gellona, Direttore Generale Assobiomedica, e la dottoressa Angela Deni, Relazioni Istituzionali Assobiomedica.

La seduta comincia alle 20.15.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera istitutiva, della collaborazione a tempo parziale e non retribuita dei seguenti consulenti: Paola Imburgia, Federico Spinoso e Vito Trojano. L'Ufficio di Presidenza ha convenuto che tutti gli incarichi, al pari di quelli conferiti in precedenza, siano attribuiti per la durata dell'inchiesta, e si intendano a tempo parziale non retribuito. Ciascun incarico sarà riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai consulenti verrà riconosciuto il solo rim-

borso delle spese documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione prende atto)

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che la Presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

Audizione di rappresentanti dell'Assobiomedica.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Il dottor Angelo FRACASSI, *Presidente Assobiomedica*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Marco CALGARO (Misto-ApI), Laura MOLTENI (LNP), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), nonché Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, sospende quindi la seduta per consentire la messa a punto di alcuni quesiti di carattere tecnico.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 21.25.

Il dottor Angelo FRACASSI, *Presidente Assobiomedica*, replica agli intervenuti. Per chiarimenti e precisazioni di carattere tecnico intervengono altresì il dottor Silvio GHERARDI, *Vice Presidente Assobiomedica*, e la dottoressa Fernanda GELLONA, *Direttore Generale Assobiomedica*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, sospende nuovamente la seduta per consentire la messa a punto di ulteriori quesiti di carattere tecnico.

La seduta, sospesa alle 21.40, riprende alle 21.45.

Interviene quindi il deputato Marco CALGARO (Misto ApI). Replica il dottor Angelo FRACASSI, *Presidente Assobiomedica*.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, ringrazia gli auditi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 – Governo – approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere senza osservazioni né condizioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. AC 3505 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione</i>)	4
Sui lavori del Comitato	5
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella X Circoscrizione Liguria	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
Audizione informale del Presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, prof. Antonio Catricalà, nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri, C. 2328 Alessandri e C. 2711 Maurizio Turco, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.	
Audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata, Cosimo D'Arrigo	8
Audizione del Capo del Corpo di Polizia penitenziaria, dottor Franco Ionta	8

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli e C. 2803 Stucchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	12
ATTI COMUNITARI:	
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM (2010) 61 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	21
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di esperti della materia nell'ambito dell'esame, per la deliberazione di rilievi su atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	14
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore 14.50 e relativi subemendamenti</i>)	24
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Emendamenti C. 278-A Farina Coscioni, ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	19
ALLEGATO 3 (<i>Parere contrario e nulla osta</i>)	27
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 657 D'Antona</i>)	28
Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. C. 1090 Vietti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. C. 3143 Rao (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	32

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	33
III Affari esteri e comunitari	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
RISOLUZIONI:	
7-00265 Pianetta: Sulla partecipazione italiana alle iniziative previste a Tallin « Capitale europea della cultura » per il 2011 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00071</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i>)	38
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	40
Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	41
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. C. 799 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	42
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>) ..	49
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 2010, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010	50
SEDE REFERENTE:	
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	51

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo, e abbinate (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Sui lavori della Commissione	68

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02436 Siragusa: Inserimento nelle graduatorie di sostegno dei frequentanti la II edizione del corso di specializzazione 2008/2009 presso il Sis di Torino	71
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-02672 Ghizzoni: Questioni relative ai contributi volontari versati dalle famiglie alle scuole ..	71
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-02680 De Pasquale: Questioni relative alle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche	71
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	82
5-02735 Garagnani: Emanazione di un codice di comportamento dei dirigenti scolastici ..	72
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-02747 Contento: Sullo spazio riservato all'insegnamento della storia dell'arte dalla legge di riforma della scuola	72
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-02753 Antonino Russo: Sulla mancata confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di « istituto tecnico – settore economico – indirizzo turismo » ..	72
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-02763 Graziano: Impatto della riduzione di cattedre sul sistema formativo della Campania ..	72
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-02785 Braga: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Como	73
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-02787 Melis: Ammissione al finanziamento di tutti i progetti segnalati dalla commissione FIRB 2009 – programma « Futuro in Ricerca » del Miur	73
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abbinate (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione del Senato, ed abbinate, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale (<i>Deliberazione</i>)	75
ALLEGATO 10 (<i>Programma</i>)	92

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni di rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del CONI, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione del Senato, ed abbinate, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo internazionale	75
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'ANCI, dell'Istituto Superiore di Sanità e di Assoporti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220)	93
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	95
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 67 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	98
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	98
ALLEGATO (<i>Nuove formulazioni e emendamenti approvati</i>)	108

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	111
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese. Atto n. 218 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 3118 Governo e abbinata (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	117
---	-----

5-03002 Schirru: Sulle vicende occupazionali della azienda <i>Vol 2.0</i> di Cagliari	117
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	123
5-03003 Di Biagio: Sulla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	124
RISOLUZIONI:	
7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00070</i>)	118
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	126
7-00341 Antonino Foti: Iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00072</i>)	120
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	129
XII Affari sociali	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani.	
Audizione informale di docenti universitari ed esperti della materia	130
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	130
COMITATO DEI NOVE:	
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A	130
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « Intercreditor Agreement » e dell'accordo denominato « Loan Facility Agreement » stipulati in data 8 maggio. C. 3505 Governo. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo. Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	137
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	140
<i>ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione)</i>	144
AVVERTENZA	143

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Comunicazioni del Presidente	146
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012. Doc. n. 191 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	150

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione di rappresentanti del Forum delle Comunità straniere in Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Libia il 26-27 maggio 2010	167
ALLEGATO (Relazione sulla missione svolta a Tripoli da una delegazione del Comitato (26-27 maggio 2010))	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Presidente dell'Associazione « La caramella buona », Roberto Mirabile, su questioni concernenti la tutela dei minori rispetto a fenomeni di sfruttamento	173
AVVERTENZA	173

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Comunicazioni del Presidente	174
Audizione di rappresentanti dell'Assobiomedica (<i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i>) .	174

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 10,00



16SMC0003340